

La responsabilità civile in materia di revisione legale dei conti, tra "sviste" del legislatore, incertezze interpretative e ricadute applicative*

di Luigi Scipione

Ricercatore di Diritto commerciale e Professore aggregato di Diritto bancario dell'Unione europea - Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Napoli "Federico II"

ABSTRACT

The research done in this paper deals the subject of the civil liability of the statutory auditor, as well as from the theses from time to time envisaged by doctrine and jurisprudence.

The survey focuses on the most problematic cases emerging from the reconstructive point of view. In particular, the study deals with two different problems: the need to specify the basis of responsibility towards third parties and to establish the actual relationship between the non-contractual and the Contractual setting.

Finding the systematic and applicative reflections of each applied application solution, further arguments are proposed to assert the configurability of auditors' liability as contractual not only to the company, but also to the shareholders and, where appropriate, third parties.

The aim of this research is therefore to bring out, where possible, a few pieces of a unitary unit of responsibility for the auditor, based on the consideration of protected interests and aimed to direct coherently solutions to individual discipline issues.

SINTESI

La ricerca condotta nel presente lavoro affronta il tema della responsabilità civile del revisore legale dei conti, così come desumibile dalle tesi di volta in volta prospettate dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

L'indagine è incentrata sulle fattispecie più problematiche che emergono sotto il profilo ricostruttivo. In particolare, lo studio affronta due differenti problemi: la necessità di specificare il fondamento della responsabilità nei confronti dei terzi e quella di accertare gli effettivi rapporti tra l'impostazione aquiliana e quella contrattuale.

Individuati i riflessi sistematici ed applicativi di ciascuna soluzione interpretativa vagliata, vengono proposti ulteriori argomenti per affermare la configurabilità della responsabilità dei revisori come contrattuale non solo nei confronti della società ma anche rispetto ai soci ed eventualmente ai terzi.

Scopo della ricerca è pertanto quello di far emergere, ove possibile, alcuni tasselli di un modello unitario di responsabilità del revisore, fondato sulla considerazione degli interessi protetti e finalizzato ad orientare in maniera coerente le soluzioni relative ai singoli problemi di disciplina.

SOMMARIO: 1. Note preliminari – 2. Natura e finalità dell'istituto del controllo legale dei conti – 3. Sulla corretta qualificazione del rapporto contrattuale fra società di revisione e società revisionata – 4. Il contesto normativo di riferimento: le principali novità introdotte dal D.Lgs. n.39/2010 – 5. Verso la creazione di un modello *sui generis* di responsabilità del revisore – 5.1. Il sistema italiano a doppio binario di responsabilità (individuale e solidale) – 5.2. La rigida regola della solidarietà – 5.3. La responsabilità in via eventuale e solidale delle persone fisiche che hanno svolto l'attività nell'interesse della società di revisione – 6. Natura delle obbligazioni assunte dalla società di revisione: obbligazione di mezzi vs obbligazione di risultato – 6.1. (*Segue*): i principali riflessi sul piano probatorio – 6.2. (*Segue*): il contrasto dottrinale in materia. Un difficile tentativo di rammento – 7. La responsabilità della società di revisione: la tesi contrattualistica – 7.1. La responsabilità di tipo extracontrattuale – 7.2. Rilevanza pubblicistica dell'attività del revisore – 8. Diligenza e professionalità nella condotta del revisore – 8.1. Parametri di diligenza nell'esercizio dell'attività: i principi di revisione – 9. Il nesso di causalità tra condotta non negligente del revisore e danno prodotto – 9.1. Informazione non corretta e risarcibilità del danno sofferto dai terzi – 10. La legittimazione ad agire in giudizio. Cenni – 11. Conclusioni

1. Note preliminari

Il tema della responsabilità dei soggetti preposti all'espletamento dell'attività di revisione legale dei conti è stato definito il problema per eccellenza che da sempre tale istituto <<ha sollecitato e ancora oggi continua a sollecitare>>¹.

Il quadro normativo che regola l'attività delle società di revisione e dei revisori si è profondamente modificato negli ultimi anni: in antitesi al regime previgente, che prevedeva un doppio circuito differenziato a seconda del tipo di società, il D.Lgs. n.39 del 27 gennaio 2010 (che recepisce l'ottava direttiva relativa alla "revisione legale dei conti annuali e consolidati"), ricompatta nell'ambito di un unico testo normativo, tutte le disposizioni in materia di revisione legale, prima distribuite tra codice civile e leggi speciali, individuando un nucleo di disposizioni comuni applicabili a tutte le società con l'unica peculiarità rappresentata dalle ulteriori disposizioni dedicate agli "enti di interesse pubblico"².

¹ Così E. BARCELLONA, *Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti*, Torino, 2003, 2.

² L'intervento normativo operato con il D.Lgs. n.39/2010 ha anche variato la categoria delle società di revisione (attività dianzi riservata a quanti erano iscritti al Registro tenuto dal Ministero della giustizia, oggi abrogato e sostituito da un unico albo presso il Ministero dell'economia e delle finanze) a cui si riferivano i precetti. Invero, dando esecuzione alla menzionata direttiva comunitaria, ha creato – a fianco delle società c.d. "chiuse" – il novero degli enti "di interesse pubblico" (di

Il pregio di tale intervento normativo va ravvisato nel tentativo di razionalizzare e semplificare una disciplina fino a quel momento frammentata e confusa, nonché di fornire un linguaggio e dei principi allineati a quelli vigenti nella maggior parte degli altri ordinamenti.

Per gli aspetti che qui rilevano, tra le novità più significative della riforma del 2010 v'è senz'altro l'art. 15 che ha, solo in parte e con scadente tecnica normativa, modificato il regime di responsabilità del revisore legale dei conti.

In assenza nella direttiva europea 2006/43/CE di previsioni dedicate al tema in oggetto, la scelta legislativa è stata quella di riproporre il precedente modello di responsabilità, ribadendo il meccanismo di solidarietà tra revisori ed amministratori della società oggetto di revisione. Tale impostazione viene poi confermata anche nei rapporti intercorrenti tra la società di revisione e colui che sia stato individuato come responsabile dell'incarico nonché rispetto ai dipendenti.

In un ambito in cui si registra una sempre più incalzante propensione a svalutare le differenze tra responsabilità contrattuale, legale ed extracontrattuale, trova significativa e autorevole conferma la tendenza a ricostruire in chiave unitaria le varie ipotesi di responsabilità dei revisori, in considerazione della loro riconducibilità alla violazione di preesistenti obbligazioni.

Trattandosi di violazione dei doveri propri del revisore, in quanto tali rilevanti in primo luogo nei confronti della società revisionata, il dilemma diviene sostanzialmente quello di giustificare quelle situazioni in cui si vuole, in presenza di determinate circostanze, tutelare anche i soci ed i terzi.

Dando conto sia del quadro normativo vigente ante riforma 2010 che di quello successivo, l'indagine ruota principalmente intorno ad alcuni nodi problematici: 1) gli effettivi rapporti tra inadempimento e disciplina della responsabilità del revisore; 2) la prospettiva di limitare la suddetta responsabilità risarcitoria, attraverso

derivazione anglosassone: *public interest entities*), definito dall'art. 16 D.Lgs. n.39/2010 a sostituzione, nell'ambito dei revisori, <<delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante>> (come recitava l'abrogato art. 2624 c.c.), in vista di una più organica regolamentazione, rinvenibile nello stesso decreto.

soluzioni che eliminino il rigore della solidarietà (quando dolo non sussiste)³; 3) una distinta analisi delle conseguenze pregiudizievoli dell'inadempimento del revisore, a seconda che venga danneggiato il patrimonio sociale, ovvero quello dei singoli soci ed eventualmente dei terzi; 4) gli effetti, in termini di disciplina applicabile, derivanti da una supposta estensione del regime della responsabilità contrattuale ad altre tipologie di interessi (*rectius*, posizioni) protette.

2. Natura e finalità dell'istituto del controllo legale dei conti

La specificità del tema qui trattato pone, tuttavia, l'esigenza di illustrare preliminarmente alcuni profili riguardanti: i) l'oggetto dell'attività dei revisori e, in particolare, le differenze che ne possono derivare, quanto al regime giuridico, a seconda che si tratti di revisione obbligatoria o volontaria, ii) la qualificazione giuridica del contratto di revisione, e iii) la natura della relativa prestazione, se riconducibile, cioè, ad un'obbligazione di mezzi o di risultato. Questioni, invero, ampiamente dibattute sia in dottrina che in giurisprudenza, la cui soluzione, in un senso piuttosto che in altro, non risulta marginale quanto al tema *ivi* svolto.

Ciò premesso, va da subito precisato che la revisione viene definita in letteratura come l'attività diretta ad effettuare <<un controllo della regolarità formale e sostanziale della contabilizzazione dei fatti di gestione e del bilancio di un altro soggetto, rilasciandone attestazione>>⁴. Con il termine "revisione legale dei conti" si intende quindi fare riferimento ad un complesso ordinato di verifiche, secondo un processo logico ben definito, avente come obiettivo l'espressione di un giudizio indipendente sull'attendibilità dell'informativa contabile, tra cui, *in primis* il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, se applicabile.

L'attività di *auditing*, nell'accezione *ivi* accolta, risponde a due principali caratteristiche: l'una di essere compiuta da professionisti indipendenti (*auditors*,

³ In questi termini C. AMATUCCI, *La limitazione della responsabilità del revisore legale e la scadente tecnica legislativa italiana*, in *Giur. comm.*, 2012, 6, I, 864.

⁴ Così A. ROSSI, *Spunti sulla nuova disciplina della revisione contabile*, in *Società*, 1999, 9, 1034. Secondo R. BAUER, *La revisione legale dopo la riforma*, Milano, 2010, 15, <<[i]l termine usato in pratica per "revisione contabile", "controllo legale dei conti" o "revisione legale dei conti" richiama una attività di osservazione critica effettuata a posteriori, con uno scopo di accertamento e di verifica delle informazioni contabili>>.

rectius revisori) che si fanno carico del processo e che esprimono un giudizio o parere professionale (si tratta, pertanto, di personale esterno all'impresa, diverso da quello che ha tenuto i conti), spesso organizzati in apposite società (società di *auditing*); l'altra di essere effettuata in maniera critica allo scopo di valutare il grado di accuratezza dei conti e di scoprire eventuali errori o frodi.

Gli è che, il revisore è stato visto ora come il necessario portato di un libero gioco concorrenziale delle forze di mercato ora come un essenziale supporto dell'intero sistema di "mandatory disclosure". La revisione legale è oggi elemento fondante del sistema di governo d'impresa ("corporate governance"). Secondo i sostenitori della "teoria dell'agenzia" i revisori esprimono l'esigenza di minimizzare i costi di monitoraggio dei soci verso i propri amministratori, poiché il controllo individuale sarebbe ben più costoso; e tuttavia ciò non sembra spiegare a sufficienza l'obbligo di pubblicità dell'informazione societaria né il compito quasi "notarile" di attestazione (si pensi alla vecchia terminologia della "certificazione") di veridicità della informazione contabile.

Tanto precisato, la dottrina propone una duplice distinzione evidenziando come tale attività possa essere "obbligatoria", con riferimento alle società quotate, oppure "volontaria", allorché sia richiesta dalle società interessate tanto ad uso interno, per verificare la corretta redazione del bilancio e contabilizzazione dei fatti gestionali, quanto ad uso esterno, per rafforzare l'affidamento dei terzi sullo stato di salute della società⁵.

⁵ Cfr. G. MINERVINI, *L'istituzione del controllo pubblico sulle società per azioni. Prime valutazioni*, in *Giur. comm.*, 1974, 2, I, 549; G.E. COLOMBO *La disciplina italiana della revisione*, in *Riv. dott. comm.*, 1977, 1, 6; M. SANTARONI, *La responsabilità del revisore*, Milano, 1984, 12 ss.; M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, Milano, 1985, 5 ss.; G. CASTELLANO *I controlli esterni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 1988, 372; M. CERA, *Quotazione di nuove società e tutela del pubblico investitore: il ruolo della società di revisione*, in *AGE*, 2002, 202; G. PARTESOTTI, *Società di revisione*, in *EG Treccani*, Roma, 1993, 344 ss.; S. FORTUNATO, *Commento sub art. 2409-ter*, in G. NICCOLINI e A. STAGNO D'ALCONTRES (a cura di), *Società di capitali*, vol. II, Napoli, 2004, 817 s. Negli anni, tutto ciò è divenuto sempre più rilevante, basti pensare all'evoluzione normativa della materia: dalla "certificazione dei bilanci" (art. 4 DPR n.136/1975), all'"emissione di un giudizio" [art. 156 del D.Lgs. 24-02-1998, n.58 (testo unico dell'intermediazione finanziaria, d'ora in avanti anche "T.u.f.")], espressione questa, ripresa anche dall'art. 2409-ter, comma 1, c.c., e, oggi, dall'art. 15 del D.Lgs. n.39/2010, ove viene precisato il contenuto della relazione di revisione oltre al fatto che l'attività di revisione deve essere svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea (ex art. 26 direttiva 2006/43/CE) e, fino alla loro adozione, in conformità ai principi di revisione elaborati da Consob, associazioni e ordini professionali. Al riguardo, M.G. BUTA,

A tale distinzione si sovrappone quella tra revisione avente funzione “certificativa”, in quanto appunto destinata per legge o per volontà del committente a permettere la conoscenza dei terzi sulla situazione patrimoniale e gestionale della società interessata, e revisione priva di connotazioni “certificative”, in quanto operata ad uso meramente interno⁶.

In effetti, il D.Lgs. n.39/2010 non definisce cosa sia la revisione, ma tramite l’art. 11 illustra le sue modalità di svolgimento nel rispetto dei principi di revisione internazionali⁷. Nel nuovo *corpus* normativo, momento significativo (anche definitorio) è l’eliminazione della preesistente dicotomia tra revisione contabile e controllo contabile e la conseguente introduzione di un unitario concetto di “revisione legale dei conti” definito come <<la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell’Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro>> (art. 1, comma 2, lett. m, D.Lgs. n.39/2010).

3. Sulla corretta qualificazione del rapporto contrattuale fra società di revisione e società revisionata

L’obbligo di svolgere l’attività di revisione nasce dalla stipulazione di un contratto tra una società specializzata ed un mandante, generalmente lo stesso ente oggetto della verifica contabile o patrimoniale, ma anche altro soggetto interessato allo

La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a., Torino, 2005, 51, chiariva, altresì, che l’art. 155, lett. a) T.u.f. riassumeva il contenuto degli obblighi prima contenuti in più punti del DPR 136/1975: <<la sintesi operata dal legislatore pare riflettere quell’indirizzo dottrinale che, vigente il DPR n.136/1975, sottolineava il fondamentale collegamento della verifica della regolare tenuta della contabilità con l’esatta (oggi corretta) rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili>>. In senso conforme v., pure, A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, Milano, 1985, 134 ss.; R. CALDARONE e G. TUCCI, *La responsabilità nell’esercizio dell’attività di revisione e certificazione del bilancio: prime pronunce della giurisprudenza e tendenze evolutive*, in *Giur. comm.*, 1995, I, 295.

⁶ Cfr. M. CONTE, *Responsabilità della società di revisione in caso di revisione volontaria nell’ambito di una due diligence*, in *Giur. comm.*, 2000, 445 ss..

⁷ Cfr. R. BAUER, *La revisione legale dopo la riforma*, cit., 16.

svolgimento della revisione (è il caso, ad esempio, dell'acquirente che commissiona la *due diligence* della società oggetto della cessione)⁸.

Discordanze dottrinali si riscontrano anche a proposito della qualificazione del contratto stipulato, se definibile come semplice mandato (artt. 1703 ss. c.c.)⁹, ovvero come appalto di servizi (artt. 1655 ss. c.c.), ove la compagine sociale sia formata anche da soci capitalisti che organizzano il lavoro altrui¹⁰, oppure più specificamente come contratto d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229 ss. c.c., in conformità all'opinione prevalente per la quale la prestazione che ne forma oggetto (ove la società incaricata abbia come soci solo professionisti che svolgono il loro lavoro nella società)¹¹ sia da ricondurre ad un'attività intellettuale¹². Da

⁸ Sul dibattito in tema di qualificazione giuridica del contratto di revisione, cfr. C. BAUCO, *Commento all'art. 2 D.Lgs. 27 gennaio 2010*, n.39, in *Nuove leggi civ.*, 2011, 108; M. BUSSOLETTI *Le società di revisione*, cit., 305 ss.; Id., «Società di revisione», in *Enc. Dir.*, XLII, Milano, 1990, 1089; P. VALENSISE, *Commento sub artt. 161-164 D.Lgs. n.58/1998*, in C. Rabitti Bedogni (a cura di), *Il Testo Unico dell'intermediazione finanziaria, Commentario al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58*, Milano, 1990, 891; P. BALZARINI, *Commento sub art. 159*, in *La disciplina delle società quotate nel Testo Unico della finanza. D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58*. Commentario a cura di P.G. Marchetti e L.A. Bianchi, Milano, 1999, 1870; S. FORTUNATO, *Commento sub art. 2409-sexies*, in *Società di capitali*, cit., 847; C. SASSO, *Commento sub art. 2409-sexies*, in A. Maffei Alberti (a cura di), *Il nuovo diritto delle società*, vol. II, Padova, 2005, 1097; M.G. BUTA, *La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, cit., 190 ss.; V. SALAFIA, *Alcune questioni in materia di revisione contabile istituita volontariamente, nello stesso senso*, in *Società*, 1998, 1184.

⁹ In particolare, per un'esclusione dell'ipotesi del mandato cfr. M. CONTE, *Responsabilità della società di revisione in caso di revisione volontaria nell'ambito di una due diligence*, in *Giur. comm.*, 2000, II, 437, cui adde E. TONELLI, *La responsabilità nell'esercizio dell'attività di revisione legale*, in V. Santoro (a cura di), *La crisi dei mercati finanziari: analisi e prospettive*, Milano, 2012, 151, secondo il quale «<a differenza del mandatario, che agisce nell'interesse (e, se vi è procura, anche in nome) della parte, ma sempre nei confronti dei terzi, la società di revisione esplica la propria funzione non solo nell'interesse ma anche in confronto della parte che ha conferito l'incarico, senza entrare in contatto con i terzi>>.

¹⁰ In questi termini v. P. MONTALENTI, *La società quotata*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, IV, 2, Padova, 2004, 314 ss. in senso conf. G. PARTESOTTI, *La società semplice iscritta nel registro delle imprese (contributo allo studio della società di revisione nel DPR 31 marzo 1975, n. 136)*, in *Giur. comm.*, 1978, I, 32; M. LIBONATI, *La revisione volontaria: effetti*, in *Giur. comm.*, I, 1979, 624; R. NOBILI, *La responsabilità del certificatore nel sistema giuridico italiano*, in AA.VV., *Aspetti giuridici della certificazione di bilancio*, Milano, 1977, 43; in giurisprudenza si segnalano App. Milano 22 febbraio 1985, in *Fall.*, 1985, 1053; Trib. Roma, 26 febbraio 1985, in *Fall.*, 1986, 446, Cass. 14 aprile 1992, in *Fall.*, 1992, 791.

¹¹ Così F. BONELLI, *Responsabilità della società di revisione per errori nella valutazione di azienda*, in *Giur. comm.*, 1983, 1, 224.

¹² È questa l'opinione espressa dal Trib. Torino 18-09-1993, in *Società*, 1994, 1, 87 (e in *Giur. comm.*, 1994, II, 272; nonché in *Giur. it.*, 1994, II, 673, con nota di M. SANTARONI, *In tema di negligenza del revisore*, ivi, 675 ss.) e, tra l'altro, già precisata anche dalla CONSOB, *Relazione per l'anno 1990*, in *Riv. soc.*, ove si legge che «<il contratto di revisione, pur in assenza di specifica menzione al riguardo nel DPR n.136/75, trova disciplina, oltre che in tale decreto, che assolve la funzione di disciplina speciale, nella disciplina generale relativa alle professioni intellettuali>>. In senso conforme cfr., tra

ultimo, vi è anche chi sostiene che <<il rapporto contrattuale fra le parti costituisce un contratto tipico a sé stante, che si può – appunto – denominare “contratto di revisione”>>, di conseguenza soggetto alla disciplina speciale non derogabile¹³.

Più in generale, il carattere eminentemente intellettuale della prestazione resa dalla società di revisione, induce ad assimilare tale prestazione a quella resa da un professionista. L'attività di revisione è attività intellettuale che non può ridursi alla meccanica ed impersonale applicazione di criteri contabili, con l'effetto di applicare ad essa la disciplina per le prestazioni d'opera intellettuale, nella misura in cui è compatibile con l'organizzazione societaria per mezzo della quale la suddetta attività viene svolta¹⁴.

Né può ritenersi che la natura intellettuale della prestazione possa escludersi per il sol fatto che se ne prevede obbligatoriamente l'esercizio in forma societaria, dal momento che il legislatore stesso espressamente contempla le società tra professionisti quale possibile forma per l'esercizio in forma societaria di un'attività professionale¹⁵. Aderisce, del resto, a siffatta qualificazione la dottrina maggioritaria¹⁶.

gli altri, M. CONTE, *Responsabilità della società di revisione in caso di revisione volontaria nell'ambito di una due diligence*, cit., 457 ss.; V. SALAFIA, *Alcune questioni in materia di revisione contabile istituita volontariamente, nello stesso senso*, cit., 1171 ss.; M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., 117, che ricorda come invece in altri ordinamenti, nella specie quello francese, che non conosce il contratto d'opera intellettuale, l'incarico sia ricondotto entro lo schema negoziale del mandato.

¹³ Così V. SANGIOVANNI, *La responsabilità della società di revisione*, in *Resp. civ. prev.*, 2010, 703. E, pertanto, <<di volta in volta potrebbero poi trovare applicazione per via analogica la disposizioni dettate per altri tipi contrattuali quando non vi sia una norma specifica nel contesto della revisione>>. In senso conforme già M. CERA, *Revisione contabile e certificazione del bilancio*, in U. CARNEVALI (a cura di), *Diritto commerciale e industriale, Diz. dir. priv.* Irti, 3, Milano, 1981, 767 ss.; A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, cit., 209; ID., *Spunti sulla nuova disciplina della revisione contabile*, in *società*, 1999, 1043; R. CLARIZIA, *L'attività di revisione e certificazione: aspetti giuridici*, Milano 1978, 53. Sul punto, si veda pure F. GALGANO, *Le società di persone*, in *Trattato di dir. civ. e comm.*, a cura di G. CICU e F. MESSINEO, Milano, 1972, 25 ss.

¹⁴ App. Milano 07-07-1998, in *Società*, 1998, 1171; già Trib. Milano 18-06-1992. *Contra* E. TONELLI, *La responsabilità nell'esercizio dell'attività di revisione legale*, cit., 155, secondo il quale <<non si può addurre il riferimento alla diligenza contenuto nell'art. 2407 c.c., giacché quella norma, oltretutto non più richiamata dall'odierna previsione dell'art. 15 D.Lgs. n.39/2010, allude alla diligenza <<richiesta dalla natura dell'incarico>>, e non già alla diligenza richiesta nell'adempimento di obbligazioni inerenti ad un'attività professionale (art. 1176, comma 2, c.c.)>>.

¹⁵ V., in questi termini, ancora App. Milano 07-07-1998, cit.

¹⁶ Limitandosi all'ipotesi in cui il contratto intercorra con una società di revisione, ancora E. TONELLI, *ibidem*, individua nell'appalto di servizi o sinanche nella qualificazione autonoma del suddetto rapporto soluzioni che si fanno preferire alle altre, in considerazione del fatto che <<la prestazione

Orbene, l'esistenza di un rapporto contrattuale fra la società revisionata e la società di revisione è palese nel caso di revisione volontaria, quando un soggetto – senza esservi obbligato – chiede a una società di revisione di procedere a una determinata attività di revisione. In questo contesto viene concluso un contratto (normalmente per iscritto), per effetto del quale viene espletato – su accordo delle parti – un servizio di revisione e viene infine pagato un compenso¹⁷.

Al di là della corretta qualificazione del rapporto intercorrente fra la società di revisione e la società oggetto di revisione, è in ogni caso difficilmente negabile che esista un contratto fra tali due soggetti, secondo la definizione che ne dà l'art. 1321 c.c.: <<l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale>>. Tant'è che oggi la legge parla espressamente di <<contratto>> laddove attribuisce al revisore o alla società di revisione il diritto di dimettersi dall'incarico (art. 13, comma 4, D.Lgs. n.39/2010).

La violazione delle pattuizioni può allora far nascere la responsabilità civile della società di revisione. Come si vedrà più avanti, risultano in particolare applicabili a tale responsabilità contrattuale le disposizioni generali in materia d'inadempimento delle obbligazioni ex art. 1218 c.c., secondo cui <<il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno>>.

4. Il contesto normativo di riferimento: le principali novità introdotte dal D.Lgs. n.39/2010

L'incarico di revisione contabile (*rectius* revisore legale, come ridefinito dal D.Lgs. n.39/2010¹⁸) – al pari del controllo demandato, nel sistema tradizionale di *governance*, al collegio sindacale – implica e presuppone, da un lato, l'esistenza di un'attività che ne costituisce l'oggetto e, dall'altro, l'individuazione di un quadro di riferimento a cui la società di revisione deve adeguare il proprio operato.

intellettuale costituisce il frammento di un'attività complessiva, e si incasella in un più ampio servizio, svolto da un'organizzazione che ha i caratteri dell'impresa ausiliaria>>.

¹⁷ Così M.G. BUTA, *Commento all'art. 164*, in *Testo unico della finanza*, diretto da G.F. Campobasso, II vol., Torino, 2002, 1361 ss.

¹⁸ Il D.Lgs. n.39/2010, tra le altre cose, modifica anche l'intitolazione della rubrica del codice civile, prima definita "Del controllo contabile", in "Della revisione contabile".

Come è ormai pacifico, si tratta, ad ogni buon conto, <<di una funzione diversa da quella, per certi versi più diversificata e ampia, esercitata dai sindaci, tenuti in generale al controllo e alla vigilanza della corretta amministrazione della società, attività cui si affianca un dovere di controllo contabile che è necessariamente meno approfondito di quello di stretta competenza della società di revisione>>¹⁹. Occorre prendere atto che l'attività dell'*audit* si sostanzia <<in un riscontro di tipo documentale e formale finalizzato a verificare la corretta tenuta della contabilità, nonché la corretta redazione del bilancio, funzione che richiede un più analitico e dettagliato apprezzamento di congruità della documentazione posta a supporto dei dati contabili, demandata non a caso a un soggetto – persona giuridica – dotato di idonea struttura, sufficiente organizzazione professionale e garanzie di indipendenza>>²⁰.

È d'uopo premettere che già prima dell'avvento delle norme comunitarie in materia, nell'ordinamento italiano la disciplina era differenziata in relazione al tipo ed alla dimensione della società sottoposta a revisione; inoltre, ad una disciplina codicistica si sovrapponeva una regolamentazione speciale, prevista per le sole società quotate e altre categorie, come gli intermediari finanziari, attraverso il T.u.f.²¹.

¹⁹ In questi termini v. Trib. Milano, sez. VIII, 4.11.2008, in *Corr. giur.*, 2009, 529, con nota di V. SANGIOVANNI, *La responsabilità extracontrattuale della società di revisione nel caso Parmalat*, ivi, 534 ss. (e in *Giur. it.*, 2009, 1972; in *Società*, 2009, 65).

²⁰ *Ibidem*. Più in generale il termine indica la verifica indipendente di elementi quantitativi. Il controllo di regolarità della contabilità deve, infatti, necessariamente estendersi alla corrispondenza delle rilevazioni contabili ai fatti gestionali verificatisi nel corso dell'esercizio, preso atto che <<il bilancio e la contabilità rilevano in misura limitata in quanto fine, in vista di un giudizio formale sulla regolarità di tenuta e di redazione, e in misura ben più larga in quanto mezzo, cioè in quanto strumenti di raccolta di quei dati rappresentati dagli eventi di gestione>>. Per S. FORTUNATO, *Commento sub art. 2409-ter, cit.*, 815, <<l'attività del revisore si estende ad una verifica sostanziale dei fatti di gestione cui fanno riferimento documenti giustificativi e registrazioni contabili>>. Su questi aspetti cfr., pure, N. DE LUCA, *La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. Note introduttive*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2011, 90 ss.; P. GIUDICI, *La nuova disciplina della revisione legale*, in *Società*, 2010, 5; F. BAVA e A. DEVALLE, *Il processo di revisione*, in *Società*, 2010, 11 ss.

²¹ Invero, come sottolinea G. CIERVO, *La responsabilità civile del revisore legale alla luce del D.Lgs. n.39/2010*, in *Il nuovo diritto delle società*, 2010, 79, <<né nella disciplina codicistica, né in quella speciale, è mai stato previsto che il regime di responsabilità potesse rientrare nella disponibilità negoziale delle parti>>. Per ulteriori riflessioni sul punto si veda, pure, E. BONAVERA, *La responsabilità della società di revisione nel regime anteriore al D.Lgs. n.39/2010*(nota a Tribunale di Roma, sez. III, 8 maggio 2013), in *Società*, 2014, 4, 433 ss.

Per le società quotate l'art. 149 T.u.f. attribuisce al collegio sindacale l'obbligo di vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione e sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'art. 114, comma 2, T.u.f.. Si tratta di compiti di notevole ampiezza e spessore tecnico, che pongono il collegio sindacale in una posizione analoga a quella dell'*audit committee* previsto dagli ordinamenti di *corporate governance* dei Paesi di tradizione anglosassone.

Come da più parti si è osservato, la disciplina per le società quotate di cui al T.u.f. ha segnato sotto alcuni profili un'attenuazione del sistema dei controlli contabili, non tanto sul piano delle funzioni (che anzi appaiono ben più specificate e definite) quanto sul piano del modello strutturale che ha aumentato il livello di "privatizzazione" della figura del revisore²². Né miglior risultato ha sortito – sempre sul piano strutturale – la riforma societaria del 2003, benché il mercato della revisione contabile dalla stessa toccato ha dimensioni molto più ridotte in termini di coinvolgimento del pubblico risparmio, continuandosi per quel che riguarda le società che fanno ricorso al capitale di rischio ad applicare in via di principio la normativa del T.u.f.²³.

²² Così L. DE ANGELIS, *Le nuove norme di comportamento del collegio sindacale*, in *Italia oggi, Collegio sindacale. Le nuove norme di comportamento*, 2010, 4.

²³ La società di revisione era, pertanto, tenuta a svolgere quel complesso di funzioni sottratte al collegio sindacale, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 154 e 158 T.u.f. Invero, dall'esame dell'art. 158 T.u.f. si evinceva che i compiti in origine spettanti al collegio ai sensi degli artt. 2429, n.5 e 6, e 2403, comma 2, c.c. non venivano attribuiti espressamente alla società di revisione. Era fondato ritenere, di conseguenza, che la competenza a svolgere tali specifiche funzioni fosse implicitamente compresa nelle attribuzioni della società di revisione alla luce del fatto che quest'ultima deve effettuare un controllo continuativo, nel corso di tutto l'esercizio, della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. È infatti principio ormai consolidato – in quanto largamente affermato tanto in giurisprudenza quanto in dottrina – quello della "continuità del controllo contabile", che impone che la verifica della corretta rilevazione contabile dei fatti di gestione sia compiuta mediante monitoraggio costante nel corso dell'esercizio e non *una tantum* alla chiusura dello stesso. Su questi aspetti cfr. P. MONTALENTI, *La società quotata*, cit., 291; A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, cit., 146 ss.; M.G. BUTA, *La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, cit., 25 ss.; S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, Napoli, 1985, 156; G.E. COLOMBO, *La disciplina italiana della revisione*, cit., 13 ss.; in giurisprudenza si veda App. Torino 30.5.1995, in *Giur. comm.*, 1996, II,

Il contenuto dell'attività del revisore è ora condensato nell'art. 14 del D.Lgs. n.39/2010, il quale, con esclusivo riguardo alle sole funzioni strettamente legate alla revisione legale dei conti, individua i compiti del revisore: *i*) nell'espressione, in apposita relazione, di un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato (se redatto) e *ii*) nella verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili²⁴.

Numerosi sono, dunque, gli interventi operati in sede di riforma sul codice civile. Nello sforzo di dettare una disciplina unitaria in tema di responsabilità civile, indipendentemente dalla circostanza che il revisore operi presso società quotate (*rectius*, enti di interesse pubblico) o non quotate, il D.Lgs. n.39/2010: *i*) decreta l'abrogazione degli artt. 2409-*ter* sulle funzioni di controllo contabile, 2409-*quater* sul conferimento e revoca dell'incarico e 2409-*sexies* sulle responsabilità del revisore, *ii*) conserva solo due disposizioni (gli artt. 2409-*bis* ed il 2409-*septies*); *iii*) elimina integralmente la disciplina contenuta nell'art. 164 del T.u.f.²⁵.

5. Verso la creazione di un modello *sui generis* di responsabilità del revisore

L'introduzione di una responsabilità limitata per i soggetti revisori, tuttavia, non è avvenuta neanche in occasione del varo del citato D.Lgs. n.39/2010, che ha infatti recepito parzialmente le istanze internazionali e quelle contenute nella

492, con nota di P. VALENSISE, *La responsabilità delle società di revisione. Considerazioni dopo le prime pronunzie giurisprudenziali*, ivi, 494 ss.

²⁴ Va qui opportunamente evidenziata la separazione fra le due funzioni, strettamente connesse, di cui si compone l'attività di revisione: il controllo contabile e la formulazione del giudizio di veridicità sui bilanci (di esercizio e consolidato). In particolare, nel sistema previgente l'entrata in vigore del D.Lgs. n.39/2010, il controllo contabile si articolava in tre direzioni: *i*) regolare tenuta della contabilità; *ii*) corrispondenza di questa ai fatti di gestione (art. 155, comma 1, lett. *a*, T.u.f. e art. 2409-*ter*, comma 1, lett. *a*, c.c.); *iii*) rispetto della legge nella redazione del bilancio (art. 155, comma 1, lett. *b*, T.u.f. e art. 2409-*ter*, comma 1, lett. *b*, c.c.). A sua volta il giudizio sui bilanci, atto conclusivo e formale del controllo, consiste(va) nell'attestazione: *a*) che i fatti di gestione sono esattamente rilevati nelle scritture contabili; *b*) che il bilancio corrisponde alle risultanze di tali scritture e agli accertamenti eseguiti; *c*) che il bilancio è conforme alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio e, se del caso, il bilancio consolidato (art. 156, comma 1, T.u.f. e art. 2409-*ter*, comma 1, lett. *c*, c.c.).

²⁵ Cfr. E. TONELLI, *La responsabilità nell'esercizio dell'attività di revisione legale*, cit., 129 ss.

raccomandazione della Commissione europea, modificando solo marginalmente la disciplina in questione²⁶.

Sebbene in alcuni Stati membri dell'Ue (Germania, Austria e Belgio su tutti) la responsabilità dei revisori sia stata limitata con l'introduzione di un tetto massimo (*liability cap*), nel nostro ordinamento i revisori rispondono per intero del danno²⁷.

In particolare, il primo comma dell'art. 15 non recepisce il meccanismo di responsabilità parziale, ma ribadisce il principio della responsabilità solidale del revisore con gli amministratori, nei confronti della società che ha conferito l'incarico, dei soci della stessa e dei soggetti terzi che abbiano instaurato rapporti con la società revisionata.

Viene poi specificato che tale responsabilità solidale può essere graduata in relazione al contributo effettivo che la condotta di ciascuno ha arrecato in termini di danno, ma con rilevanza esclusivamente nei rapporti interni tra debitori solidali.

Il secondo comma dell'art. 15 prevede, un regime che può definirsi intermedio. Analogamente a quanto stabilito dai previgenti artt. 2409-sexies, comma 2, c.c. e 164, comma 2, T.u.f., tale disposizione introduce la responsabilità parziaria nei soli

²⁶ Il tema della responsabilità è stato oggetto della raccomandazione della Commissione del 5 giugno 2008 relativa alla limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile. Eppure, analizzando i lavori preparatori, non si può mancare di notare come in alcune bozze del decreto si fosse tentato di configurare un meccanismo di responsabilità parziaria. Era possibile, in astratto, seguire due strade: indicare un limite (fisso o variabile) di responsabilità o prevedere, addirittura, l'eliminazione del vincolo di solidarietà tra revisore e amministratori della società oggetto di revisione.

Sebbene sull'argomento si tornerà più avanti, si vedano, per un primo commento, i contributi di P. GIUDICI, *La responsabilità civile del revisore legale*, in *Società*, 2011, 1, 35; E. TONELLI, *La responsabilità nell'esercizio dell'attività di revisione legale*, cit., 142; M. RONDINELLI, *Per un ripensamento della responsabilità civile dei revisori*, in *Giur. comm.*, 2010, I, 626 ss.; N. DE LUCA, *La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. Note introduttive*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2011, 90 ss. Va ricordato, poi, che la Commissione europea aveva avviato una consultazione pubblica sul tema della revisione legale dei conti nell'Unione europea mediante la pubblicazione, in data 13 ottobre 2010, del Libro verde "La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi". Si tenga presente, altresì, che più di recente il legislatore europeo ha attuato una profonda riforma della revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati attraverso l'adozione di due importanti atti: una nuova direttiva (2014/56/UE del 16 aprile 2014) che modifica la precedente direttiva 2006/43/CE e che contiene una serie di misure applicabili alla generalità delle revisioni contabili; un regolamento (n.537/14) che prevede ulteriori e più stringenti regole applicabili unicamente alle revisioni dei bilanci degli enti di interesse pubblico.

²⁷ Per interessanti spunti di confronto con il modello tedesco v. P. KINDLER, *La responsabilità dei revisori legali e delle società di revisione legale: un confronto tra le discipline italiana e tedesca*, in *Riv. soc.*, 2016, 6, 1124 ss.

rapporti interni tra debitori solidali²⁸, conformemente al combinato disposto degli artt. 1298 e 2055 c.c., la norma disciplina la responsabilità dei soggetti che hanno effettuato il controllo dei conti e del responsabile della revisione nei confronti della società di revisione.

Per vero, nel nostro ordinamento già operava un sistema di responsabilità c.d. “proporzionale” per i soggetti incaricati della revisione contabile. In quest’ambito, la scelta operata dal legislatore – e da taluni ritenuta discutibile – era stata quella di uniformare le regole applicabili al collegio sindacale a quelle del revisore. Stabilendo che i soggetti incaricati della revisione dovevano <<adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico>>, si abbandonava il precedente richiamo alla “diligenza del mandatario”²⁹.

²⁸ Va subito osservato che non si tratta, tuttavia, di un orientamento irrispettoso della volontà del legislatore europeo, di cui anzi deve ritenersi puntuale attuazione (per l’espressa segnalazione del legislatore italiano), giacché la direttiva 2006/43/CE impone agli Stati membri la previsione di <<sanzioni effettive proporzionate e dissuasive nei confronti dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile, qualora le revisioni legali dei conti non siano effettuate conformemente alle disposizioni di applicazione della presente direttiva (art. 30, direttiva 2006/43/CE)>>.

²⁹ Vale la pena ricordare che l’art. 2409-*sexies* c.c. stabiliva che i soggetti incaricati del controllo contabile erano sottoposti alle disposizioni dell’art. 2407 c.c. (riferito ai sindaci delle società) e ritenuti, pertanto, <<responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri>>.

Chiamato in causa, per effetto di tale *relatio*, l’art. 2407, comma 2, c.c. prevedeva la responsabilità solidale dei membri del collegio sindacale <<con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica>>.

Parimenti, anche con riferimento alle società di revisione iscritte nell’albo speciale tenuto dalla Consob, l’art. 164 T.u.f. disciplinava il regime di responsabilità mediante un espresso rinvio all’art. 2407 c.c. quale parametro di riferimento per configurare la natura e lo spettro di responsabilità inerente a detta attività. Tale responsabilità si doveva misurare coi particolari doveri dei revisori, previsti in linea generale in termini di controllo non solo formale della regolare tenuta delle scritture contabili, cui si aggiungeva un dovere di esame e di indagine sulla corretta rilevazione dei fatti gestionali nelle scritture contabili; ai doveri di controllo e di indagine si accompagnavano specifici poteri di acquisizione di documenti e di informazioni, nonché il dovere di svolgere accertamenti, ispezioni e controlli sulla società soggetta a revisione.

Tuttavia, per tali società di revisione era prevista soltanto una responsabilità solidale con gli amministratori <<per i fatti o omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero...>>, e non anche la responsabilità diretta per i danni derivanti dall’inadempimento dei loro doveri, come viceversa previsto dall’art. 2409-*sexies* c.c.

Ciò che appariva subito evidente è che, anche in tale circostanza così come per le società non quotate, la tecnica utilizzata dal legislatore risultava alquanto sibillina visto che l’art. 2407, comma 1, c.c. veniva dichiarato semplicemente applicabile alla società di revisione, senza che fosse previsto alcun vaglio di compatibilità, come avviene invece in altri contesti.

Il punto dolente è che le disposizioni ora richiamate presuppongono un'eguaglianza sostanziale dei condebitori, distinguendoli soltanto sulla base del diverso contributo dato alla causazione del danno³⁰. Al limite si potrebbe sostenere che la novella del 2010 abbia introdotto un'ipotesi di responsabilità proporzionale, che tuttavia non esclude quella solidale ma l'affianca³¹.

Il dato normativo previgente, rappresentato dall'art. 164, comma 2, T.u.f., che, nella versione originaria, richiamava la sola disposizione di cui al comma 1 dell'art. 2407 c.c., palesava l'intenzione del legislatore di non estendere anche ai revisori il regime di responsabilità solidale previsto, ai sensi del comma 2 della medesima norma, per sindaci ed amministratori³².

Tale interpretazione sembrava peraltro confermata dalla teorica del "contratto sociale", assunto l'affidamento riposto da parte degli investitori nello *status* professionale del revisore (v. *infra* § 7).

Quanto alla responsabilità verso i soci e i terzi, il riferimento all'art. 2407 c.c., che a sua volta chiama in causa espressamente l'art. 2395 c.c., faceva pensare tuttavia ad una sovrapposizione del tipo di responsabilità, sulla falsariga di quella degli

³⁰ Parrebbe più plausibile, allora, supporre che il legislatore abbia inteso lasciare impregiudicata tale responsabilità solidale, limitandosi però a specificare che la ripartizione della quota di essa tra coobbligati avvenga tenendo conto del contributo causale di ciascun condebitore solidale. Sul punto cfr. G. PRESTI, *La responsabilità del revisore*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2007, 1, I, 168; A. CALVO e F. RITROVATO, *Il controllo legale dei conti: la figura del revisore contabile alla luce della riforma societaria*, in *Società*, 2007, 1318.

³¹ La scomparsa del richiamo all'art. 2407 c.c. – che regola la responsabilità dei sindaci esponendoli alle stesse azioni risarcitorie cui sono esposti gli amministratori, tra queste segnatamente quella esercitabile dai creditori sociali e dal curatore nel fallimento – al quale i revisori legali risultavano sottoposti, non può che sorprenderci in negativo. Sugli effetti della scomparsa dei rinvii all'art. 2407 c.c., si vedano, tra gli altri, P. GIUDICI, *La responsabilità civile del revisore legale*, cit., 37 s.; E. TONELLI, *La responsabilità nell'esercizio dell'attività di revisione legale*, cit., 136 ss.; M. BUSSOLETTI, *Bilancio e revisione contabile*, cit., 1164, il quale rileva che «che la mancata *relatio* al 2407 potrebbe aver determinato l'uscita della disciplina della responsabilità del revisore dal circuito delle responsabilità sociali». Come sottolinea C. AMATUCCI, *La limitazione della responsabilità del revisore legale e la scadente tecnica legislativa italiana*, cit., 872, «il problema non si pone fino a quando il curatore esercita l'azione sociale di responsabilità. Quando invece questa è transatta o la società vi ha rinunciato o, ancora, si è prescritta, ai creditori sociali non resterà che l'azione individuale ex art. 2395 c.c. spettante ai singoli soci e ai terzi per il danno direttamente arrecato al loro patrimonio».

³² Cfr. G.E. COLOMBO, *La revisione contabile*, cit., 533; V. SANGIOVANNI, *La responsabilità della società di revisione*, cit., 702 s.

amministratori che viene, per opinione largamente maggioritaria, considerata extracontrattuale³³.

Va nondimeno segnalato che numerosi commentatori avevano sminuito l'importanza di tale distinzione alla luce del regime positivo in termini di prescrizione dell'azione (quinquennale) e di quello operativo in merito alla disciplina dell'art. 1225 c.c. e dell'assetto probatorio³⁴.

Il richiamo all'art. 2407 c.c. generava già di per sé una limitazione di responsabilità coerente col sistema. In primo luogo, il rinvio al terzo comma di tale articolo (azioni sociali, di massa e dei terzi) consentiva di estendere anche al revisore le disposizioni procedurali sulla responsabilità degli amministratori verso la società e verso i creditori sociali, verso i singoli soci e i terzi nei limiti della loro compatibilità.

In secondo luogo, tale richiamo rilevava per la responsabilità verso i terzi, ove il confine tra l'area di risarcibilità e non risarcibilità del danno sta nella sussistenza di un pregiudizio diretto nel patrimonio del socio o del terzo che non sia il riflesso del danno subito dalla società.

In terzo luogo, il rinvio consentiva di limitare il rischio di generare una responsabilità esterna dai confini indeterminati.

5.1. Il sistema italiano a doppio binario di responsabilità (individuale e solidale)

Nel quadro disciplinare vigente la scomparsa di tale *relatio* non è, dunque, priva di conseguenze, sia di ordine sistematico che di ordine pratico, a meno di non ritenere che a tale lacuna possa sopperirsi operando sul piano interpretativo attraverso l'applicazione delle suddette norme per analogia.

In giurisprudenza si è talora affermato che diversi atteggiamenti d'inosservanza di norme di comportamento professionale, quali quelli rivolti ad amministratori e

³³ Cfr. Trib. Milano 4.11.2008, cit., 531.

³⁴ Quantunque i termini di prescrizione dell'azione fossero i medesimi, la questione si riproponeva nel momento dell'instaurazione della controversia (*editio actionis*), in tema di oneri della prova e di prospettazione del danno patrimoniale risarcibile. In questi termini G. FACCI, *Il danno da informazione finanziaria inesatta*, Bologna, 2009, 270, ove numerosi riferimenti bibliografici (nt. 43); *contra* E. BARCELLONA, *Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti*, cit., 26 ss.

sindaci di società di capitali, possano determinare il simultaneo concorso delle due fattispecie di responsabilità³⁵. In altri casi, invece, la solidarietà passiva, prevista a favore del danneggiato, postula l'unicità del danno configurabile³⁶ e va pertanto esclusa se le condotte realizzate da più soggetti hanno leso separatamente interessi diversi del danneggiato³⁷.

Dovendosi «tener conto del diverso ruolo istituzionalmente svolto dall'amministratore – che gestisce e che se sbaglia o se è disonesto direttamente arreca un danno alla società e/o ai terzi – e dal vigilante che per negligenza non ha impedito il danno»³⁸, non vi è da sorprendersi, pertanto, se in dottrina più di qualche dubbio è stato sollevato sulla possibilità di far discendere dall'uso della locuzione «rapporti interni» una responsabilità proporzionale o «proporzionata»³⁹. Quest'ultima, infatti, limiterebbe il coinvolgimento del revisore ad una percentuale della colpa totale dei vari soggetti che hanno

³⁵ Cass. 10-09-2007, n.18939, e Cass. n.11410/2007.

³⁶ Cass. 18-07-2002, n.10403, cit.

³⁷ Vale la pena osservare in merito che l'esistenza di «frontiere mobili» di tutela fa sì che, nelle moderne realtà post-industriali, i modelli di responsabilità si orientino sempre più verso criteri oggettivi di imputazione. Come sottolinea A. DI MAJO, *La responsabilità contrattuale*, Torino, 1997, 88, «l'applicazione di regole contrattuali o extracontrattuali di responsabilità corre lungo un confine mobile. A seconda delle esigenze si assiste allo "straripamento" di regole contrattuali di tutela in settori che hanno riguardo ad interessi che non possono qualificarsi *stricto sensu* contrattuali o viceversa. Il che potrebbe dimostrare come, sovente, almeno per talune categorie di interessi, le "fonti" possano essere quasi fungibili. Potrebbe allora raccomandarsi che le diverse discipline abbiano ad avvicinarsi, per rendere meno vistoso l'effetto di "straripamento" dell'una (disciplina) verso l'altra».

Partendo da tale constatazione si possono trarre utili indicazioni per definire l'area di responsabilità della società di revisione nell'ambito della catena di controllo, in termini di responsabilità esclusiva (per attestazioni non veritiere o per violazione del segreto sui fatti o documenti dei quali abbiano avuto conoscenza in ragione del loro ufficio) *versus* responsabilità concorrente (in solido per atti o omissioni degli amministratori). A conferma di ciò vi è la constatazione che il compimento di attività illecite all'interno delle grandi società di revisione avviene spesso ad opera di esponenti delle stesse i quali non sono partecipi dell'interesse dell'azienda e possono orientarsi verso comportamenti speculativi consumando a proprio vantaggio la reputazione della società (circa la possibilità di graduare tale responsabilità in relazione al contributo effettivo al danno cagionato). Per ulteriori riflessioni cfr. G. DOMENICHINI, *Il collegio sindacale nelle società per azioni*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, XVI, Torino, 1985, 581 ss.; F. CHIOMENTI, *La solidarietà "dimezzata" (dalla Cassazione) dei sindaci con gli amministratori per i fatti o le omissioni dannose di questi*, in *Riv. dir. com.*, 1981, 1, II, 229 ss.

³⁸ Così C. AMATUCCI, *La limitazione della responsabilità del revisore legale e la scadente tecnica legislativa italiana*, cit., 876.

³⁹ Negli USA il legislatore americano ha per primo avviato il processo di rinuncia alla "joint and several liability", optando per il modello della "proportionate liability", in base al quale, tenendosi conto dell'effettivo contributo causale al danno, ognuno risponde solo per il suo comportamento.

contribuito a causare il danno, tenuto conto della condotta di ciascuno, nonché della natura e dell'estensione del nesso di causalità tra la condotta individuale ed il danno stesso. La regola della solidarietà impone, invece, una responsabilità illimitata della società di revisione chiamata a farsi carico anche della quota imputabile ad uno dei responsabili allorquando costui risulti insolvente⁴⁰.

Ne consegue che l'art. 15 amplia, e non di poco, l'ambito della responsabilità della società di revisione. Oltre a renderla responsabile per i fatti e le omissioni degli amministratori, tale norma ne accentua la responsabilità per effetto della combinazione che ha luogo tra responsabilità solidale e responsabilità illimitata.

Il principio di responsabilità proporzionata, che si è cercato di introdurre attraverso l'art. 15 del D.Lgs. n.39/2010, presenta criticità non trascurabili, relative soprattutto alla confusione che inevitabilmente si innesca tra rapporti interni e rapporti esterni. Mentre, infatti, nei primi <<non vi è alcun dubbio circa l'opportunità di attribuire rilevanza alla minore gravità dell'apporto causale di chi certifica positivamente un bilancio falso, rispetto alla condotta degli amministratori che hanno predisposto il bilancio stesso>>⁴¹, nei rapporti esterni sembra preferibile adottare una diversa impostazione per la quale: <<nei confronti dei terzi, indotti a prestare fiducia ad una società nel mercato finanziario in virtù della valutazione positiva fornita dal revisore contabile, la responsabilità degli amministratori che hanno predisposto un bilancio falso e quella dei revisori che hanno "garantito" la veridicità di tale rappresentazione nei confronti del "mercato" potrebbe e dovrebbe considerarsi equivalente>>⁴². Detto in termini più espliciti, <<mentre la responsabilità solidale consente di distinguere la responsabilità interna da quella

⁴⁰ Regola che C. AMATUCCI, *La limitazione della responsabilità del revisore legale e la scadente tecnica legislativa italiana*, cit., 875, non ha esitato a definire "superflua", <<posto che l'art. 1298 c.c. prevede la divisione tra i debitori solidali; ma che potrebbe trovare spiegazione nella volontà di ribadire un principio non presente in altri ordinamenti, come quello americano>>. In senso conforme cfr., pure, P. GIUDICI, *La responsabilità civile del revisore legale*, cit., 35; M. SPIOTTA, *La responsabilità civile del revisore legale in base all'art. 15 del D.Lgs. n.39/2010*, in *Giur. comm.*, 2012, 5, I, 699 ss.; M. BUSSOLETTI, *Bilancio e revisione contabile*, cit., 1149.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² *Ibidem*.

esterna, la responsabilità proporzionata reca con sé il difetto di equiparare due diverse prospettive>>⁴³.

La “vischiosità” che inevitabilmente si accompagna ad una simile impostazione sembra ulteriormente “aggravarsi” a fronte dell’incompatibilità di un tale meccanismo con l’affermazione di un regime di responsabilità fondato sull’imputazione colposa e non oggettiva. Ration per cui sembra più appropriato ritenere che in concreto <<[i]l revisore risponderà sempre e comunque e per intero nei confronti dei danneggiati, a prescindere dal grado di compartecipazione alla produzione del danno, ed in considerazione della sua maggiore solvibilità rispetto agli altri condebitori solidali>>⁴⁴.

Il modello di responsabilità sopra delineato, inoltre, induce a escludere l’applicabilità dell’art. 1227 c.c. nel caso di concorso tra il revisore e gli amministratori della società valutata⁴⁵. La dottrina maggioritaria pone in dubbio l’applicabilità di tale norma (che prevede, in caso di concorso del fatto colposo del creditore, un regime attenuato di responsabilità <<secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate>>) alla fattispecie in esame, in considerazione di taluni rilievi: tra questi, spicca la circostanza per cui gli

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ Così M. DE NADAI, *La «nuova» responsabilità dei revisori legali dei conti: criticità e disarmonie normative*, in *Banca, impr. soc.*, 2011, 3, 415. Nel tentativo di fornire una possibile soluzione al problema qui posto, l’Autore suggerisce <<l’individuazione di alcune classi di fattispecie alle quali applicare regimi differenziati, e ciò in modo da ancorare il regime di responsabilità solidale all’effettivo contributo causale>> (ivi, 417). È fuor di dubbio che, in assenza di qualsiasi elemento di temperamento, vi è il rischio concreto <<di alimentare un sistema contraddittorio e schizofrenico, nel quale, da una parte, si afferma il principio della responsabilità colposa e non oggettiva, e dall’altro lato, attraverso il meccanismo solidaristico, si annulla ogni tipo di graduazione di responsabilità in ragione del diverso contributo al danno cagionato>>.

⁴⁵ A tal proposito D. CASADEI, *La responsabilità della società di revisione*, Milano 2000, 112, sottolinea come altro settore <<in cui, in via generale, dalla dimostrazione dell’esistenza di una colpa è gioco forza prescindere, sia quello delle attività svolte da un soggetto collettivo che presenta un certo grado di organizzazione e sistematicità. Qui, anche se l’attività non è industriale, ma ad esempio professionale, i criteri soggettivi di imputazione risultano, da una parte, improbabili, come avviene se la complessità dell’organizzazione del lavoro fraziona il requisito psicologico della colpa tra tanti soggetti rispetto ai quali, individualmente considerata, quand’anche dimostrabile, è pressoché insignificante; dall’altra parte, i criteri soggettivi possono rivelarsi inopportuni o iniqui, vuoi perché non è giusto riversare sulla collettività i rischi dell’attività svolta, vuoi per esigenze di copertura del danno, posto che il più delle volte l’autore materiale dell’inadempimento o dell’illecito, quand’anche individuato, potrebbe non essere in grado di assicurarla. In sostanza, in queste ipotesi, oggetto del giudizio di responsabilità non possono essere tanto le modalità di una condotta quanto i criteri di organizzazione di un’attività>>.

amministratori, in quanto terzi rispetto alla società revisionata (alla stessa stregua dei revisori), rispondono per un autonomo titolo, a nulla rilevando la circostanza per cui essi sono organi della revisionata stessa⁴⁶.

Resta fermo, pertanto, il principio per cui la responsabilità del revisore è diretta nei confronti della società, dei soci e dei terzi per fatti propri e non solamente consequenziale a quella degli amministratori per i fatti e le omissioni di questi⁴⁷.

Come è stato osservato da autorevole dottrina, infatti, «se sussiste un'obbligazione negoziale o un obbligo legale di sorveglianza, il fatto del sorvegliato non può acquistare rilievo a favore del sorvegliante ai fini della diminuzione del risarcimento del danno». Ne consegue che se il sorvegliato cagiona (col concorso o no di terzi) pregiudizio a sé medesimo, «questo è proprio ciò che il sorvegliante era tenuto ad evitare: il verificarsi della lesione dannosa realizza quindi la fattispecie della violazione dell'obbligo di sorveglianza. Conseguentemente, l'obbligato è tenuto all'integrale risarcimento del danno e gli è consentito di liberarsi dalla sua responsabilità solo in quanto riesca a dimostrare che il fatto non è a lui imputabile per non averlo potuto impedire»⁴⁸.

In passato, la dottrina ha sempre negato che all'art. 2407 c.c. potesse attribuirsi una simile funzione istitutiva di responsabilità e ha contestato decisamente

⁴⁶ Sul punto M. FRANZONI, *Responsabilità delle società di revisione*, in *Danno resp.*, 2002, 12, osserva che qualora la società promuova l'azione nei confronti di amministratori, sindaci e società di revisione per il danno subito in conseguenza della falsità del bilancio, il revisore potrebbe eccepire alla società che «l'attività degli amministratori è stata a tal punto sofisticata che non ha potuto rilevare alcunché, ma oppone a questa il concorso di colpa essendo gli amministratori organo della stessa società, vittima dell'illecito». Dunque, prosegue l'A., non sarebbe corretto invocare l'art. 1227, comma 1, c.c., «proprio perché, in quella causa, gli amministratori sono terzi rispetto alla società, al pari della società di revisione. Si potrebbe allora sostenere che in quel caso il fatto degli amministratori costituisce caso fortuito e che, pertanto, l'evento dannoso non può essere considerato unitario, agli effetti dell'art. 2055, comma 1, c.c. Dubito che anche questa soluzione possa trovare accoglimento. Se il compito della revisione è proprio quello di svelare, di rendere trasparente, semplificare ciò che non può essere corretto, il solo fatto di aver fallito in quel compito è sinonimo di inadempimento».

⁴⁷ Cfr. G. PRESTI, *La responsabilità del revisore*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2007, 1, I, 162. Si pensi, in particolare, al danno subito dai terzi per aver fatto affidamento sul giudizio espresso dal revisore sui bilanci.

⁴⁸ Così C.M. BIANCA, *Inadempimento delle obbligazioni*, in *Commentario codice civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, vol. IV, Bologna-Roma, 1979, 420; a favore dell'applicabilità dell'art. 1227 c.c. si schiera C. CARNEVALI, *La responsabilità degli accountants e degli auditors*, in AA.VV., *Aspetti giuridici della certificazione del bilancio*, Milano, 1977, 26 ss.

quell'unica opinione contraria, che, invece, a detta norma intendeva per l'appunto imputare il senso di un espresso superamento in forza di legge del principio di relatività del contratto di revisione⁴⁹.

Eppure, a fronte di un testo normativo così esplicito (art. 2409-sexies c.c.), gli argomenti teorici sulla natura della responsabilità non sono parsi sempre decisivi. Si è sostenuto che <<continuare ad accumunare le responsabilità dei revisori con quella degli amministratori per via della solidarietà (discorso che è stato mantenuto), ad esempio, appare non corretto sotto il profilo dei ruoli, funzioni e responsabilità dei diversi soggetti della *governance* delle società: le responsabilità di chi amministra, decide ed opera sul mercato devono essere nettamente distinte da quelle di chi è chiamato a controllare e pronunciarsi esclusivamente sulla sostanziale correttezza di bilancio rispetto al quadro delle regole di riferimento e sulla regolare tenuta della contabilità>>⁵⁰.

Il che sembra coerente con il rilievo che gli amministratori della società revisionata e quella di revisione rispondono di distinti ed autonomi inadempimenti e, quindi, sono entrambi responsabili del danno arrecato alla società committente sebbene a diverso titolo e <<in relazione al danno da ciascuno di essi arrecato>>⁵¹.

⁴⁹ È di questo avviso E. BARCELLONA, *Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti*, cit., 9.

⁵⁰ Così A. CAVALIERE, *La nuova revisione legale dei conti*, Milano, 2010, 101. Per M.V. COZZI, *Tutela dei mercati finanziari e responsabilità della società di revisione*, Napoli, 2001, 72, <<il fondamento del dovere di controllo dei revisori è diverso: né la legge né il contratto pongono a carico della società di revisione un dovere di vigilanza specificamente finalizzato ad impedire il compimento di fatti dannosi da parte degli amministratori (...). La disciplina positiva della materia, prevedendo un controllo a posteriori dell'attività degli amministratori della società revisionata da parte della medesima società revisionata, evidenzia, anzi, che amministratori e revisori rispondono del danno a titolo diverso, in relazione a propri distinti e autonomi inadempimenti: il che induce ad escludere la configurabilità di un concorso di colpa (...). La soluzione che individua la fonte della responsabilità della società di revisione nella violazione di obblighi propri di questa, al di fuori di ogni concorso nell'inadempimento degli obblighi degli amministratori, comporta rilevanti conseguenze anche sul piano operativo>>. Da simili conclusioni discende infatti: <<a) che la società di revisione sarà tenuta all'integrale risarcimento del danno imputabile al proprio inadempimento in via diretta e immediata, potendo essa esimersi da responsabilità solo provando la non imputabilità della mancata o inesatta esecuzione della propria prestazione; b) che deve ritenersi non configurabile una responsabilità solidale tra amministratori e società di revisione, mancando il concorso di cause che costituisce presupposto per l'applicazione dell'art. 2055 c.c.>>. In senso conforme cfr. Cass. 18-07-2002, n.10403, cit.

⁵¹ Così M. NUZZO, *Commentario art. 164 T.u.f.*, in G. ALPA e F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*, II, Padova, 1998, 1509.

5.2. La rigida regola della solidarietà

La rigida regola della solidarietà – che mette sullo stesso piano coloro che hanno determinato il danno e coloro che avrebbero dovuto impedirlo e che espone i secondi (sindaci e revisori) al risarcimento dell'intero pregiudizio – impone di formulare qualche ulteriore considerazione al riguardo.

A rigor di logica, è coerente attribuire rilievo alla specifica funzione di sorveglianza che la società di revisione è chiamata ad espletare, qualora si condivida l'idea che riconduce la responsabilità in oggetto allo schema della cosiddetta "causalità efficiente".

La dottrina dominante non dubita sull'applicazione di siffatta tesi, con la conseguenza che, pur riconoscendosi la condotta colposa degli amministratori, non pare esservi altra strada se non quella di addossare in capo ai revisori l'intera mole del risarcimento⁵². Altri, come si è detto sopra, propendono per l'applicabilità del regime di responsabilità solidale tra amministratori e revisori, in base al disposto dell'art. 2055 c.c., anche se tale responsabilità si manifesta solo qualora la società di revisione non abbia cercato di evitare il danno attraverso anche l'utilizzo dei limitati poteri che ha a disposizione (denuncia al collegio sindacale, non certificazione del bilancio).

Per uscire da questa *empasse*, come è stato già sostenuto in passato, l'adozione di un sarebbe soluzione più congeniale quella di applicare un sistema di *proportionate liability*, in guisa tale da circoscrivere l'area della responsabilità entro limiti ragionevoli⁵³. Sotteso a tale soluzione vi è l'intento di evitare la proliferazione

⁵² Secondo C. AMATUCCI, *La limitazione della responsabilità del revisore legale e la scadente tecnica legislativa italiana*, cit., 876, ad ogni buon conto, è da escludere che si possa giungere a legittimare una rivalsa dei vigilanti verso gli amministratori <<per l'intero importo da essi sborsato>>; Resta comunque impregiudicata la diversa natura della responsabilità della società di revisione *per culpa in vigilando*, <<rispetto all'autore dell'illecito che, pertanto, non dovrebbe poter agire in rivalsa (neppure nell'ipotesi che l'intero danno si sarebbe evitato con l'intervento del revisore)>>. Con ciò l'Autore intende sostenere che <<[d]al momento che una quota di danno imputabile ai soli revisori non ricorre quasi mai, la previsione nella novella di una responsabilità parziaria tra debitori solidali – aventi, giova rimarcarlo, un ben diverso ruolo nella causazione del danno - non può, dunque, che funzionare come una rivalsa "a senso unico">>. Nello stesso senso cfr. G. CAVALLI, *I sindaci*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G. B. Portale, vol. 5, Torino, 1988, 178.

⁵³ Cfr. P. MONTALENTI, *La società quotata*, cit., 312, secondo cui il revisore rischia di diventare <<la deep pocket da cui si attinge per il risarcimento>>. Gli effetti che si producono per questa via, sia sul piano dell'efficienza sia sul piano dell'equità, – nota l'A. (ivi, 267) – sono evidenti: <<si incrina,

incontrollata ed incontrollabile delle cosiddette *deep pocket actions*, le quali avrebbero come ulteriore conseguenza il rifiuto all'emanazione dei giudizi da parte delle agenzie di *rating* oppure il rilascio degli stessi a prezzi più elevati⁵⁴. I maggiori costi relativi alla copertura della responsabilità solidale verrebbero giocoforza trasferiti sul committente e, in ultima analisi, sugli stessi risparmiatori⁵⁵.

Riguardo a quest'ultimo punto, è d'uopo precisare che la responsabilità individuale illimitata del revisore non è attenuata dal concorso di condotte altrui perché ancorata: a) al controllo non solo formale della regolare tenuta delle scritture contabili; b) al potere/dovere di esame e di indagine sulla corretta rilevazione dei "fatti gestionali" nelle scritture contabili, con dovere di svolgere esami, accertamenti e controlli a campione sulla società soggetta a revisione, esame dei fattori di rischio di operazioni rilevanti o di poste attive o passive, e dell'andamento generale della società⁵⁶.

per dirla sinteticamente, il pernicioso fenomeno della *deep pocket*, per cui, individuato il soggetto economicamente solido, il risarcimento viene a gravare soltanto su quest'ultimo, infrangendosi vanamente ogni tentativo di agire in regresso nei confronti dei responsabili primari dell'illecito>>.

⁵⁴ È opportuno secondo F. VELLA, *I controlli interni e la revisione contabile nella riforma delle società non quotate*, in *Dir. banca merc. fin.*, 2000, 31, segnalare <<l'esigenza di contemperare l'effetto disciplinare che la responsabilità civile del revisore ricopre nello stimolare una operatività più attenta e coerente con i criteri di diligenza professionale, con il pericolo di un'esplosione delle forme di responsabilità che finirebbe non solo con l'aver effetti distorsivi sulla allocazione dei costi della patologia, ma anche con il pregiudicare la stessa qualità della revisione e con l'incrementare in misura del tutto sproporzionata i costi per i revisori e per le imprese controllate>>. Come riportato da P. GIUDICI, *La responsabilità civile del revisore legale*, cit., 34, la riduzione della responsabilità del revisore legale può essere raggiunta attraverso l'impiego di diversi strumenti normativi, vuoi di stampo processuale vuoi di diritto sostanziale. Quelli che a livello internazionale riscuotono maggiore interesse sono <<la fissazione di un limite (fisso o variabile) di responsabilità e l'eliminazione del vincolo di solidarietà nell'adempimento dell'obbligazione che lega il revisore agli amministratori della società che ha conferito l'incarico>>. Il primo è stato adottato dal legislatore tedesco, mentre il secondo è stato introdotto nell'ordinamento statunitense, sebbene limitatamente alla responsabilità del revisore nei confronti degli investitori del mercato mobiliare. Per una panoramica più ampia delle varie opzioni si rimanda a G. PRESTI, *La responsabilità dei revisori*, cit., 164 ss.

⁵⁵ Più precisamente, come rileva M. MAGGIOLINI, *Commento sub art. 2409-ter*, in *Commentario alla riforma delle società*, cit., 414, <<la solidarietà potrebbe altresì indurre: a) gli investitori, consapevoli di poter contare sulla garanzia costituita dalla responsabilità della società di revisione, a diventare meno attenti ai loro investimenti, con conseguente spreco di risorse; b) un notevole aumento delle transazioni per i revisori i quali potrebbero preferire un danno limitato, ma immediato, al rischio di essere a distanza di tempo erroneamente giudicati responsabili per l'intero danno>>.

⁵⁶ Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n.139, recependo gli artt. 34 e 35 della direttiva 2013/34/UE, ha ampliato le funzioni attribuite al revisore legale dei conti riconoscendogli nuove competenze in tema di relazione sulla gestione (redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 2428 c.c.). In particolare, il nuovo art. 14 del D.Lgs. n.39/2010, modificato per ampliare il giudizio di coerenza del revisore,

Ne consegue che l'eventuale riscontro di un concorrente contributo causale di condotte illecite o omissive altrui (quali, ad esempio, il riscontro di una mancanza di controllo di vigilanza sull'attività del revisore da parte di enti o soggetti ad esso preposti) non potrebbe mai attenuare la responsabilità primaria della società di revisione, potendo semmai costituire la premessa dell'affermazione di un vincolo di solidarietà tra i diversi corresponsabili nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, sulla scorta del già enunciato principio di responsabilità solidale di cui all'art. 2055, commi 1 e 2, c.c.

In ogni caso, sia ben chiaro, l'esercizio delle funzioni di revisione contabile non può, né deve, consistere nel sottoporre ad esame il merito dell'attività gestionale⁵⁷. a costo di sembrare ripetitivi, il revisore <<deve verificare la legalità della rappresentazione contabile, non dovendo né valutare nel merito le scelte economiche e finanziarie operate dagli amministratori, né (...) esprimere giudizi o prognosi circa le sorti economiche della società cliente>>⁵⁸.

introduce due nuovi compiti da espletare attraverso la relazione di revisione: i) esprimere un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione ai principi civilistici e contabili applicabili; ii) predisporre una dichiarazione di segnalazione di errori significativi nella relazione sulla gestione. Tale dichiarazione dovrà essere redatta sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto, acquisite durante lo svolgimento dell'attività di revisione.

⁵⁷ Cfr. S. FORTUNATO, *Commento sub art. 2409-ter*, cit., 820; M. CARATTOZZOLO, *Il bilancio d'esercizio*, Milano, 1998, 873; e già A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, cit., 227 ss.

⁵⁸ Così M. MAGGIOLINI, 2005 *Commento sub art. 2409-ter*, cit., 437. Nell'esercizio del proprio giudizio professionale il revisore non deve considerare l'effetto di controlli eventualmente identificati a fronte di detti rischi. I fatti gestionali finiscono in tal modo per essere sottoposti al controllo diretto del revisore e le rilevazioni contabili vanno esaminate dal revisore in relazione alla verifica della loro idoneità a rappresentare correttamente i fatti gestionali. L'opposta interpretazione, che vorrebbe si accogliesse acriticamente la "dimensione fattuale" alla stregua di un dato presupposto, e non soggetto a vaglio critico, era già stata superata dalla dottrina pressoché totalitaria sotto il regime previgente e risulta smentita dal legislatore della riforma societaria del 2003, che ha chiarito come tanto la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione, quanto la valutazione della rispondenza delle scritture contabili agli accertamenti eseguiti costituiscano passaggi fondamentali intermedi nel processo di emissione del giudizio di bilancio. Con la conseguenza che la responsabilità del revisore risulta estesa non solo <<alle osservazioni delle regole formali, ma, sulla base di un'analitica rappresentazione dei fatti di gestione, alla certificazione della conformità delle scritture contabili e delle prospettive di continuità aziendale, alla correttezza sostanziale della condotta societaria>> (Cons. St. 28-04-1998, n.570, in *Foro amm.*, 1998, 1133; T.A.R. Lazio 21.3.1997, n.480, in *Foro it.*, 1997, III, 309). In senso conforme, M.G. BUTA, *La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, cit., 20, sostiene che <<l'attività di revisione non potrà quindi limitarsi alla verifica della contabilità sociale (libri scritture, rilevazioni), ma dovrà consistere anche in indagini volte a riscontrare l'effettiva corrispondenza di quei libri, scritture e rilevazione con i fatti gestionali>>. In senso conforme cfr. E. BARCELLONA, *Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti*, cit., 272; F. BONELLI, *Responsabilità delle società di revisione nella*

Su tali profili l'esperienza giurisprudenziale appare interessante in ragione del dibattito instauratosi ormai diversi anni orsono. Gli è che, come osservato anche da pronunce risalenti nel tempo, i compiti della società di revisione <<non esauriscono l'attività di controllo sull'operato degli amministratori, spettando al solo collegio sindacale di "controllare l'amministrazione della società e vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo", cioè di esercitare un controllo, anche di merito (...)>>⁵⁹.

Né, dunque, sembra doversi riconoscere particolare rilievo al fatto di opporre alle valutazioni del revisore il diverso parere espresso dal consiglio di amministrazione e condiviso dal collegio sindacale allorché <<l'attore si limiti a segnalare una diversità di giudizi tra organi sociali e società di revisione e non invece (come sarebbe necessario al fine di ottemperare ad un onere pur minimale di <<allegazione>>) ad individuare un vizio logico o che di fatto segnerebbe il lavoro dei revisori>>⁶⁰.

Quanto, invece, all'intenzione di contrapporre una diversa valutazione espressa dal collegio sindacale nella propria relazione al bilancio, ci si limita a richiamare le

certificazione obbligatoria e volontaria dei bilanci, in *Riv. soc.*, 1979, 968 ss.; M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., 38 ss.; A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, cit., 134 ss.; R. CALDARONE e G. TUCCI, *La responsabilità nell'esercizio dell'attività di revisione e certificazione del bilancio: prime pronunce della giurisprudenza e tendenze evolutive*, in *Giur. comm.*, 1995, I, 297; P. VALENSISE, *Commento sub artt. 161-164*, cit., 822 ss.; P. BALZARINI, *Commento sub art. 159*, in *La disciplina delle società quotate nel Testo Unico della finanza. D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58*. Commentario a cura di P.G. Marchetti e L.A. Bianchi, Milano, 1806, 1870, 1999.

Orbene, gli oggetti ultimi della revisione sono gli eventi di gestione, in quanto il controllo si esplica sulla loro contabilizzazione. Diversamente, per M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., 38, <<si arriverebbe all'assurdo che il controllo di regolarità si ridurrebbe alla verifica delle formalità estrinseche ed intrinseche di tenuta delle scritture contabili, con la conseguenza che dovrebbe considerarsi ineccepibile un bilancio le cui risultanze corrispondano a quelle desumibili da scritture contabili che rispettino le formalità di tenuta, anche quando le loro risultanze siano totalmente fittizie>>. Su posizioni affini S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., 187; P. BALZARINI, *Commento sub art. 159*, in *La disciplina delle società quotate nel Testo Unico della finanza*, cit., 1999, 1806; R. COSTI, *Il mercato mobiliare*, Torino, 2010, 337, per il quale <<solo un controllo sulla correttezza delle registrazioni di "base" consente poi al bilancio di fornire anche al mercato una rappresentazione fedele della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società quotata>>.

⁵⁹ Trib. Milano 18-06-1992, in *Giur. it.*, 1993, I, 2, 7.

⁶⁰ Così Trib. Milano 25-07-2008, n.9892, in *Società*, 2009, 3, 311. Così come, ad esempio, in linea con tali attente considerazioni, non diverso rilievo potrebbe <<d'altro canto riconoscersi alle autonome valutazioni proposte dalla nuova società incaricata della revisione, che peraltro hanno avuto evidentemente ad oggetto i dati relativi all'esercizio successivo>>.

osservazioni già anticipate sopra, secondo cui <<le diverse opinioni manifestate potrebbero al più "introdurre" una puntuale individuazione dei vizi che si intendano contestare, ma certamente "non sostituire" la relativa esigenza di specifica "allegazione" né tantomeno esaurire addirittura il giudizio>>⁶¹.

Eppure l'esperienza delle Corti d'Oltreoceano dovrebbe insegnarci che non sempre è da privilegiare la funzione reintegrativa del risarcimento a discapito di una distribuzione effettiva delle percentuali di responsabilità; sarebbe sufficiente soffermarsi sull'evoluzione del regime di responsabilità delle società di revisione negli USA per comprendere che, con circa settant'anni di ritardo, l'Italia sta percorrendo il medesimo cammino, alla ricerca di un punto di equilibrio nella distribuzione del rischio legato ad una negligente attività di revisione.

Si ritiene, pertanto che, sebbene il singolo investitore, in presenza di un soggetto preposto specificamente ad un'attività di controllo, non sia tenuto ad intraprendere onerose indagini nello stesso senso, ciò nondimeno non risulta corretto enfatizzare la funzione di sorveglianza, al punto da spingerla fino alla ricerca, senza limiti, di ogni tipo di violazione o frode.

5.3. La responsabilità in via eventuale e solidale delle persone fisiche che hanno svolto l'attività nell'interesse della società di revisione

Analogamente alle previgenti disposizioni di cui agli artt. 2409-sexies, comma 2 c.c., e 164, comma 2, T.u.f., il secondo comma dell'art. 15 del D.Lgs. n.39/2010 disciplina la responsabilità dei soggetti che hanno effettuato il controllo contabile e del responsabile della revisione nei confronti della società di revisione⁶².

Come osservato da un'attenta dottrina, il testo in commento <<non sembra distinguersi per chiarezza, in quanto vi si afferma, da un lato, che il responsabile della revisione ed i dipendenti che hanno collaborato alla revisione stessa sono

⁶¹ *Ibidem*.

⁶² Si noti che mentre l'art. 2409-sexies, comma 2, c.c. stabiliva che <<nel caso di società di revisione i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido con la società medesima>>, nell'art. 164, comma 2, T.u.f. si affermava che <<i responsabili della revisione e i dipendenti che hanno effettuato l'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido con la società di revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati>>.

responsabili in solido tra loro e con la società di revisione legale per i “danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati”; dall’altro, si aggiunge che sono responsabili entro i limiti del proprio effettivo contributo al danno cagionato>>⁶³.

Un primo problema interpretativo che si è imposto all’attenzione degli interpreti discende dal mancato richiamo nel secondo comma della formula “nei rapporti interni tra i debitori solidali”, che è invece utilizzata nell’art. 15, comma 1. Va da sé che la conseguenza più immediata di tale distonia <<non può che consistere nell’estensione del criterio del “contributo effettivo” ai rapporti esterni, come limitazione alla pretesa del creditore, in luogo dell’efficacia esclusivamente interna che tale criterio riveste nell’ambito della disciplina di cui al comma primo>>⁶⁴.

In particolare, le enunciazioni contenute nel primo e nel secondo comma dell’art. 15 sono antinomiche, poiché <<la responsabilità solidale espone per definizione il soggetto tenuto a risarcire il danno al rischio di pagare oltre quanto sarebbe a lui imputabile sulla base di una ripartizione individuale (parziaria) del danno fondata su stretti criteri di causalità giuridica>>⁶⁵.

Ciò a prescindere dal fatto che il nesso eziologico tra la violazione dei doveri di controllo ed il danno prodotto deve in ogni caso essere provato affinché il danno sia imputabile. Il revisore è infatti responsabile per i fatti commessi dai soggetti posti sotto la sua vigilanza, e può risultare difficile distinguere il suo contributo

⁶³ Così G. CIERVO, *La responsabilità civile del revisore legale alla luce del D.Lgs. n.39/2010*, in *Il nuovo diritto delle società*, 2010, 80; conf. M. SPIOTTA, *La responsabilità civile del revisore legale in base agli art. 15 del D.Lgs. n.39/2010*, cit., 702 ss.

⁶⁴ *Ibidem*.

⁶⁵ In questi termini ancora G. CIERVO *La responsabilità civile del revisore legale alla luce del D.Lgs. n.39/2010*, cit., 81; e in senso conforme P. GIUDICI, *Il dibattito sulla limitazione di responsabilità delle società di revisione: la prospettiva italiana*, in P. Balzarini, G. Carcano e M. Ventoruzzo (a cura di), *La società per azioni oggi. Tradizione, attualità e prospettive*, Milano, 2007, 972. Dinanzi a questo annoso nodo interpretativo, C. AMATUCCI, *La limitazione della responsabilità del revisore legale e la scadente tecnica legislativa italiana*, cit., 878, si chiede <<se tale responsabilità parziaria, o proporzionata che dir si voglia, valga anche nei rapporti esterni, in tal modo urtando però con la prima parte della disposizione che ha espressamente sancito la solidarietà. Delle due l’una: o nei confronti dei terzi c’è solidarietà o c’è parziarietà>>. Per un’analisi più dettagliata dei diversi percorsi che l’interprete può esplorare per superare tale antinomia v. E. TONELLI, *La responsabilità nell’esercizio dell’attività di revisione legale*, cit., 175 ss.

effettivo nella produzione del danno, rispetto a quello dei soggetti sottoposti alle sue dipendenze⁶⁶.

Si aggiunga, poi, che un'ulteriore dimostrazione della tecnica redazionale assai discutibile utilizzata dal legislatore può essere ravvisata nel "tralasciato" richiamo ai soci che si riscontra nell'art. 15, comma 2, D.Lgs. n.39/2010, che invece compare al primo comma del medesimo articolo. Sicché, mentre per un verso il revisore e la società di revisione sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi, dall'altro, parrebbe che la responsabilità del singolo revisore e del responsabile della revisione in solido con la società di revisione sia rivolta esclusivamente nei confronti della società che ha conferito l'incarico e dei terzi danneggiati⁶⁷.

Non v'è dubbio che, al pari di quanto statuito nel regime previgente (ex art. 164, comma 2, T.u.f.), la scelta ribadita dal legislatore nel 2010 è stata dunque quella di identificare una pluralità di responsabili, uniti fra di loro (e nei confronti del danneggiato) dal vincolo della solidarietà. Indubbiamente, la presenza di più responsabili verso cui rivolgere la pretesa risarcitoria facilita la soddisfazione dei danneggiati, poiché implica una pluralità di patrimoni che possono essere "aggredditi". Se la società di revisione non dovesse avere risorse sufficienti per risarcire tutti i danni causati, i relativi mezzi potrebbero essere reperiti presso i responsabili della revisione oppure presso i dipendenti. Ancor prima, la previsione di una responsabilità solidale serve a responsabilizzare coloro che pongono in essere l'attività di revisione contabile⁶⁸. E, si aggiunga, il rischio di essere chiamati

⁶⁶ Secondo P. GIUDICI, *La responsabilità civile del revisore legale*, cit., 34, l'introduzione di meccanismi di responsabilità "parziaria" finirebbe inevitabilmente col complicare la posizione dell'attore, <<chiamato a determinare e provare la precisa incidenza causale assunta dall'illecito del revisore>>, dovendo a tal fine cimentarsi nel diabolico compito di separare con estrema esattezza <<il contributo causale degli attori da quello dei sorvegliati>>.

⁶⁷ Così G. CIERVO *La responsabilità civile del revisore legale alla luce del D.Lgs. n.39/2010*, cit., 83; conf. E. TONELLI, *La responsabilità nell'esercizio dell'attività di revisione legale*, cit., 2012, 135 ss.

⁶⁸ I dipendenti, che eseguono (benché in parte) le procedure di revisione, sono professionisti, in quanto ausiliari in senso lato del soggetto incaricato, e con lui, pertanto, concorrono all'assunzione di responsabilità in caso di danno. È bene chiarire che dal punto di vista soggettivo, il responsabile della revisione contabile deve essere socio o amministratore della società di revisione e iscritto nel registro dei revisori contabili. I dipendenti sono invece legati alla società di revisione da un rapporto di lavoro subordinato.

a rispondere dovrebbe essere un forte incentivo a una condotta ispirata alla massima diligenza⁶⁹.

Per vero, il regime di responsabilità dei responsabili della revisione e dei dipendenti finisce per non modificarsi rispetto al passato⁷⁰, posto che il limite del contributo effettivo al danno non aggiunge nulla di nuovo ad un regime di solidarietà comunque fondato – com'è ovvio – sul contributo causale dell'omessa vigilanza⁷¹.

L'amministratore o il socio della società di revisione che ha sottoscritto la relazione sul bilancio risponde per inadempimenti propri a titolo contrattuale, perché agisce in nome proprio oltre che come rappresentante della società di revisione. Seppure indirettamente, egli entra a far parte del contratto di revisione che lo obbliga alla diligente esecuzione dell'incarico direttamente nei confronti della società revisionata.

Sicché, qualora sia stata citata in giudizio la sola società di revisione, mentre non risultino convenuti né i responsabili della revisione né i dipendenti che hanno effettuato l'attività di revisione, giunti a una condanna della società di revisione e al successivo pagamento di quanto dovuto, sarà – se del caso – possibile esercitare azioni di regresso⁷². Fermo restando che «queste azioni di regresso hanno

⁶⁹ Al riguardo, cfr. M.G. BUTA, *La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, cit., 281 ss.

⁷⁰ Si tenga presente che in seguito delle novità recate dal D.Lgs. n.135 del 17 luglio 2016, attuativo della direttiva 2014/56/UE e modificativo del D.Lgs. n.39/2010, entra in vigore l'obbligo, per la società di revisione legale, di adottare procedure specifiche interne di segnalazione, da parte del proprio personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni potenziali o effettive della disciplina in materia di revisione atti o fatti che possano costituire violazioni potenziali o effettive della disciplina in materia di revisione legale dei conti (si veda al riguardo il nuovo art. 26 D.Lgs. n.39/2010). Per un primo commento si rimanda, tra gli altri, a S. BALSAMO TAGNANI, *La riforma della revisione legale dei conti nell'Unione europea: l'adozione della direttiva 2014/56/UE e del regolamento UE n.537/2014*, in *Contr. Impr./Europa*, 2016, 1, 375 ss.; F. BALLARIN, *La riforma europea della revisione legale: principali novità*, in *Amm. fin.*, 2015, 1, 32 ss.; C. SOTTORIVA, *Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014 e regolamento (UE) n.537/2014. La riforma europea della revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidati*, in *Controllo nella società e negli enti*, 2014, 2, 283 ss.; S. BIANCHI, *La riforma europea della revisione legale*, in *Contabilità, finanza e controllo*, 2014, 8/9, 5 ss.

⁷¹ Sul punto sembra lecito osservare, come peraltro tiene a precisare G. CIERVO *La responsabilità civile del revisore legale alla luce del D.Lgs. n.39/2010*, cit., 82, che «il legislatore italiano, strattonato da un lato dai promotori dell'introduzione nel nostro ordinamento della tecnica di responsabilità statunitense, dall'altro dalla riluttanza ad abbandonare le regole della responsabilità civile del nostro ordinamento, ha creato un testo che è al tempo stesso ibrido ed incoerente nel prevedere una responsabilità solidale ma solo nei limiti del contributo effettivo al danno».

⁷² È di questo avviso V. SALAFIA, *Revisione obbligatoria e responsabilità*, in *Società*, 2009, 76.

successo se si riesce a dimostrare in che misura altri soggetti, diversi dalla società di revisione, si sono resi responsabili della causazione del danno. Bisogna, in altre parole, procedere a un frazionamento delle responsabilità>>⁷³.

È interessante rilevare, tuttavia, che la responsabilità della società di revisione non è necessariamente collegata ad un accertamento di responsabilità colposa o dolosa dei suoi dipendenti, <<poiché le norme che regolano l'*audit* delle società quotate sono indirizzate alla società di revisione in quanto unico soggetto – persona giuridica – abilitato a svolgere detta attività. Sicché non si tratta di responsabilità indiretta dell'ente per attività di persone fisiche, alla stregua dell'art. 2049 c.c., ma di responsabilità diretta che si riflette, in via discendente, nella sfera delle persone fisiche che hanno agito nel suo interesse (è paragonabile pertanto al modello di responsabilità della società controllante oggi prevista anche nell'art. 2497 c.c. in riferimento all'attività di controllo e di direzione del gruppo)>>⁷⁴.

6. Natura delle obbligazioni assunte dalla società di revisione: obbligazione di mezzi vs obbligazione di risultato

Esistono aree di coincidenza tra inadempimenti generatori di responsabilità contrattuale e lesioni rilevanti ai fini della tutela extracontrattuale. In giurisprudenza, difatti, è pacifico che diversi atteggiamenti di inosservanza di norme di comportamento professionale, legislativamente normati, quali quelli rivolti agli amministratori e ai sindaci di società di capitali, possono determinare il simultaneo concorso delle due fattispecie di responsabilità – contrattuale ed extracontrattuale – verso la società, i soci e i creditori⁷⁵.

Sebbene non vi sia uniformità di opinioni in merito, per la verifica di tale assunto la dottrina utilizza la distinzione civilistica tra obbligazioni di mezzi e di risultato.

La catalogazione dell'obbligazione assunta dalla società di revisione in termini di obbligazione "di risultato" ovvero "di mezzi" dipende, a sua volta, anche dalla

⁷³ Così V. SANGIOVANNI, *La responsabilità extracontrattuale della società di revisione nel caso Parmalat*, cit., 531.

⁷⁴ Trib. Milano, sez. VIII, 4.11.2008, cit.

⁷⁵ V. Cass. n.18939/2007 e Cass. n.11410/2007.

previa soluzione del problema relativo alla portata dell'incarico: se il revisore cioè debba garantire il vero o se, al contrario, rilevi la circostanza dell'adempimento diligente⁷⁶. Individuare l'oggetto della prestazione, consente pertanto di valutare se il debitore ha adempiuto in modo esatto⁷⁷.

Del resto, come attentamente precisato, tale ripartizione, <<se non può essere utilizzata per introdurre una differenziazione sul piano della disciplina della responsabilità – essendo innegabile che tutti i profili di responsabilità del professionista intellettuale, siano essi connessi ad obbligazioni di mezzi o di risultato, debbono essere ricondotti nell'ambito della disciplina generale dell'inadempimento delle obbligazioni – può, tuttavia, essere mantenuta su un piano meramente descrittivo, per stabilire a che cosa sia tenuto il debitore di una certa obbligazione>>⁷⁸.

Sicché, quando trattasi di obbligazione di risultato, l'attività del revisore dovrà mirare alla ricerca del falso (cioè, alla scoperta di possibili frodi da parte degli amministratori), ovvero sia di sostanziale attendibilità della contabilità⁷⁹. Mentre, nel caso di obbligazioni di mezzi, l'attività del revisore non sarà finalizzata a garantire il vero, ovvero sia a garantire la scoperta del falso, e ciò a prescindere dalla diligenza impiegata nell'espletare l'incarico.

Nel primo caso, va da sé che la mancanza di risultato implica inadempimento e ciò a prescindere dall'eventuale asserito comportamento diligente da parte del

⁷⁶ Cfr. E. TONELLI, *La responsabilità nell'esercizio dell'attività di revisione legale*, cit., 157.

⁷⁷ Cfr. M. PARADISO, *La responsabilità medica: dal torto al contratto*, in *Riv. dir. comm.*, 2001, 329; M. FRANZONI, *Le obbligazioni di mezzi e di risultato*, in *Trattato delle obbligazioni*, cit., 1343.

⁷⁸ Così G. FACCI, *Il danno da informazione inesatta nell'attività di revisione contabile*, in *Resp. civ. prev.*, 2007, 2025; cui adde E. TONELLI, *La responsabilità nell'esercizio dell'attività di revisione legale*, cit., 163, il quale si interroga sull'utilità di distinguere ancor oggi tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato: <<se l'inadempimento (nelle obbligazioni di mezzi, la colpa) non è più per il creditore oggetto di attività asseverativa (prova), bensì solo di attività assertiva (allegazione), allora il valore della distinzione, da giuridico, diviene eminentemente descrittivo, e vale solo a designare un diverso contenuto che la prestazione dedotta in obbligazione può assumere>>.

⁷⁹ Come ricorda E. TONELLI, *La responsabilità nell'esercizio dell'attività di revisione legale*, cit., 157 <<facendo incombere sul revisore la ricerca del vero (...) non si aggrava eccessivamente la sua posizione, giacché l'attività di revisione è sempre di più un'attività standardizzata, basata su regole sufficientemente specifiche e condotta con l'ausilio di procedure fisse e, quindi, non consente ampi margini di scarto dal risultato atteso; ciò garantirebbe, nella quasi totalità dei casi, di arrivare ad un risultato di veridicità>>. In questo senso cfr., anche, VALENSISE, *Commento sub artt. 161-164*, cit., 891; FORTUNATO, *Commento sub art. 2409-sexies*, cit., 847; M.G. BUTA, *La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, cit., 73.

professionista. Al più si può ipotizzare che seguendo un comportamento tecnicamente corretto – potremmo dire applicando correttamente i principi di revisione – è possibile raggiungere il risultato desiderato, ovvero, nel caso di specie più ricorrente, emettere una relazione sul bilancio che tenga effettivamente conto delle condizioni dell'impresa⁸⁰.

L'obbligazione di mezzi, per contro, richiede al debitore soltanto la diligente osservanza del comportamento pattuito, indipendentemente dalla sua fruttuosità rispetto allo scopo perseguito dal creditore. Per cui, salve le ipotesi di negligenza o imperizia, il revisore non sarebbe tenuto a rispondere per la mancata scoperta di frodi o altre dolose irregolarità⁸¹.

Stante il previgente regime, la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico di cui all'art. 2407 c.c. risultavano l'unico criterio per determinare concretamente il contenuto dei doveri posti in capo ai revisori, con conseguente impossibilità di ricondurre la fattispecie alle obbligazioni di risultato. Il richiamo al principio di diligenza, espresso dal comma 1 dell'art. 2407 c.c., implicava che la responsabilità del revisore dovesse essere valutata con riferimento alla natura dell'attività esercitata e, pertanto, facendo riferimento alla diligenza media dei soggetti operanti nel medesimo settore.

Anche la qualificazione del contratto di revisione contabile quale contratto di prestazione d'opera intellettuale depone in tal senso poiché conduce a configurare l'obbligazione del revisore come un'obbligazione di mezzi e non di risultato⁸², con evidenti conseguenze collegate principalmente all'onere della prova.

⁸⁰ G. ALPA, Deterrence e responsabilità: il caso delle società di revisione, in *Resp. civ. prev.*, 2007, 2245 s.; V. SALAFIA, *Alcune questioni in materia di revisione contabile istituita volontariamente, nello stesso senso*, cit., 1184; E.E. BONAVERA, *Questioni in tema di adempimento dell'incarico affidato alla società di revisione*, in *Società*, 2009, 3, 320. In altre parole, «la corretta applicazione – secondo il grado di diligenza professionale dovuto dalla società di revisione – delle regole cui soggiace l'attività di revisione contabile, ai dati contabili che essa vaglia, conduce necessariamente ad un giudizio che è il risultato, appunto, della diligenza professionale esplicata dalla società di revisione».

⁸¹ F. BONELLI, *Responsabilità della società di revisione nella certificazione*, cit., 989.

⁸² Si tratta, invero, di una conclusione largamente condivisa dalla dottrina: cfr., tra gli altri, F. GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, III, in *L'impresa e le società*, a cura di F. Galgano, 2 ed., Padova, 1999, 428 ss.; B. LIBONATI, *La revisione volontaria: effetti*, in *Giur. comm.*, 1979, I, 637; B. QUATRARO, *La responsabilità civile delle società di revisione e la responsabilità penale del revisore contabile*, in *AA.VV., Il controllo legale dei conti*, diretto dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano,

Chiarito che nel caso di obbligazione di mezzi, il contenuto della prestazione non è predeterminato (art. 1176 c.c.), è il creditore chiamato a definire il comportamento che configura adempimento dell'obbligazione dedotta in contratto, ricorrendo alle *leges artis* dello specifico settore professionale⁸³, e quindi a dimostrare, successivamente, la non conformità della condotta tenuta dal debitore rispetto allo *standard* pattuito, indicando quale regola dell'arte è stata violata⁸⁴.

Per contro, è evidente come la qualificazione dell'obbligazione del revisore in termini di risultato consenta di valutare, anche a costo di evidenti forzature, la colpa professionale con maggior rigore: è sufficiente il mancato conseguimento della prestazione per fa presumere ("scattare"), senza per questo ricorrere al criterio della diligenza, la colpa del debitore alleviando così il conseguente onere probatorio a carico del contraente danneggiato⁸⁵.

Milano, 1997, 30; M.G. BUTA, *Commento all'art. 164*, cit., 1357; G. BIANCHI, *Amministrazione e controllo delle nuove società di capitali*, Milano, 2003, 344; F. BONELLI, *Responsabilità delle società di revisione nella certificazione obbligatoria e volontaria dei bilanci*, cit., 988; F. GALGANO, *Il nuovo diritto societario*, in *Trattato dir. comm. e dir. pubbl. econ.*, XXIX, Padova, 2003, 429.

⁸³ Cfr. L. MENGONI, *Responsabilità contrattuale (diritto vigente)*, in *Enc. Dir.*, XXXIX, Milano, 1988, 1072 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, V, *La responsabilità*, Milano, 1994, 15; M. BUSSOLETTI, *L'indipendenza del revisore nella revisione volontaria (e in quella obbligatoria)*, in *Riv. soc.*, 2002, 863 ss.; T. LOMONACO, *Revisione volontaria e responsabilità extracontrattuale della società di revisione*, cit., 609. Così anche App. Roma 19-01-2006, cit. Per C. AMATUCCI, *La limitazione della responsabilità del revisore legale e la scadente tecnica legislativa italiana*, cit., 870, <<[s]contata la natura non di risultato dell'obbligazione del revisore, la sua obbligazione di mezzi si appalesa quando, in base al criterio della diligenza professionale, si ritenga che le circostanze avrebbero imposto di andare al di là del controllo tecnico sulla corretta rappresentazione dei fatti>>.

⁸⁴ Invero, secondo la notazione di F. CAFAGGI, *La responsabilità del professionista*, in *DI-XVII Dir. civ.*, Torino, 1998, 12, <<la differenza tra norma deontologica e *regula artis* va progressivamente attenuandosi per la difficoltà sempre maggiore di distinguere il piano tecnico da quello deontologico. Il riferimento alle *leges artis* si traduce in taluni casi nella trasposizione di prassi non ancora normate, in tal caso procedendo autonomamente rispetto alla norma deontologica; in altri casi, invece, la definizione della *regula artis* fruisce della mediazione del ceto professionale compiuta tramite l'elaborazione delle regole deontologiche>>.

⁸⁵ Per D. CASADEI, *La responsabilità della società di revisione*, cit., 81 s., trattandosi di obbligazioni di risultato, <<per la dimostrazione dell'inadempimento della società di revisione è sufficiente evidenziare il risultato negativo dei controlli: da qui l'inadempimento per erroneità dei controlli e la presunzione di mancata diligenza del revisore (...)>>. L'A. sostiene la tesi dell'obbligazione di risultato, osservando che <<l'interesse della società revisionata, dedotto in contratto, non è quello generico di avere un'opinione sul bilancio, ma quello specifico di avere un giudizio sull'attendibilità del bilancio, e cioè sull'esattezza delle informazioni assoggettate alla revisione: alla società che ha conferito l'incarico interessa sapere se tali informazioni possono considerarsi esatte perché forniscono una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della sua situazione contabile, patrimoniale, finanziaria ed economica>>. Sennonché, preso atto che l'interesse specificato nel

La distinzione in questione ha finito così con il diventare un labile sistema di graduazione della responsabilità del professionista, comportando una vera e propria ripartizione tra le obbligazioni di *facere*, in cui l'oggetto consisterebbe in un *opus*, e quelle in cui, viceversa, l'adempimento deve ritenersi avvenuto già solo per effetto di un comportamento diligente, perito e prudente del debitore⁸⁶. Nel primo caso (risultato), il comportamento diligente rileverebbe come mero strumento di realizzazione della pretesa creditoria e non sarebbe esso stesso parte dell'oggetto dell'obbligazione; in altre parole, consisterebbe nello strumento, forse anche quello principale, per operare, ma non integrerebbe il contenuto della prestazione.

Viceversa, nella seconda ipotesi, in detto comportamento consisterebbe proprio il contenuto della prestazione.

Nell'obbligazione di risultato, pertanto, il soddisfacimento effettivo dell'interesse di una parte è assunto come contenuto essenziale ed irriducibile della prestazione; motivo per cui l'adempimento coincide con la piena realizzazione dello scopo perseguito dal creditore, indipendentemente dall'attività e dalla diligenza spiegate dal debitore per conseguirlo. L'obbligazione di risultato può, dunque, considerarsi adempiuta solo quando si sia realizzato l'evento previsto, quale conseguenza dell'attività esplicata dal debitore, nell'identità di previsione negoziale e nella completezza quantitativa e qualitativa degli effetti previsti. Per converso, l'obbligazione non può ritenersi adempiuta se l'attività dell'obbligato, quantunque diligente, non sia valsa a far raggiungere il risultato previsto⁸⁷.

Questo legittimerebbe a pensare che la diligenza richiesta al debitore di una obbligazione di risultato non sia la stessa di quella imposta all'altra categoria di

contratto è garantire le condizioni necessarie di trasparenza affinché i risparmiatori investano avendo fiducia nella stabilità e solidità dell'impresa, ne consegue che tale interesse è <<soddisfatto solo se il terzo trae beneficio dalla relazione sul bilancio. Se il giudizio espresso in tale relazione non è esatto perché inesatta è l'informazione assoggettata a revisione, è lesa sia l'interesse del terzo che quello della società revisionata nella ragione che ha determinato il contratto di revisione e l'obbligazione dedotta in contratto è inadempita>>.

⁸⁶ Su tali aspetti cfr. F. ANGIONI, in *Modulo Responsabilità civile*, Milano, 2002, 284. Anche la giurisprudenza di legittimità ha ammesso che le parti possano derogare a tale principio prevedendo espressamente che il conseguimento del risultato sia l'oggetto dell'obbligazione del professionista; vedi Cass. 25-11-1994, n.10014, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, 1, 937 con nota di G. FERRANDO, Chirurgia estetica, «consenso informato» del paziente e responsabilità del medico, *ivi*, 939 ss.

⁸⁷ Cass. 10-12-1979, n.6146, in *Mass. Foro it.*, 1979.

obbligato, né per qualità né per quantità; in un caso, per evitare l'addebito di responsabilità debitoria, il fine da perseguire imporrebbe al revisore di adoperare ogni mezzo, purché lecito, idoneo a raggiungere il risultato convenuto; nell'altro caso il debitore sembrerebbe tenuto ad un comportamento solutorio di gran lunga più diligente rispetto alla media, godendo, in compenso, del privilegio di non dovere offrire alcuna certezza circa l'effettivo perseguimento del fine desiderato dal committente.

Occorre, tuttavia, precisare che i principi sopra esposti non hanno sempre avuto in giurisprudenza un'applicazione pacifica. In alcuni casi si è sostenuto che il fatto che l'obbligazione dei revisori fosse un'obbligazione di mezzi non consentisse di escludere ogni rilevanza del risultato ai fini della valutazione della responsabilità⁸⁸. Si è cioè osservato che le obbligazioni degli organi di controllo permettono di individuare una sorta di risultato minimo atteso: i revisori sono infatti destinatari di una serie di precetti molto specifici che, ove siano disattesi, determinano una sorta di inversione dell'onere probatorio: nel senso che in tal caso, in presenza di danno per la società o i terzi, la negligenza professionale si presume e competerà pertanto ai revisori dimostrare di aver fatto tutto quanto in loro potere per evitare il danno.

6.1. (Segue): i principali riflessi sul piano probatorio

In una realtà in cui è fortemente avvertita l'esigenza di proteggere il danneggiato nei confronti di una controparte professionale e organizzata, si delinea un uso in chiave evolutiva della nozione di obbligazioni di mezzi e di risultato, concepita come strumento per realizzare un'inversione del relativo onere probatorio⁸⁹.

⁸⁸ Sebbene, infatti, la generalità delle decisioni giurisprudenziali in materia non abbia, quantomeno in modo esplicito, aderito all'una o all'altra soluzione della questione, pare opportuno segnalare che la Corte di App. Roma 19.1.2006, in *Giur. it.*, 2006, 2334, pur sottolineando la rilevanza del risultato di attendibilità del bilancio oggetto di revisione, abbia inteso qualificare la prestazione contrattuale dedotta nel contratto di revisione in termini di obbligazione di mezzi e non di risultato.

⁸⁹ Come precisa F. BONELLI, *Responsabilità della società di revisione per errori nella valutazione di azienda*, cit., 225, pur dovendo accantonare l'idea di una inversione dell'onere della prova, in quanto non prevista dal nostro legislatore in relazione all'ipotesi in discorso, <<in linea generale al cliente spetta provare che la società di revisione è stata negligente nella sua attività di valutazione. Il cliente, però, può avere difficoltà a provarlo, poiché ha nelle sue mani solo la relazione di valutazione e non conosce in dettaglio come si è svolta l'attività valutativa. Egli pertanto in genere cercherà di provare che la valutazione è erronea, ed affermerà che se la società di revisione avesse applicato la normale

Anche accettando il giusto rilievo secondo il quale, nel valutare il comportamento del professionista, nell'uno e nell'altro caso (prestazione di mezzi e prestazione di risultato) si debba pur sempre fare riferimento alle comuni regole di correttezza e di diligenza in virtù dell'art. 1176, comma 2, c.c. con riguardo all'attività esercitata e tenuto conto altresì che unitaria sia la disciplina delle conseguenze (ex art. 1218 c.c.) e dello stesso tipo sia la limitazione di responsabilità per i casi rientranti nell'art. 2236 c.c., non può comunque elidersi la necessità di stabilire, in via pregiudiziale, il tipo di prestazione (mezzi o risultato) a cui il professionista si deve uniformare per soddisfare l'impegno contrattualmente assunto con il cliente. Ciò in quanto l'eventuale diversità della premessa accertata, al di là delle opinioni critiche della citata dottrina, porta a differenti oneri di prova a carico del titolare dell'azione risarcitoria

Orbene, la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato non ha alcuna incidenza sul regime di responsabilità del professionista, il quale rimane sempre il medesimo: la responsabilità per inadempimento è disciplinata in modo unitario dall'art. 1218 c.c., <<non essendo accettabile l'idea per la quale le obbligazioni del professionista risponderebbero, sotto il profilo dei presupposti della responsabilità e del conseguente onere probatorio, ad una logica diversa da quella valevole per le altre obbligazioni>>⁹⁰. Il che significa che anche nell'ottica dell'obbligazione di risultato il revisore non può considerarsi responsabile oltre il limite della diligenza. Sicché il debitore potrebbe essere considerato inadempiente, ma non automaticamente responsabile⁹¹. Dunque, sembra potersi affermare che solo il

diligenza, essa non avrebbe commesso l'errore>>.

⁹⁰ Per G. FACCI, *Il danno da informazione inesatta nell'attività di revisione contabile*, cit., 2024,

⁹¹ Graverà, tuttavia, sempre sul revisore l'onere di fornire la prova della non imputabilità del giudizio a causa di frodi e/o false dichiarazioni rilasciate dal soggetto valutato. Secondo il principio comunemente recepito in tema di responsabilità da inadempimento, la colpa dell'*auditor* si fonda su di un sistema di presunzioni *iuris tantum*. In più di una circostanza – osserva D. CASADEI, *La responsabilità della società di revisione*, cit., 176, – <<è emerso che il sistema distributivo dell'onere della prova è caratterizzato dall'operare di alcune presunzioni *iuris tantum*: la presunzione dell'imputazione della responsabilità alla società di revisione il cui inadempimento (contrattuale) o illecito (extracontrattuale) sia stato dimostrato (...). La prima presunzione, si è detto, è applicazione del criterio oggettivo del rischio professionale nell'accezione in cui attualmente opera in settori simili a quello della revisione e certificazione, che si presentano rispetto a questo omogenei quanto alla natura del soggetto, alla struttura dell'organizzazione, alla funzione dell'attività professionale e al tipo di danno prodotto>>.

profilo della prova della colpa divide le due possibili diverse qualificazioni dell'attività del revisore⁹².

Inevitabilmente, l'asse del discorso torna a spostarsi sul piano probatorio: la distinzione di cui si discute non può essere utilizzata *sic et simpliciter* per sostenere che nelle obbligazioni di mezzi, essendo aleatorio il risultato, incombe sul creditore l'onere di dimostrare che il mancato risultato è dipeso da scarsa diligenza, mentre in quelle di risultato grava sul debitore l'onere della prova che il difetto in termini di risultato è da ascrivere ad una causa a lui non imputabile⁹³. Ragion per cui, <<al tradizionale meccanismo (...), tuttora fondato sull'interesse, dovrebbe sovrapporsi il più equo criterio secondo cui alla ripartizione dell'onere si perviene sulla base della vicinanza o della disponibilità della prova>>⁹⁴.

L'impostazione offerta dalla dottrina appare conciliante, stante anche la recente ricostruzione operata dalle Sezioni Unite in tema di onere della prova in materia di inadempimento contrattuale. Secondo la Suprema Corte, infatti, <<il sistema di ripartizione dell'onere della prova è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., senza che possa venire in alcun rilievo la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato>>⁹⁵.

Nel caso della responsabilità contrattuale, la disposizione generale di riferimento è il già citato art. 1218 c.c.: pertanto, il debitore è tenuto al risarcimento

⁹² Come giunge a ritenere E. TONELLI, *La responsabilità nell'esercizio dell'attività di revisione legale*, cit., 162.

⁹³ Di diverso tenore, ad esempio, è l'impostazione che si rinviene in una pronuncia della Corte di App. Roma, 19-01-2006, in *Giur. it.*, 2006, 2331, ove si sostiene che <<l'obbligazione del revisore è di mezzi e non di risultato con tutte le evidenti conseguenze collegate all'onere della prova (...)>>.

⁹⁴ In questi termini M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., 191. Discostandosi per un istante dalla dibattuta bipartizione delle obbligazioni in obbligazioni di mezzi e di risultato, M. SPIOTTA, *Commento all'art. 2409-sexies*, in *Il nuovo diritto societario*, II, diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso e P. Montalenti, Bologna, 2004, 1076, afferma che <<la seconda soluzione appare preferibile, quanto meno da un punto di vista equitativo, poiché è certamente più agevole per chi ha svolto un'attività provare in dettaglio quali atti abbia compiuto e, quindi, dimostrare di aver impiegato la diligenza richiesta>>.

⁹⁵ Cfr. Cass., sez. U., 30-10-2001, n.13533, in *Foro it.*, 2002, I, c. 769, con nota di LAGHEZZI, *Inadempimenti e onere della prova: le sezioni unite e la difficile arte del rammendo* (e in *Corr. giur.*, 2001, 1565; in *Dir. resp.*, 2002, 318; in *Studium iuris*, 2002, 389; in *Giust. civ.*, 2002, I, 1934; in *Contratti*, 2002, 113; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2002, I, 349); conf. Cass. 07-02-1996, n.973, in *Contratti*, 1996, 552; in *Giur. it.*, 1997, I, 1, c. 367; in *Resp. civ. prev.*, 1996, 1202.

<<se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile>>⁹⁶. Si tratta di un'inversione dell'onere della prova rispetto alla regola generale sancita dall'art. 2697 c.c.⁹⁷. Sussiste, al riguardo, uno "scollamento" dottrinale in ordine all'applicabilità dell'art. 1218 c.c. alla fattispecie in questione, stante la necessità di coordinamento con la disciplina della diligenza di cui all'art. 1176 c.c. (in passato, implicitamente richiamato dall'art. 2407 c.c.). Taluni asseriscono che l'art. 1176 c.c. ha come funzione preminente quella di individuare l'obbligazione attraverso il richiamo delle regole della diligenza, con riguardo alla natura della prestazione, mentre l'art. 1218 c.c. rappresenta il principio generale della liberazione del debitore per impossibilità sopravvenuta. Altri rifiutano il sistema delineato dall'art. 1218 c.c., poiché comporterebbe in ogni caso lo scioglimento del contratto per impossibilità sopravvenuta.

6.2. (Segue): il contrasto dottrinale e giurisprudenziale in materia. Un difficile rammendo

Al di là del tema generale della più o meno corretta qualificazione formale dell'obbligazione in parola, pare utile valorizzare a pieno le indicazioni di metodo che dalle diverse tesi poc'anzi illustrate discendono, in termini sia di criterio guida che di limite necessario per una verifica *ex post* dell'adeguatezza o meno delle prestazioni in concreto eseguite dai revisori⁹⁸.

⁹⁶ Sul punto G. CIERVO, *La responsabilità civile del revisore legale alla luce del D.Lgs. n.39/2010*, cit., 87, ritiene che <<la configurazione quale responsabilità contrattuale, permette di risolvere agevolmente il problema circa la sussistenza della causalità materiale, in quanto il soggetto che deve rispondere delle conseguenze di un determinato fatto dannoso è già individuato attraverso l'obbligazione inadempita. Risulta invece più problematica la dimostrazione della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., cruciale nella quantificazione del danno risarcibile stante il limite costituito dalle "conseguenze immediate e dirette" dell'inadempimento>>.

⁹⁷ In merito si veda Cass., sez. III, 10-09-1999, n.9617, in www.giustizia.it/cassazione, ove si ricorda che allorché la funzione di controllo legale dei conti venga interpretata quale obbligazione di mezzi, da parte del revisore si richiederebbe la dimostrazione solamente della diligente osservanza del comportamento pattuito a prescindere <<dalla sua fruttuosità rispetto allo scopo perseguito dal creditore>>. Il principio generale in tema di onere della prova trova, allora, una deroga: il terzo che si ritenesse danneggiato dall'esecuzione inadempiente (negligente) del revisore contabile dovrebbe così dimostrare non solo di aver subito un danno a seguito del comportamento del revisore stesso, ma altresì il comportamento dolosamente o colposamente (negligentemente) scorretto.

⁹⁸ Secondo, infatti, i giudici milanesi (Trib. Milano 25-07-2008, cit.; in senso conforme App. Roma

Benché l'orientamento generale sia quello di proteggere la parte più debole di un rapporto contrattuale (il che non pare discutibile, alla luce dei più recenti orientamenti legislativi, che si ispirano, del resto, alla gerarchia di valori delineata nella Costituzione), appare evidente la parzialità e la discutibilità di un sistema di imputazione e di graduazione della responsabilità professionale alla stregua, in punto di fatto, di concetti indefiniti e, per la verità, indefinibili, come "mezzo o comportamento" e "risultato".

Sulla scorta di quanto sopra illustrato, si giunge quindi a concludere che la distinzione in parola dovrebbe essere adoperata come criterio qualificativo della maggiore o minore certezza della perseguibilità dell'interesse creditorio. Sebbene la dottrina non abbia mancato di offrire questi ed altri vivaci spunti e soluzioni, delineando con esattezza i limiti di rilevanza di siffatta distinzione, ed anzi i limiti proprio della stessa, la giurisprudenza persiste in atteggiamenti fortemente opinabili in nome dell'ormai acquisita articolazione.

Ferma la citata distinzione fra prestazione di mezzi o di risultato per più diffusa statuizione giurisprudenziale⁹⁹, si assiste quindi all'assottigliarsi del numero dei casi ove viene applicato il principio della prestazione di mezzi ed il corrispondente moltiplicarsi di sempre più frequenti deroghe, mediante il ricorso anche nelle professioni intellettuali al criterio della prestazione di risultato¹⁰⁰.

19-01-2006, cit.), <<assunta a parametro di riferimento di una ipotizzata negligenza/imperizia (o addirittura di una deliberata volontà di ledere gli interessi di una società committente) l'eventuale "difformità dalle comuni regole contabili e giuridiche" dei giudizi espressi nel lavoro di revisione, ben s'intende come debba rimanere al di fuori dell'area di legittima e doverosa valutazione (...) un riesame di merito dei giudizi espressi dai revisori su singole poste di bilancio o a maggior ragione sulla situazione d'insieme della società, mentre rimane indiscutibilmente a carico della parte che contesta l'esattezza dell'adempimento l'onere (quanto meno) di "allegare" in maniera compiuta i vizi che in tesi inficerebbero la prestazione ricevuta (in termini appunto di "difformità da comuni regole" e non invece di opinabile giudizio di merito)>>.

⁹⁹ La giurisprudenza ha accolto – seppure ultimamente con minor convinzione – la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, quanto meno attribuendo ad essa una funzione descrittiva, se non dogmatica; si vedano, tra le tante, Cass. 09-11-2006, n.23918; Cass. 13-01-2005, n.583; Cass. 7-07-2004, n.12416; Cass. 04-11-2003, n.16525; Cass. 19-07-2003, n.11305; Cass. 29-01-2003, n.1294; Cass. 27-09-2002, n.14008; Cass. 23-07-2002, n.10741; Cass. 18-07-2002, n.10454; Cass. 05-10-2001, n.12297; Cass. 29-08-2000, n.11359; Cass. 28-03-2000, n.3738; Cass. 14-10-1997, n.7618; Cass. 21-03-1997, n.2540; Cass. 18-06-1996, n.5617.

¹⁰⁰ Cfr. Cass. 25-11-1994, n.10014, in *Foro it.*, 1995, I, 2913 (con riguardo al chirurgo estetico); Cass. 29-01-2003, n.1294, in *Danno resp.*, 2003, 1101 e Cass. 27.10.1984, n.5509, in *Giust. civ.*, con riferimento all'attività del progettista; Trib. Verona 01-01-1973, in *Giur. it.*, 1973, I, 497 (con

La giurisprudenza ha evidenziato come la distinzione in parola, dal punto di vista pratico, presenti non pochi profili problematici, in considerazione della struttura stessa del rapporto obbligatorio e tenuto conto che un risultato è dovuto in tutte le obbligazioni¹⁰¹. Di tal che, nel caso in cui risulti carente la prova dell'esistenza di una pattuizione di segno contrario, l'obbligazione professionale dovrebbe considerarsi di risultato ogni qual volta che l'ordinaria semplicità della prestazione dovuta consenta di considerare il risultato stesso come naturale conseguenza da essa derivante¹⁰².

L'effetto più evidente di tale assunto è che il risultato, che pure si vorrebbe espungere dal paradigma delineato dalle norme in tema di responsabilità professionale, ne verrebbe a costituire pur sempre un sostrato imprescindibile, quanto meno nel senso che l'attività da prestarsi con diligenza dal professionista dovrebbe obiettivamente essere tesa al suo conseguimento, e cioè ad uno sperato esito utile per il cliente¹⁰³.

Se dunque non è del tutto vero che le obbligazioni del professionista siano sempre e solo di mezzi¹⁰⁴, anche le obbligazioni del revisore possono farsi rientrare

riferimento al notaio in tema di compravendite immobiliari); Cass. 21-12-1978, n.6141, in *Foro it.*, 1979, I, 4; Cass. 23-01-2005, n.583, in *Mass. Giust. civ.*, 2005, 778; Cass. 16-02-2001, n.2335, in *Resp. civ.*, 2001, 580, per quanto concerne l'attività del medico, distinguendosi tra intervento di difficile esecuzione (obbligazione di mezzi) e intervento di *routine*. In dottrina cfr. A. VIGOTTI, *La responsabilità civile del professionista*, in *Giur. sistematica*, in *Dir. civ. e comm.*, Torino, 782; A. NICOLUSSI, *Il commiato della giurisprudenza dalla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato (nota a Cass., sez. U., 28-07-2005, n.15781)*, in *Europa dir. priv.*, 2006, 782 ss.; M. GORGONI, *Dalla matrice contrattuale della responsabilità nosocomiale e professionale al superamento della distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato (nota a Cass., sez. U., 11-01-2008, n.577)*, in *Resp. civ. prev.*, 2000, 585.

¹⁰¹ Secondo Cass., sez. U., 28.7.2005, n.15781, in *Contratti*, 2006, 4, 349 (e in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, I, 828; *Giur. it.*, 2006, 1380; in *Resp. civ. prev.*, 2006, 229, con nota di G. FACCI, *L'obbligazione di risultato del progettista al vaglio delle Sezioni Unite*, ivi, 300 ss.) <<in ogni obbligazione, infatti, si richiede sia la presenza del comportamento del debitore che del risultato, anche se in proporzione variabile, con la conseguenza che in ciascuna obbligazione assumono rilievo sia il risultato pratico da raggiungere attraverso il vincolo, sia l'impegno che il debitore deve porre in essere per ottenerlo>>.

¹⁰² Cfr. M. FRANZONI, *Le obbligazioni di mezzi e di risultato*, in *Trattato delle obbligazioni*, diretto da M. Franzoni, Torino, 2004, 1343 ss.; G. OLIVIERI, *La responsabilità del professionista-imprenditore tra concorrenza e regolamentazione*, in *AGE*, 2005, 80.

¹⁰³ È di questo avviso C. MACRÌ, *La responsabilità professionale*, in *Le professioni intellettuali*, *Giur. sist. dir. civ. comm.*, fondato da W. Bigiavi, Torino, 1987, 223 ss.

¹⁰⁴ Per tutti, v. S. BALZOLA, *La responsabilità contrattuale del revisore contabile: obbligazione di mezzi o di risultato?*, in *Giur. it.*, 2006, 2331.

in tale categoria quando il risultato sia ragionevolmente raggiungibile applicando correttamente i principi di revisione di riferimento¹⁰⁵. Infatti, l'assioma ricorrente in giurisprudenza è che se l'attività del professionista non è di particolare difficoltà, poiché la tecnica offre soluzioni pacifiche, la prestazione dovuta è di risultato.

Gran parte della dottrina giuridica sostiene che il giudizio del revisore possessa tutte le caratteristiche del giudizio di verità, in maniera analoga al giudizio di un perito a cui si chiede di effettuare un atto di verifica e di attestare la sussistenza di certe qualità o utilità di una determinata cosa.

Nel caso di una società revisionata, sostengono i fautori di questa tesi, l'interesse della stessa deducibile dal contratto non è quello di disporre di un'opinione generica sul bilancio, seppure autorevole in quanto espressa da un esperto, bensì di disporre di un giudizio sull'attendibilità del bilancio con cui si attesti che le informazioni assoggettate a revisione contabile possono essere considerate ragionevolmente corrette, poiché forniscono una rappresentazione adeguata della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società¹⁰⁶.

¹⁰⁵ Parzialmente difforme il giudizio di G. FACCI, *Il danno da informazione inesatta nell'attività di revisione contabile*, cit., 2025, secondo il quale, in fondo, «anche nelle obbligazioni c.d. di mezzi, il debitore è tenuto ad un risultato, inteso non come il raggiungimento dello scopo finale perseguito dal cliente, bensì come insieme delle prestazioni che il debitore deve compiere in vista di tale fine».

¹⁰⁶ In riferimento agli obblighi professionali del revisore, i principali indirizzi giurisprudenziali precisano che: 1) costui non è un cercatore di verità o un cacciatore di errori, ma un professionista con alto grado di professionalità che applica i protocolli richiesti per la sua attività di controllo dei conti; 2) è il garante del rispetto del principio di chiarezza e di corretta rilevazione dei dati contabili inseriti in bilanci destinati a influire sul mercato dei titoli; 3) la sua certificazione determina il grado di affidabilità delle informazioni contabili rilasciate dagli amministratori della società; 4) il suo giudizio coinvolge la complessiva situazione della società, e non si limita all'esattezza delle somme algebriche; 5) è soggetto a responsabilità illimitata e diretta: la sua responsabilità non è collegata ad accertamento di responsabilità dei suoi dipendenti o preposti, né a quello degli amministratori o dei sindaci. Cfr. Trib. Milano, 18-10-1999, in *Giur. it.*, 2000, 570; Trib. Milano, sez. VIII, 04-11-2008, cit., 529; Cass., sez. III, 18-07-2002, n.10403, in *Foro it.*, 2003, I, 2147, con nota di A. FABRIZIO SALVATORE, *La responsabilità extracontrattuale di una società di revisione, per i danni derivati a terzi dall'attività di controllo e di certificazione del bilancio di una società*, ivi, c. 2149 ss.; (e in *Società* 2002, 1514, con nota di V. SALAFIA, *Responsabilità extracontrattuale delle società di revisione per danni a terzi*, ivi, 1515 ss.; in *Giur. comm.*, 2003, II, 441, con nota di T. DI MARCELLO, *La responsabilità delle società di revisione nei confronti dei terzi tra violazione degli obblighi e lesione di interessi protetti*, ivi, 443 ss.; e sempre in *Giur. comm.*, 2003, II, 598, con nota di T. LOMONACO, *Revisione volontaria e responsabilità extracontrattuale della società di revisione*, ivi, 600 ss.; in *Dir. resp. civ.*, 2003, 537, con nota di A. ADDANTE, *Responsabilità civile delle società di revisione e solidarietà*, ivi, 539 ss.).

In questa prospettiva, la tradizionale contrapposizione tra obbligazioni di mezzi e di risultato può essere superata affermando che <<il revisore in sostanza deve fornire il risultato di un corretto giudizio sia sulla regolarità della contabilità, sia sulla legittimità del bilancio di esercizio e che nel rapporto di revisione il risultato che la società si attende dipende solo dalle prestazioni del revisore, la cui opinione, se difforme dalle comuni regole contabili e giuridiche, lo esporrà a responsabilità>>¹⁰⁷.

Infatti, se il giudizio espresso nella relazione di revisione fosse esatto, risulterebbe irrilevante determinare il motivo che possa aver causato tale inesattezza, perché in ogni caso risulterebbe leso l'interesse del terzo e della società revisionata creando condizioni artificiose atte a minare la fiducia del risparmiatore nella solidità dell'impresa.

La dottrina qui richiamata osserva, altresì, che il procedimento di rilevazione e di trattamento dell'informazione contabile ai fini del bilancio d'esercizio non dovrebbe presentare incertezze circa il contenuto della prestazione, in quanto assistito da metodologie e da norme contabili che, se applicate in modo diligente, non possono che condurre al risultato voluto dal diritto comune, ossia di predisporre un bilancio adeguato per rappresentare la realtà patrimoniale, finanziaria ed economica della società, e soddisfare, pertanto, le esigenze degli organi societari e dei terzi.

Possedendo tali caratteristiche il procedimento contabile che si concretizza nella costruzione del bilancio, non risulta nemmeno possibile individuare, a favore del revisore che ne verifica il contenuto, l'esistenza di una prova "difficile" che possa limitarne la colpa in caso di errore.

Per giunta, l'esistenza stessa dei principi di revisione, intesi quali regole di condotta professionale per il revisore, deporrebbero a favore della tesi qui espressa.

È opportuno precisare al riguardo che, sebbene la revisione sia preordinata a fornire una ragionevole sicurezza che il bilancio non risulti complessivamente

¹⁰⁷ Così ancora S. BALZOLA, *La responsabilità contrattuale del revisore contabile: obbligazione di mezzi o di risultato?*, cit., 2332.

inficiato da errori significativi, essa rimane comunque soggetta a limitazioni intrinseche. Tant'è che la dottrina maggioritaria si è dichiarata apertamente contraria alla soluzione sopra esposta in considerazione della difficoltà del revisore di individuare tutti gli errori contenuti in bilancio, della limitazione dei controlli interni e dell'inidoneità dei principi di revisione a garantire siffatto risultato¹⁰⁸. Basti pensare che laddove si configurasse l'attività di revisione come un servizio rispetto al quale sussiste un'obbligazione di risultato, ciò implicherebbe che la specifica e qualificata diligenza professionale richiesta nello svolgimento dell'incarico non costituirebbe più oggetto del contenuto della prestazione, ma residuerebbe quale mera modalità dovuta nel raggiungimento di un risultato atteso (il conferimento di attendibilità alle previsioni di bilancio sulle quali verte il giudizio del revisore).

Corre l'obbligo di sottolineare che, allorché il revisore debba effettuare approfondimenti su situazioni di anomalia che potrebbero sottendere irregolarità, egli non possa comunque avere a disposizione strumenti di indagine diversi e più efficaci rispetto a quelli previsti dai principi di revisione. Ad esempio, al revisore esterno non è consentito lo svolgimento di attività ispettive.

Accanto alle ipotesi di responsabilità contrattuale più dibattute e frequenti se ne riscontrano talune peculiari che, tuttavia, hanno attirato l'attenzione degli interpreti, stante l'inevitabile riflesso in termini di danno patrimoniale. In passato la dottrina ha formulato conclusioni divergenti trattando delle attività di controllo diverse dalla revisione contabile in senso stretto. Si tratta di situazioni originate dall'affidamento, in capo alle società di revisione, cioè di mansioni differenti dal consueto controllo contabile. Come avviene, ad esempio, qualora una società quotata in borsa incarichi la società di revisione di redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle partecipazioni sociali in occasione di operazioni di fusione o di scissione, i pareri che il revisore rilascia in occasione di aumenti di capitale con

¹⁰⁸ *Contra* CLARIZIA, *L'attività di revisione e certificazione: aspetti giuridici*, cit., 77; P. MONTALENTI, *La società quotata*, cit., 314, che, pur muovendo dalla tesi dell'obbligazione di risultato, ritiene che l'attività di revisione non garantisca la verità delle risultanze contabili, ma solo la corretta rilevazione in bilancio.

esclusione o limitazione del diritto di opzione, possono essere configurati quali obbligazioni di mezzi.

Tanto le valutazioni effettuate dagli amministratori, quanto le considerazioni formulate nel corso delle attività di controllo risultano, in tali casi, influenzate da elementi fortemente discrezionali (si pensi ad esempio alla costruzione della seriazione relativa al *cash-flow* aziendale relativamente a periodi medio-lunghi) e da larghi margini di soggettività nella scelta dei metodi da adottare per raggiungere l'obiettivo.

Inoltre, per tali tipi di incarichi non esistono principi di revisione di riferimento, emanati da organismi internazionali, ma soltanto gli orientamenti elaborati dalla dottrina aziendalista che possono al limite rappresentare un riferimento autorevole ma non anche un riferimento di generale accettazione¹⁰⁹.

7. La responsabilità della società di revisione: la tesi contrattualistica

Taluni dei profili sopra affrontati e, in *primis*, la determinazione del grado di diligenza richiesto o l'esatta qualificazione dell'obbligazione dedotta in contratto, necessitano di essere coordinati con la tematica centrale del presente scritto, rappresentata dal regime di responsabilità in capo alla figura del revisore.

Costui è tenuto a prestare la propria opera in favore del committente con la diligenza prevista in relazione alla natura dell'attività esercitata nonché in conformità ai comportamenti "tipo" (c.d. *standard*) previsti per il settore di appartenenza¹¹⁰.

¹⁰⁹ Cfr. M. FRANZONI, *Le obbligazioni di mezzi e di risultato*, cit., 1343; in giurisprudenza Cass. 10-09-1999, n.9617, in *Dir. fam. pers.*, 2000, 1008; in *Resp. civ. prev.*, 2000, 315; Pret. Modena, Sez. Finale Emilia 09-07-1993, in *Giur. it.*, 1994, 2, I, c. 1032; Trib. Genova 15-04-1993. Per G. FACCI, *Il danno da informazione inesatta nell'attività di revisione contabile*, cit., 2026 s. va comunque tenuto presente che «nelle obbligazioni di risultato, il risultato deducibile in obbligazione dipende dalla effettiva possibilità di conseguirlo nel senso che non può essere imposto al debitore di raggiungere un risultato che oggettivamente non può essere conseguito. Diverso è invece il caso in cui il risultato dipenda dal titolo fonte dell'obbligazione, nel senso che il debitore si è impegnato contrattualmente al raggiungimento del risultato. In questa ipotesi, il debitore che ha assunto volontariamente per contratto l'obbligazione di conseguire un certo risultato sarà responsabile, in caso di inadempimento, anche nel caso in cui la scienza e la tecnica non diano alcuna assicurazione sul raggiungimento della stessa».

¹¹⁰ Il comportamento «tipo» cui è tenuto l'*auditor* deve essere corrispondente, in primo luogo, alle regole dell'arte dello specifico settore professionale e, quindi, risultare conforme agli *standards* ivi

Su tali aspetti la dottrina, dopo un lungo e tormentato percorso interpretativo, è giunta ad esprimere un orientamento largamente condiviso¹¹¹. La responsabilità del revisore è strutturata sia come violazione di obblighi imposti dalla legge, sia come violazione di obblighi contrattuali, ovvero come commissione di un fatto illecito, secondo quanto ora disposto dall'art. 15, comma 2, D.Lgs. n.39/2010, e già previsto dall'art. 164 T.u.f. abrogato.

È opportuno distinguere due fattispecie: a) la responsabilità contrattuale discendente direttamente dal contratto stipulato dal revisore ed il cliente, che in assemblea gli conferisce l'incarico; b) la responsabilità extracontrattuale non derivante dal contratto.

Per giurisprudenza e dottrina prevalenti la responsabilità, infatti, è contrattuale verso la società revisionata, e solo eventualmente concorrente con quella aquiliana¹¹².

adottati. Da questo punto di vista, A. MAZZONI, *Osservazioni in tema di responsabilità civile degli analisti finanziari*, in AGE, 2002, 227, ritiene che «è indubitabilmente circostanza creatrice di doverosità specifica il fatto per un soggetto di aver stipulato un contratto; ma lo è anche il trovarsi in uno status soggettivo o in una situazione oggettiva nella quale un precetto generale di legge gli prescrive l'osservanza di certi standards di comportamento verso uno o più altri soggetti individuati o individuabili in ragione delle circostanze; e lo è pure la consapevolezza, che egli ha effettivamente o che gli viene imputata per *fictio juris*, del rischio di danno *contra jus* o *sine jure* al quale il suo comportamento espone altri soggetti con cui entra in un rapporto anche soltanto sociale o anche soltanto indiretto, purché si tratti di soggetti da lui previamente identificabili e la cui esposizione al rischio sia da lui prevedibile».

¹¹¹ Sul punto cfr., *ex multis*, M.G. BUTA, *Commento sub. art. 164*, in *Testo Unico della Finanza*, Commentario a cura di G.F. Campobasso, Torino, 2002, 1361; F. BALZARINI, *Commento sub. art. 164*, in *La disciplina delle società quotate nel Testo Unico della finanza*, cit., 1934, i quali danno conto della questione inerente alla natura della responsabilità della società di revisione. Sul punto, cfr. anche la posizione di V. SALAFIA, *Alcune questioni in materia di revisione contabile istituita volontariamente*, cit., 1184; Trib. Milano 18 giugno 1992, in *De Jure on line*; Trib. Torino 21 marzo 1994, in *De Jure on line*.

¹¹² Cfr. App. Milano 27.3.2001, in *Banca borsa tit. cred.*, 2003, II, 391; Trib. Milano 25.7.2008, cit.; Trib. Milano 16.7.2008, in *ilcaso.it*. Sull'applicabilità dell'art. 2236 c.c. alla società di revisione cfr., pure, F. BONELLI, *Responsabilità della società di revisione per errori nella valutazione di aziende*, cit., 225; M. DE NADAI, *La «nuova» responsabilità dei revisori legali dei conti: criticità e disarmonie normative*, cit., 409 s. Secondo la ricostruzione dell'Autore, «per ritenere applicabile *tout court* l'art. 2236 c.c. alla prestazione della società di revisione» non è sufficiente riconoscere che il carattere della personalità della prestazione non interferisca con l'esercizio in forma associata o societaria della medesima prestazione. Si aggiunga, in considerazione anche di quanto emerso dal serrato dibattito dottrinale sviluppatosi sul punto, che «tale questione non appare di facile soluzione, non solo per la mancanza di indici normativi, ma soprattutto per le già accennate divergenze sulla qualificazione del rapporto esistente tra la società di revisione e la società che conferisce l'incarico».

Pur condividendo l'assunto per il quale lo scopo ed il senso della revisione consistono nel destinare un beneficio informativo ai terzi investitori (azionisti, obbligazionisti e finanziatori), tale esegesi, per certi versi più articolata e suggestiva, ricostruisce la fattispecie in esame in termini di contratto a favore di terzi con efficacia interna, che si differenzia da quello in senso proprio con riguardo al momento temporale in cui avviene l'attribuzione del diritto¹¹³.

Nel sistema previgente, il parametro della diligenza professionale, sancito nell'art. 2407 c.c., e richiamato dal legislatore negli artt. 2409-*sexies* c.c. e 164 T.u.f., era stato individuato come criterio generale ed unico per accertare l'inadempimento rilevante sia nei confronti della società che nei confronti dei singoli soci e dei terzi¹¹⁴. Tale norma aveva conferito una solida base a chi riteneva che la responsabilità del revisore verso i terzi, per quanto di fonte non contrattuale, fosse di natura contrattuale, o per meglio dire fosse <<una responsabilità per violazioni di obblighi>>¹¹⁵.

Parte della dottrina aveva, quindi, ravvisato in questo passaggio la volontà del legislatore di evocare direttamente la disciplina della responsabilità contrattuale, coerentemente all'ermeneutica dell'art. 1218 c.c.¹¹⁶, che estende il campo di applicazione della responsabilità in questione ad ogni <<inadempimento di uno specifico obbligo giuridico già preesistente e volontariamente assunto nei confronti di un determinato soggetto (o di una determinata cerchia di soggetti)>>¹¹⁷; quindi, anche verso i terzi.

Deve ritenersi opinione oramai pacificamente accolta tra gli studiosi della materia quella secondo cui la responsabilità nella quale incorre <<il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta>> (art. 1218 c.c.) può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l'obbligo di prestazione derivi

¹¹³ Si parla a tal proposito di un sistema privato-contrattualistico-autoregolamentato della certificazione dei bilanci. In merito E. BARCELLONA, *Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti*, cit., 304, sottolinea la compatibilità con i principi del nostro ordinamento di un contratto a favore di terzi indeterminati.

¹¹⁴ Trib. Torino 18-09-1993, in *Giur. comm.*, 1994, 1, II, 272.

¹¹⁵ Così G. PRESTI, *La responsabilità del revisore*, cit., 164.

¹¹⁶ Cass., sez. U., 26-06-2007, n.14712, in *Danno resp.*, 2008, 160.

¹¹⁷ Così, ancora, G. PRESTI, *Ibidem*, cui adde G. FACCI, *Il danno da informazione finanziaria inesatta*, cit., 231.

propriamente da un contratto, nell'accezione che ne dà il successivo art. 1321 c.c., ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall'inesatto adempimento di un'obbligazione preesistente, quale che ne sia la fonte. In tale scenario la qualificazione "contrattuale" è stata definita da autorevole dottrina come una sineddoche (quella figura retorica che consiste nell'indicare una parte per il tutto), giustificata dal fatto che questo tipo di responsabilità più frequentemente ricorre in presenza di vincoli contrattuali inadempiti, ma senza che ciò valga a circoscriverne la portata entro i limiti che il significato letterale di detta espressione potrebbe altrimenti suggerire¹¹⁸.

Seguendo questo sentiero argomentativo, la specificazione della responsabilità in termini di inadempimento dei doveri trovava una risposta adeguata nella natura contrattuale della responsabilità da violazione di obblighi professionali imposti dalla legge, compatibile con l'art. 1173 c.c.. Tale responsabilità è generata dall'inadempimento di obblighi preesistenti connessi allo svolgimento stesso dell'attività di controllo prevista dalla legge; la fonte è, in altre parole, la violazione degli obblighi relativi al rapporto di revisione, con la possibilità di ricondurre tali violazioni allo schema della responsabilità contrattuale.

¹¹⁸ A partire dal 1999 la giurisprudenza ha accolto la teoria dei rapporti contrattuali di fatto nel nostro ordinamento e ha stabilito che le regole della responsabilità contrattuale si applicano anche ai rapporti che nascono da contatto sociale; in particolare, con la sentenza Cass., sez. III, n.589/1999, tale nozione è stata applicata al rapporto tra il medico del pronto soccorso, dipendente di un ente ospedaliero, e il paziente. Ovviamente i principi esposti dalla sentenza del 1999 sono applicabili anche ad altri rapporti giuridici, cosicché, a partire da quell'anno, la giurisprudenza ha ricondotto la figura del rapporto da contatto sociale ai seguenti casi (traghetlandoli nell'alveo della responsabilità contrattuale): al rapporto tra il figlio diventato maggiorenne, e nato malformato a causa di un errore del medico ginecologo, e il medico stesso; al rapporto tra la madre e il medico ginecologo che a causa di un suo errore abbia fatto nascere il figlio con malformazioni (Cass., sez. U. n.25767/2015; in tema di responsabilità medica v. anche, tra le molte, Cass. nn. 14642/2015; 7354/2015; 18304/2014); al padre che voglia vantare delle pretese nei confronti del medico ginecologo che ha commesso un errore di diagnosi (Cass. n.16123/2006); alla responsabilità della banca per il pagamento di un assegno circolare a soggetto non legittimato (Cass., sez. U., n.14712/2007); al rapporto tra l'insegnante e l'alunno di una scuola pubblica che si sia provocato una lesione (Cass. nn. 3612/2014 e 19158/2012); alla responsabilità della P.A. per inesatte informazioni fornite al cittadino (Cass. n.15992/2011); per violazioni di obblighi di Opa, v., da ultimo, Cass., sez. I., 10-02-2016, n.2665; Cass., sez. I, 13-10-2015, n.20560, n.637345, Cass., sez. I, 10-08-2012, nn. 14392, 623642, e, *più risalenti*, Trib. Milano 09-06-2005, in *Giur. comm.*, 2005, 11, 774; Trib. Milano, sez. VIII, 30-03-2007, n.3982, in *Società*, 1, 2008; per falsità in prospetto v. Trib. Milano 25-07-2008, cit.; per falsità in relazione di esperto Trib. Milano, sez. VIII, 16-07-2008.

Sotto tale ottica, parte della dottrina tende ad escludere che la responsabilità del revisore per il giudizio sul bilancio abbia natura aquiliana non trattandosi di un danno da distruzione di ricchezza preesistente; piuttosto prevale il bisogno di risarcire il danno per il mancato o difettoso trasferimento di ricchezza dovuta.

L'argomentazione posta a fondamento di tale elaborazione sarebbe quella dell'"arricchimento informativo", che le regole della responsabilità difendono nell'ottica tipica della responsabilità contrattuale (che afferisce proprio alla questione del "mancato trasferimento della ricchezza promessa"); una logica, questa, diversa da quella della responsabilità aquiliana che tenderebbe, mediante il rimedio risarcitorio, alla <<tutela della ricchezza esistente>>¹¹⁹. Una simile ricostruzione consente, peraltro, di spiegare perché il regime applicato in tema di onere della prova, prescrizione quinquennale e area dei danni risarcibili, è, di fatto, quello tipico della responsabilità contrattuale.

Bisogna semmai notare che sul punto la ricostruzione proposta da taluna giurisprudenza sembra voler superare la tradizionale contrapposizione dei due tipi di responsabilità, posto che, sia pure nell'ambito di un tessuto normativo privo di clausole generali come quelle contenute negli artt. 1175 e 2043 c.c., la protezione dei terzi è stata prospettata assumendo una rilevanza esterna del contratto di revisione, tale da consentire agli stessi di agire in via contrattuale, previa qualificazione del contratto di revisione come contratto alle cui parti tradizionali si aggiungono i "terzi protetti dal contratto"¹²⁰.

Dunque, come sostiene anche un'autorevole dottrina, non vi sarebbe posto per una responsabilità <<aquiliana dove danneggiante e danneggiato si incontrano solo col danno>>¹²¹, allorché si reputi valida la qualificazione di contratto imposto a

¹¹⁹ In questi termini v. E. BARCELLONA, *Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti*, cit., 47.

¹²⁰ Trib. Milano, sez. VIII, 4.11.2008, cit..

¹²¹ Cfr. E. BARCELLONA, *Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti*, cit., 284. Per A. BENEDETTI, *Certezza pubblica e <<certezze private>>. Poteri pubblici e certificazioni di mercato*, Milano, 2011, 64, <<la tesi che definisce la responsabilità verso i terzi come responsabilità contrattuale (al momento ancora isolata) si fonda sulla rilettura dell'intero regime giuridico dei revisori, e dello stesso contratto che lega i revisori alla società conferente l'incarico (obbligatorio e interamente disciplinato dalla legge), in funzione del trasferimento al pubblico dei risparmiatori di un determinato "beneficio informativo" rappresentato dal giudizio di affidabilità del

tutela di interessi estranei a quelli delle parti formali (revisore e società revisionata). Data questa chiave di lettura, sembra trovare consacrazione una responsabilità esclusivamente di tipo <<contrattuale, ove già precedentemente al verificarsi del danno, v'è un soggetto determinato che deve qualcosa, un'utilità determinata, ad altri>>¹²².

Altro orientamento, che interpreta la posizione della società di revisione secondo i canoni tipici della responsabilità contrattuale, è quello che riconduce la fattispecie *de qua* alla responsabilità "da contatto sociale". Pur non senza qualche incertezza, in un quadro sistematico peraltro connotato da un graduale avvicinamento dei due tradizionali tipi di responsabilità, anche la giurisprudenza ha in più occasioni mostrato di aderire a siffatta tesi, ritenendo che la responsabilità contrattuale possa discendere anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni (non già di contratto, bensì) di semplice contatto sociale, ogni qual volta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato comportamento.

Tornando al regime di responsabilità che qui ci interessa, una tesi di tal specie potrebbe, pertanto, essere sostenuta facendo riferimento al particolare *status* del revisore, tenuto conto che costui svolge un ruolo istituzionale, essendo inserito in un sistema pubblicistico di vigilanza, finalizzato alla protezione di interessi ulteriori rispetto a quelli della società revisionata¹²³; in altri termini, il revisore contribuirebbe, con rapporti di carattere privatistico a realizzare l'interesse pubblico della protezione dei mercati¹²⁴. In tal modo, si tratterebbe di applicare i principi di

bilancio. (...) Ciò determinerebbe in capo ai terzi l'attribuzione di un'autentica prerogativa giuridica consistente nel "diritto di confidare nel giudizio dei revisori", con la conseguenza che la prestazione della società di revisione non sarebbe semplicemente destinata, ma realmente "attribuita" ai terzi>>.

¹²² Cfr. E. BARCELLONA, *Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti*, cit., 315; giunge ad una conclusione in sostanza analoga G.M. BUTA, *La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, cit., 207 ss., mentre si discosta da questa interpretazione M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., 357 ss.

¹²³ Su questi aspetti v. M. LA ROSA, *Black-out nei controlli: stato dell'arte e prospettive di riforma in tema di revisione contabile*, in *Giur. comm.*, 2005, 1, I, 196.

¹²⁴ Cfr. R. CALDARONE e G. TUCCI, *La responsabilità nell'esercizio dell'attività di revisione e certificazione del bilancio: prime pronunce della giurisprudenza e tendenze evolutive*, cit., 309; G.M. BUTA, *La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, cit., 38. Del resto, come tiene a rimarcare C. AMATUCCI, *La limitazione della responsabilità del revisore legale e la scadente tecnica legislativa italiana*, cit., 874, la funzione principale dei revisori è quella <<di fornire ai soci e ai terzi

natura contrattuale nei riguardi del revisore, seguendo l'orientamento che, nell'ambito della responsabilità professionale, tende ad adottare, nei confronti dei terzi, la responsabilità da <<contatto sociale>>¹²⁵.

In tal caso l'obbligo sorgerebbe sulla base dell'affidamento generato dalla qualifica professionale dei revisori e in forza della buona fede dei destinatari dell'attività di revisione. Nell'ipotesi di giudizio non veritiero si imputerebbe quindi al professionista di non aver fatto ciò che era dovuto secondo un vincolo obbligatorio di natura contrattuale di per sé scaturente dalla sussistenza di un "contratto sociale". La ricostruzione è, con ogni evidenza, stimolante, anche se la dottrina non manca di evidenziarne le problematiche connesse in particolare alla effettiva possibilità di riconoscere posizioni soggettive qualificate in virtù del solo *status* professionale del revisore¹²⁶.

Questo più recente indirizzo supporta, quanto meno a livello teorico e in linea di principio, un trattamento dei casi di responsabilità civile che emergono dalla disciplina dei mercati finanziari secondo lo schema della responsabilità

(investitori in senso ampio, azionisti, obbligazionisti, finanziatori) un giudizio indipendente sulla regolarità dei bilanci>>. Ed ancora, come precisa R. COSTI, *Il mercato mobiliare*, cit., 390, le norme che presiedono all'espletamento dell'attività di revisione <<sono di ordine pubblico economico anche per le società non quotate>>.

¹²⁵ Cfr. G. FACCI, *Il danno da informazione inesatta nell'attività di revisione contabile*, cit., 2021 ss.; conf. C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 1997, 236; S. FAILLACE, *La responsabilità da contatto sociale*, Padova, 2004, 139; si riferisce ad una responsabilità contrattuale per affidamento anche P. MONTALENTI, *La società quotata*, cit., 317.

¹²⁶ Su posizioni diverse E. TONELLI, *La responsabilità nell'esercizio dell'attività di revisione legale*, cit., 170 ss., che esclude l'applicazione al caso di specie sia dell'impostazione che mira a inquadrare il contratto di revisione tra i contratti a favore di terzi di cui all'art. 1141 c.c., più in generale noto come "contratto con effetti protettivi a favore di terzi indeterminati" (il pubblico dei risparmiatori), sia di quella che intende ricondurre la responsabilità del revisore, intesa come responsabilità conseguente alla diffusione di informazioni economiche inesatte, nel novero delle "obbligazioni senza prestazione". Nel primo caso (*ivi*, 171), l'A. osserva che giammai potrebbe configurarsi un contratto a favore di *incertam personam*, giacché lo schema di cui all'art. 1141 c.c. presuppone che <<il terzo a favore del quale viene deviato l'effetto giuridico favorevole del contratto sia determinato>>. Parimenti deve escludersi che l'obbligo di protezione a carico del revisore possa farsi scaturire da un preteso contatto sociale (*ivi*, 172), a causa, anche in questa seconda ipotesi, dell'indeterminatezza della persona del creditore (<<soggetti che hanno fatto incolpevole affidamento nella negligente attività del revisore>>). Dato che il concetto di inadempimento <<postula la preesistente attualità del rapporto obbligatorio>>, l'A. conclude sottolineando che <<il preteso obbligo di protezione in *incertam personam*, lungi dall'essere un'obbligazione, altro non è che un aspetto del dovere generale del *neminem ledere*, che si concreta nel caso concreto come dovere di fornire al pubblico informazioni esatte>> (*ivi*, 173). Per completezza si veda anche l'ampio dibattito in materia riportato da E. BARCELLONA, *Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti*, cit., 317 ss.

contrattuale e giustifica, pertanto, le soluzioni interpretative che a quello schema si rifanno. Più in generale si tratta di soluzione che la dottrina ha peraltro già prospettato, seppure con argomenti di diversa natura attraverso: i) il richiamo alla responsabilità precontrattuale, come strumento per arrivare ad un trattamento equivalente a quello della responsabilità contrattuale; ii) la costruzione delle obbligazioni senza prestazione; iii) la figura della stipulazione a beneficio di terzi indeterminati e con efficacia interna (costruzione che è quella più vicina alla prospettiva di analisi economica che si è qui condotta); o addirittura, iv) il richiamo ad un regime di responsabilità extracontrattuale, ma con impiego di presunzioni e altri meccanismi argomentativi volti a spostare, ad esempio sull'emittente o l'agenzia di *rating*, una parte degli oneri probatori, secondo logiche più tipiche, appunto, del contesto contrattuale.

Questi tentativi di ricostruzione nella prospettiva funzionale del sistema, pur condivisibili da chi scrive, sembrano sfortunatamente trovare un ostacolo nella *lettera legis* del regime oggi in vigore. In effetti, la formulazione dell'art. 15 D.Lgs. n.39/2010 anche da questo punto di vista è ambigua e non consente, in prima battuta, di individuare con certezza il criterio di imputazione di responsabilità selezionato dal legislatore¹²⁷.

Tale difficoltà, come è intuibile e come si cercherà di argomentare in maniera più compiuta nei paragrafi finali, si coglie alla luce del contenuto della prova liberatoria che non esula, almeno letteralmente, dalla dimostrazione di una assenza di colpa. I soggetti indicati nella prima parte della formulazione dell'art. 15, per andare esenti da responsabilità devono provare di aver agito alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale esercitata, conformemente al parametro della diligenza professionale, sopra richiamato, di cui all'art. 1176, comma 2, c.c..

Ne segue una vocazione della fattispecie ad essere inquadrata nell'ambito dello schema della responsabilità professionale che, come noto, è sempre la medesima

¹²⁷ In questi termini G. FACCI, *Il danno da informazione finanziaria inesatta*, cit., 130.

sia che il titolo da cui deriva sia un inadempimento contrattuale ovvero extracontrattuale.

Avvalora la qualificazione della responsabilità della società di revisione in termini contrattuali, il riferimento ai danni derivanti “dall’inadempimento ai doveri” dei revisori contenuta ora nell’art. 15 del D.Lgs. n.39/2010 e mutuata dalla precedente disposizione dell’art. 2409-sexies c.c.

Pure se – in netta controtendenza con quanto poc’anzi affermato – il richiamo alla nozione di “fatti illeciti” di cui al comma 2 dell’art. 15, sembra risposare il pendolo della questione sul versante della responsabilità extracontrattuale. Peraltro, non risulta affatto neppure di facile individuazione il corretto significato da ricondurre a tale locuzione, stante la necessità di coordinamento tra normativa speciale e disposizioni codicistiche.

7.1. La responsabilità di tipo extracontrattuale

La tesi contrattualistica si pone in controtendenza con la posizione maggioritaria sia della dottrina che della giurisprudenza¹²⁸, che nella sfera della più ampia teoria della responsabilità da informazione non corretta sul mercato finanziario, tende ad inserire la responsabilità dei revisori nel quadro della responsabilità extracontrattuale¹²⁹.

Entrambe concordano nel reputare il revisore responsabile nei confronti dei terzi ogniqualvolta egli rilasci un giudizio sul bilancio in contrasto con le risultanze

¹²⁸ Cfr. Cass. 18-07-2002, n.10403, cit.; Trib. Milano 30-04-2001, in *Banca borsa tit. cred.*, 2003, II, 320; Trib. Roma 26-04-1999, in *Società*, 1999, 1232; Trib. Milano 18-10-1999, in *Giur. it.*, 2000, 570; App. Milano 07-07-1998, cit.; Trib. Milano 18.6.1992, in *Giur. it.*, 1993, I, 2, 1, (con nota di P. MONTALENTI, *Responsabilità extracontrattuale delle società di revisione per negligente certificazione*, ivi, 3 ss.).

¹²⁹ Cfr. C. SASSO, *Commento sub art. 2409-sexies*, cit., 1104. Al riguardo G. FACCI, *Il danno da informazione inesatta nell’attività di revisione contabile*, cit., 2022; ritiene che, «<[a] prescindere dai rilievi che possono essere mossi a questa ricostruzione, collegati alla circostanza che la funzione della revisione non è diretta a tutelare soltanto i terzi, ma pure la società stessa, nonché l’impossibilità di determinare l’identità dei beneficiari della stipulazione, si deve rilevare la sostanziale inutilità pratica del dibattito in ordine alla natura della responsabilità dei revisori verso i terzi. In altre parole, la diversa qualifica della responsabilità come contrattuale oppure come extracontrattuale assume scarso rilievo sul piano pratico, tenuto conto che le differenze tra le due ipotesi sono eliminate sul piano della prescrizione dell’azione, unificata nel termine di cinque anni dalla data della cessazione dell’incarico del revisore>>. Sull’interesse della società revisionata v. anche D. CASADEI, *La responsabilità della società di revisione*, cit., 84.

contabili acquisite, ovvero ometta indagini che avrebbero condotto ad accertare fatti tali da rendere necessario il rifiuto di formulare una valutazione di segno positivo. È indubbio che il giudizio conferisce maggiore attendibilità al bilancio nella sua veste di strumento di informazione a vantaggio di terzi, con la conseguenza che eventuali neglienti errori finiscono con l'incidere sull'affidamento che si ripone sui dati e sui risultati del bilancio stesso¹³⁰.

Si affianca, pertanto, al generale dovere di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., uno specifico ed autonomo dovere della società di revisione di informare i terzi genericamente intesi; dovere che trova la propria *ratio* nell'affidamento che i richiami della correttezza mirano a tutelare¹³¹.

Per questo ordine di ragioni, l'ordinamento considera la non corretta informazione scaturente dall'attività del revisore quale possibile fonte di pregiudizio per la società e per i singoli investitori-risparmiatori che, usufruendo delle informazioni rilasciate al mercato, investono i loro risparmi in strumenti finanziari inseriti nei circuiti dei mercati regolamentati. Il legislatore, in contropartita, offre ai fruitori di questo particolare mercato una diretta protezione dai rischi derivanti da una negligente informazione, sancendo espressamente la responsabilità dell'ente che istituzionalmente certifica i bilanci delle società emittenti.

Sul piano teleologico è dunque certo che lo scopo della certificazione dei bilanci è quello di elargire al mercato e ai suoi fruitori, oltre agli azionisti di minoranza, un arricchimento informativo mediante un giudizio professionale espresso con

¹³⁰ In questo senso v. Cons. St, sez. VI, 28-04-1998, cit., 1133.

¹³¹ Cfr. Cons. St, sez. VI, 10-07-2002, n.3845, in *Foro amm.*, 2002, 3007 (con nota di E. Rossi, *Gli obblighi di disclosure delle società di revisione contabile*, ivi, 3012 ss.), ove è stato affermato che <<deve ritenersi momento essenziale dell'attività di una società di revisione proprio la verifica delle modalità di esposizione dei "fatti di gestione" nelle scritture contabili, per la quale il legislatore ha fissato il parametro della "esattezza" dell'esposizione; ciò comporta che la relazione di certificazione, in ossequio al dovere di correttezza nell'adempimento della specifica prestazione professionale, deve fornire un'informazione piena, non reticente, né limitata ai soli aspetti formali e documentali, bensì corredata dai dati, dalle notizie e dagli elementi di fatto a disposizione, tali da renderla non solo veritiera, ma altresì completa, anche in relazione alle prospettive aziendali. È solo in questo contesto, d'altra parte che si giustifica l'affidamento dei terzi sulla credibilità non solo dal punto di vista contabile, ma anche economico, finanziario ed operativo, della società il cui bilancio sia stato regolarmente certificato>>.

principi standardizzati, e non di aiutare i sindaci e gli amministratori a far di conto¹³².

Riprendendo le fila del nostro discorso, come si è del resto già anticipato, la responsabilità extracontrattuale rileva, in particolar modo, dall'omissione di condotte professionali formalmente normate. Anche per il revisore, dunque, la fonte di tale responsabilità deve rinvenirsi nella violazione del principio del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c., esplicitamente riconosciuta dal legislatore il quale, all'art. 164 T.u.f., affermava essere applicabili alla società di revisione le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 2407 c.c..¹³³

L'asse portante di tale impostazione va individuato nel fatto <<che i terzi destinatari delle informazioni contenute nei documenti di larga diffusione (come il bilancio e la relazione di revisione) non sono identificabili *ab initio*, impedendo la definizione di un rapporto tra parti determinate. Laddove, quindi, sulla base della inesattezza o non veridicità delle informazioni, i terzi fossero indotti a comportamenti o ad omissioni causativi di perdite patrimoniali, si verserebbe nell'archetipo classico dell'art. 2043 c.c.>>¹³⁴.

Il riferimento contenuto nell'art. 164, comma 2, T.u.f. ai "terzi" doveva, tuttavia, intendersi in senso estensivo: fra i terzi rientra(va)no anche i soci della società revisionata. Il contratto sussiste difatti fra la società di revisione e la società revisionata e, rispetto a questo accordo, i soci della società revisionata sono terzi¹³⁵.

Alcuni autori si sono addirittura interrogati in merito alla superfluità di una disposizione che pareva essere meramente riproduttiva del principio di *neminem laedere* già previsto in generale dalla disciplina sull'illecito aquiliano¹³⁶. Altri, in

¹³² È di questo avviso V. SANGIOVANNI, *La responsabilità della società di revisione*, cit., 701.

¹³³ Ne conseguiva, pertanto che, al pari dei sindaci, la società di revisione: a) doveva adempiere ai propri doveri con la diligenza del mandatario; b) era responsabile della verità delle sue attestazioni; c) era obbligata a conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui avesse avuto conoscenza per ragione del suo ufficio.

¹³⁴ Così A. BENEDETTI, *Certezza pubblica e <<certezze private>>. Poteri pubblici e certificazioni di mercato*, cit., 66.

¹³⁵ Cfr. V. SANGIOVANNI, *La responsabilità extracontrattuale della società di revisione nel caso Parmalat*, cit., 541, nt. 15.

¹³⁶ V., per tutti, F. RANIERI, *La responsabilità da false informazioni*, in *Giur. comm.*, 1976, 656.

maniera più persuasiva, hanno evidenziato come l'art. 164 T.u.f. avesse una funzione più propriamente specificativa rispetto all'art. 2043 c.c., diretta cioè a puntualizzare come l'inadempimento contrattuale potesse essere apprezzato anche quale condotta illecita per la sussistenza di un illecito extracontrattuale¹³⁷.

Del resto, già a partire dall'introduzione dell'art. 2409-sexies c.c.¹³⁸, si era osservato che «la regola, peraltro redatta con tecnica grossolana, mette(va) insieme responsabilità di varia natura e, in particolare, mentre nei confronti dei "terzi generici" (investitori senza altra qualificazione) la responsabilità sarebbe aquiliana, nei confronti dei "terzi specifici" (soggetti in vista del cui investimento la revisione è operata, creditori della società) la responsabilità sarebbe contrattuale per violazione degli obblighi di buona fede generati dall'affidamento»¹³⁹.

Il riferimento alla *lettera legis* dell'art. 2409-sexies, tuttavia, non è risultato decisivo per affermare la responsabilità contrattuale anche nei confronti dei terzi. Si è sostenuto che il legislatore con il termine "inadempimento" avesse voluto identificare la condotta materiale che, se con riferimento alla società cliente rileva come inadempimento contrattuale, con riguardo ai terzi ed ai soci si delinea giuridicamente come l'elemento oggettivo da cui trae origine l'applicazione della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c.¹⁴⁰. Ne derivava, in pratica, che il revisore

¹³⁷ Cfr. A. ROSSI, *Spunti sulla nuova disciplina della revisione contabile*, cit., 1034 ss.. Con riguardo alla valutazione della responsabilità extracontrattuale nell'esercizio della revisione contabile in applicazione della disciplina generale di cui all'art. 2043 c.c., si veda P. BALZARINI, *Commento sub art. 159*, cit., 1946 ss.. Per G. FACCI, *Il danno da informazione inesatta nell'attività di revisione contabile*, cit., 2016, «in questa fattispecie, tuttavia, è già stato superato il problema dell'ingiustizia del danno patito dal terzo e, di conseguenza, se sussista un diritto tutelato di quest'ultimo, a ricevere informazioni corrette. (...)». In tal modo, in caso di lesione della libertà contrattuale per false informazioni provenienti dal giudizio sul bilancio, non è necessario accertare se sia o meno tutelato l'affidamento del terzo nella serietà e veridicità dell'informazione ricevuta dal revisore: il legislatore ha già espresso un giudizio di meritevolezza dell'interesse del terzo a ricevere informazioni corrette dall'attività di revisione contabile».

¹³⁸ Sui rapporti tra l'art. 164 T.u.f. e l'art. 2409-sexies c.c. si rinvia a M. MAGGIOLINI, *Commento all'art. 2409-ter*, cit., 457; S. FORTUNATO, *Commento sub art. 2409-sexies*, cit., 846.

¹³⁹ Cfr. C. CASTRONOVO *La nuova responsabilità civile*, 3 ed., Milano, 2006, 516.

¹⁴⁰ Con riferimento al caso di specie, si veda il rilievo operato da Cass. 18-07-2002, n.10403, cit., che, ricordando come l'art. 12 DPR n.136/1975 non sia altro che un'applicazione dell'art. 2043 c.c., sancisce un importante principio: la responsabilità del revisore verso i terzi lesi dall'errata valutazione è già a lui direttamente ascrivibile in forza della disposizione generale. Nel *reasoning* della Corte, la circostanza per cui la disciplina introdotta dell'allora art. 12 del DPR n.136/1975 non rappresentava altro che la specificazione dell'obbligo di *neminem laedere* posto in via generale dall'art. 2043 c.c., trova conferma nel rilievo che lo stesso art. 12 non si occupava del profilo

che non avesse correttamente adempiuto ai propri obblighi sarebbe potuto incorrere, oltre che in un inadempimento contrattuale nei confronti della società cliente, anche nel compimento di un fatto illecito rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c.¹⁴¹.

Sulla scorta del quadro normativo ora descritto, il revisore è stato ritenuto responsabile in via diretta del danno eventualmente causato a terzi nell'adempimento dei propri obblighi, allorché l'imputabilità dell'illecito derivi dalla negligente applicazione dei doveri che disciplinano l'attività di revisione contabile, sanciti dalla legge o dal contratto. Pertanto, la protezione accordata dal legislatore ai terzi non risulta solamente quale effetto riflesso (o di rimbalzo) di una norma perseguente diverse finalità, anche pubblicistiche, come si ritiene generalmente che avvenga per le disposizioni che regolano il mercato dei valori mobiliari. Tant'è che, sul piano sistematico, la tutela offerta (imponendo agli operatori precise regole di comportamento) in via immediata e diretta alla sicurezza del mercato e all'interesse generale al corretto svolgimento degli scambi finanziari corre in parallelo con la tutela accordata ai terzi investitori-risparmiatori.

7.2. Rilevanza pubblicistica dell'attività del revisore

Tutto quanto sopra illustrato viene asserito in merito alla revisione obbligatoria. Si noti ciò nonostante che, secondo la giurisprudenza, la responsabilità extracontrattuale della società di revisione può sussistere anche nel caso di revisione volontaria. Malgrado le norme del T.u.f. non si possano applicare in via

soggettivo dell'illecito con la conseguenza che, dovendosi escludere che la responsabilità prevista sia di carattere meramente oggettivo, deve quindi ritenersi che la norma implicitamente rinvii a quanto disposto dal citato art. 2043 c.c. In definitiva, poiché la norma speciale faceva riferimento espresso esclusivamente alla condotta materiale dalla quale era derivato il danno, l'interprete doveva necessariamente riferirsi alla previsione generale per quanto riguardava l'elemento soggettivo della condotta antigiuridica.

¹⁴¹ Cfr. G. FACCI, *Il danno da informazione inesatta nell'attività di revisione contabile*, cit., 2021; M. MAGGIOLINI, *Commento sub art. 2409-sexies*, in *Commentario alla riforma delle società*, cit., 586; M.G. BUTA, *La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, cit., 2005, 201; F. BONELLI, *Responsabilità degli amministratori di spa*, in *Giur. comm.*, 2004, 620; ID., *Responsabilità delle società di revisione nella certificazione obbligatoria e volontaria dei bilanci*, cit., 974; A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, cit., 194.

diretta all'attività di revisione facoltativa¹⁴², vi è un'ampia uniformità di opinioni nel ritenere che i principi dettati dal citato testo di legge a tutela di interessi generali o comunque ascrivibili a soggetti terzi siano liberamente riferibili anche all'attività di revisione volontaria allorché abbia la medesima funzione "certificativa" di quella obbligatoria, in quanto anch'essa destinata alla conoscenza da parte di terzi.

Come è noto, i revisori contabili svolgono un ruolo istituzionale, essendo inseriti in un sistema pubblicistico di vigilanza, finalizzato alla protezione di interessi ulteriori rispetto a quelli della società revisionata¹⁴³; l'attività dei revisori, infatti, conferisce una particolare attendibilità ai bilanci delle società revisionate, con la conseguenza che i terzi estranei al rapporto di revisione sono indotti ad un legittimo affidamento nei giudizi sui bilanci espressi dai revisori¹⁴⁴.

Ad avvalorare l'identificazione della funzione del controllo legale dei conti esterno ed indipendente quale funzione pubblicistica, sovviene la normativa in tema di responsabilità extracontrattuale nei confronti dei terzi danneggiati, i quali abbiano posto affidamento sulla certificazione del bilancio rivelatasi poi inveritiera, per fatto imputabile alla negligenza (o al dolo) della società di revisione.

Senonché, come peraltro enunciato dalla giurisprudenza amministrativa, la trasparenza, la completezza, l'affidabilità e l'esattezza dei dati verificati e certificati dalla società di revisione devono essere piene e incondizionate, giacché è al

¹⁴² Nell'ipotesi della revisione obbligatoria, la fonte dell'obbligazione è la legge *in primis*. È difatti un testo normativo a imporre che la società di revisione operi e che agisca sulla base di un incarico. In questo senso dispone l'art. 159, comma 1, T.u.f., secondo cui «l'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'art. 2364-bis, comma 2, c.c., su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ad una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 T.u.f. approvandone il compenso».

¹⁴³ Cfr. M.G. BUTA, *La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, cit., 288; E. BARCELLONA, *Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti*, cit., 237 s.; M.V. COZZI, *Tutela dei mercati finanziari e responsabilità della società di revisione*, cit., 59; D. CASADEI, *La responsabilità della società di revisione*, cit., 87 s.; M. SANTARONI, *La responsabilità del revisore*, cit., 260 ss.; G. CECCACCI e C. RIGATO, *Collegio sindacale, revisore, società di revisione: doveri, poteri e responsabilità degli organi di controllo dopo la riforma societaria*, Milano, 2006, *passim*.

¹⁴⁴ Cfr. E. BARCELLONA, *Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti*, cit., 238; A. BENEDETTI, *Certezza pubblica e «certezze private»*. *Poteri pubblici e certificazioni di mercato*, cit., 64.

raggiungimento dell'obiettivo di una completa ed esatta informazione del pubblico che è preordinata la normativa sulla revisione contabile obbligatoria¹⁴⁵ e non solo.

Tant'è che sul punto, la dottrina ha precisato che, in ragione della rilevanza pubblicistica dell'attività in questione¹⁴⁶, il revisore è tenuto ad eseguire un'indagine che non deve arrestarsi ad una verifica meramente formale – contabile, bensì estendersi al riscontro, nelle scritture contabili, della corretta rilevazione dei fatti di gestione.

Non vi sono elementi contrari per negare che «nell'istituire espressamente la responsabilità dei revisori verso i terzi danneggiati, il bene tutelato sia l'affidamento che gli investitori debbono poter riporre nell'attività di controllo e nel giudizio formulato dalla società di revisione. Si tratta di una situazione giuridica che non è oggetto di uno specifico contratto ma la cui garanzia rappresenta il nucleo dell'intera formazione pubblicistica»¹⁴⁷. Oltre che da un'autorevole dottrina, tale estensione trova conferma in una pronuncia di legittimità (e dalla sentenza di merito dalla stessa confermata), ove, dopo aver affermato che la responsabilità extracontrattuale di una società di revisione, per i danni derivati a terzi dall'attività di controllo, sussiste anche nell'ipotesi di revisione volontaria, si precisa che «[i]l rapporto contrattuale fra chi conferisce l'incarico e la società di revisione che lo

¹⁴⁵ Si veda Cons. St., sez. VI, 28-04-1998, n.250, cit.

¹⁴⁶ Cfr. direttiva n.2006/43/CE, nono considerando.

¹⁴⁷ Così A. BENEDETTI, *Certezza pubblica e «certezze private»*. *Poteri pubblici e certificazioni di mercato*, cit., 55. Ne è dimostrazione il fatto che l'ordinamento «non si affida solo ai meccanismi della responsabilità civile (la cui attivazione richiede la presenza di un danno e la dimostrazione degli elementi soggettivi di colpevolezza del revisore), ma predispone anche un apparato sanzionatorio che è deputato a garantire che il processo di revisione sia svolto conformemente alle regole, giuridiche e tecniche, che lo governano, in funzione di una sua complessiva credibilità e a sostegno dell'affidamento che i singoli possono porvi, a prescindere dal causarsi dell'evento patologico del danno risarcibile». In senso conforme cfr. M. CONTE, *Responsabilità della società di revisione in caso di revisione volontaria nell'ambito di una due diligence*, cit., 447; V. SALAFIA, *Alcune questioni in materia di revisione contabile istituita volontariamente, nello stesso senso*, cit., 1171 ss.; M. DE NADAI, *La «nuova» responsabilità dei revisori legali dei conti: criticità e disarmonie normative*, cit., 408. Tra le ipotesi di inadempimento della società di revisione, l'Autore, in particolare, annovera: «i) l'omessa evidenziazione nella relazione al bilancio che la società revisionata ha perduto il capitale; ii) il mancato rilascio del giudizio sul bilancio nei termini di legge, a meno che la società di revisione provi che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile; iii) la presentazione in modo sviato dei controlli effettuati; iv) la predisposizione di un giudizio non veritiero sul bilancio in quanto la società di revisione, pur in presenza di un bilancio corretto, non ha espresso un giudizio senza rilievi, oppure ha espresso giudizi «eccessivi» rispetto alle irregolarità effettivamente compiute, e comunque tali da non modificare il giudizio positivo».

espleta non può produrre l'effetto di escludere la responsabilità della società di revisione nei confronti dei terzi estranei a tale rapporto>>¹⁴⁸.

Si aggiunga che se queste sono le conclusioni cui si perviene in merito alla revisione volontaria "certificativa", in quanto diretta alla conoscenza dei terzi, non sembrano tuttavia esservi particolari ragioni (di segno contrario) che ne sconsiglino l'estensione anche a quella "non certificativa". È infatti diffusa l'opinione dottrinale secondo la quale, seppure appaia nei fatti meno probabile il riscontro di una diretta incidenza della revisione "non certificativa" sugli interessi dei terzi, l'art. 2043 c.c., che è norma a carattere generale, sarà sicuramente applicabile anche all'attività di questo tipo ove sia individuato un nesso di causalità tra di essa e la lesione di diritti altrui¹⁴⁹.

In altre parole, con l'eliminazione dell'endiadi "inadempimento\atto illecito" si verrebbe ad affermare l'identità naturalistica dell'avvenimento che cagiona i danni sopportati dalla società, dai soci e dai terzi, potendosi così dimostrare <<l'unicità della causa empirica che espone il revisore all'obbligo di risarcire i danni ed al contempo tipizza un illecito aquiliano riconducibile nell'ambito della clausola generale dell'art. 2043>>¹⁵⁰.

Va da sé che, sul piano sistematico, la presenza di una norma "aperta", non identificativa cioè di un comportamento illecito tipico, quale si presenta l'art. 2043 c.c., rende irrilevante ai fini in questione la distinzione tra revisione obbligatoria e facoltativa, tra quella certificativa o non certificativa, trattandosi tutte di attività astrattamente suscettibili, pur con un minore o maggiore grado di probabilità, di arrecare lesioni anche a diritti patrimoniali di terzi e, probabilmente, rende anche meno rilevante discutere, prima che venisse soppresso, dell'estensione o meno dell'art. 164 T.u.f. alla revisione volontaria¹⁵¹.

¹⁴⁸ Si tratta di Cass. 18-07-2002, n.10403, cit.; e già App. Milano 7.7.1998, cit., che, forse anche impropriamente, si spinge a ritenere direttamente applicabile l'art. 12 DPR n.136/1975, poi art. 164 T.u.f.; nonché Trib. Milano 21-10-1999; Trib. Torino 18-09-1993 e ancora Trib. Milano 18-06-1992.

¹⁴⁹ In senso conforme v. M. CONTE, *Responsabilità della società di revisione in caso di revisione volontaria nell'ambito di una due diligence*, cit., 461.

¹⁵⁰ Così G. FACCI, *Il danno da informazione inesatta nell'attività di revisione contabile*, cit., 2021; conf. M. MAGGIOLINO *Commento all'art. 2409-ter*, cit., 586; M.G. BUTA, *Commento all'art. 164*, in *Testo unico della finanza*, cit., 1366.

¹⁵¹ Per App. Milano 07-07-1998, cit., risulta, infatti, ben chiaro che <<la disciplina (...) per le società

8. Diligenza e professionalità nella condotta del revisore

L'attività di certificazione comporta il rilievo professionale, che si accompagna al bilancio certificato, sulla corretta tenuta dei dati contabili della società e l'accertamento della congruenza di tali dati coi fatti di gestione che esprimono¹⁵².

Il revisore agisce nell'interesse degli azionisti che hanno un coinvolgimento finanziario nella società. La sua relazione conferisce, inoltre, credibilità alle informazioni finanziarie che verranno poi utilizzate da terzi.

Nel sistema previgente, l'art. 2407, comma 1, c.c. (come richiamato dall'art. 164, comma 1, T.u.f.) si caratterizzava per il fatto di utilizzare non solo il criterio della "diligenza", ma anche il parametro della "professionalità"¹⁵³.

Come si è già avuto modo di chiarire, l'attività di revisione è attività intellettuale che non può ridursi alla meccanica ed impersonale applicazione di criteri contabili, dovendosi fare riferimento alla disciplina dettata per le prestazioni d'opera intellettuale, in quanto compatibile con l'organizzazione societaria per mezzo della quale la suddetta attività viene svolta.

Appurata, dunque, la natura intrinsecamente e sostanzialmente professionale dell'attività di revisione, il giudizio dovrà essere integrato sia con l'applicazione del

di revisione non riguarda solo l'attività svolta relativamente alle società con azioni quotate in borsa, ma anche quella di revisione volontaria, su base contrattuale, non essendo rinvenibile nel testo legislativo nessuna contraria esclusione, laddove il contenuto dell'attività svolta è unico ed unica anche la *ratio*, ossia l'esigenza di garantire l'interesse pubblicistico alla affidabilità delle contrattazioni e del mercato mobiliare>>. Nel caso di revisione volontaria si vedano gli orientamenti espressi da Cass., sez. III, 18-07-2002, n.10403, in *Foro it.*, 2003, I, 2147; in *Società*, 2002, 1513; nel caso invece di revisione obbligatoria, Trib. Milano 06-10-2008, in *Società*, 2009, 65.

¹⁵² Nell'ampia letteratura economica sul tema si rinvia, *ex multis*, a G. PAOLONE, *La revisione aziendale e la certificazione dei bilanci*, Torino, 1994, 12 ss.; M. POSELLI, *Revisione Aziendale*, Torino, 2001, 71 ss.; A. VIGANÒ, *Revisione e certificazione di bilancio*, Milano, 1989, 13 s.

¹⁵³ Nel sottolineare il contenuto e l'estensione dell'attività di revisione la Corte di App. Torino 30-05-1995, cit., ha statuito che, <<nel giudicare la correttezza e la diligenza dell'attività di una società di revisione non basta (...) fare riferimento alla data di certificazione del bilancio, ma (...) allargare l'attività di controllo a tutto l'arco temporale dell'esercizio>> con la conseguenza, si noti, che ove, a seguito dei doverosi controlli effettuati dalla società di revisione, fossero emerse gravi irregolarità di revisione, <<la stessa avrebbe dovuto farne comunicazione al collegio sindacale per l'adozione di tutti i provvedimenti più opportuni, dovendo poi negare la certificazione al momento conclusivo, nel caso in cui la società revisionata non avesse rimediato in modo tempestivo alle irregolarità segnalate>>. Difatti, come osserva F. PATINI, *La responsabilità della società di revisione*, in *Corr. giur.*, 2014, 115, occorre tener presente pure <<che non è possibile valutare *ex post* l'attività della società di revisione ma la sua condotta deve più correttamente essere giudicata *ex ante*, e, cioè, alla data di sussistenza degli obblighi gravanti sulla stessa, indipendentemente da ogni eventuale inerzia del collegio sindacale, anche in relazione alla sussistenza del nesso di causalità (...)>>.

secondo comma dell'art. 1176 c.c. e conseguente valutazione della diligenza del debitore tramite il riferimento alla "natura dell'attività esercitata"¹⁵⁴, sia con il ricorso all'art. 2236 c.c. che, in relazione alle prestazioni d'opera intellettuale, attenua la responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave ove la sua prestazione <<implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà>>¹⁵⁵.

Nel primo caso, la diligenza che si dovrà pretendere è quella dell'"avveduto revisore contabile esterno indipendente" che, pur non dovendo assicurare il risultato della corretta e veritiera rappresentazione contabile dei fatti gestionali, dovrà tendere alla migliore realizzazione possibile dell'incarico¹⁵⁶. In altri termini, più complesso risulterà l'incarico assegnato alla società di revisione, maggiore sarà la diligenza che dovrà essere utilizzata.

Nel secondo caso, invece, diviene più arduo parlare di una responsabilità aggravata a carico del professionista, dato che il revisore verrebbe relegato in una situazione di minore responsabilità alla luce di quanto previsto dall'art. 2236 c.c.¹⁵⁷. In altri termini, il revisore potrà considerarsi responsabile in caso d'incuria e

¹⁵⁴ In questo senso P. VALENSISE, *Commento sub artt. 161-164*, cit., 891, conf. S. FORTUNATO, *Commento sub art. 2409-sexies*, cit., 892; orientamento confermato in giurisprudenza da App. Milano 07-07-1998, cit., e Trib. Milano 18-06-1992, *Giur. it.*, 1993, 2, I, 7.

¹⁵⁵ Così M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., 322; conf. M. CONTE, *Responsabilità della società di revisione in caso di revisione volontaria nell'ambito di una due diligence*, cit., 462 ss.; F. BONELLI, *Responsabilità della società di revisione per errori nella valutazione di azienda*, cit., 222 ss.

¹⁵⁶ Per M. BIANCA, *Diritto civile, La responsabilità*, Milano, 1994, 28, tale norma <<impone al professionista una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall'impiego degli strumenti tecnici adeguati al tipo di attività dovuta. Sotto questo riguardo può dirsi che l'impegno del professionista è superiore a quello del comune debitore. Va però tenuto presente che il criterio applicabile è pur sempre quello della normale diligenza in quanto il professionista deve impiegare la perizia e i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della sua categoria. Tale standard servirà a determinare il contenuto della prestazione dovuta e la misura della responsabilità, conformemente alla regola generale>>. Lo stesso Autore ricorda, poi, che <<[l]a prevalente interpretazione dottrinale di tale norma è tuttavia nel senso che il professionista risponde solo per dolo o colpa grave quando l'esecuzione della prestazione richiede una perizia superiore a quella ordinaria della sua categoria>>. In tal caso, come specificato da Cass. 26-03-1990, n.2428, in *Mass. Giust. civ.*, 1990, 3, la colpa grave consisterebbe <<nella disapplicazione del minimo di nozioni tecniche che il professionista generico deve possedere in relazione a prestazioni specializzate ipotizza come casi implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà i casi clinici nuovi, non ancora dibattuti con riferimento ai metodi terapeutici da seguire). Il professionista generico è però tenuto ad accertare la speciale difficoltà della prestazione e a far presente al cliente la necessità di richiedere l'opera di uno specialista (...)>>.

¹⁵⁷ Come precisa pure Cass. 11-08-1990, n.8218, in *Mass. Giust. civ.*, 1990, 8.

d'ignoranza di disposizioni di legge e in genere nei casi in cui, per negligenza od imperizia, comprometta la soddisfacente conclusione del rapporto professionale; nel caso, invece, d'interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la responsabilità del revisore medesimo, a meno di dolo o colpa grave.

In aperta polemica con tale esegesi altra dottrina sostiene che la configurazione dell'attività di revisione come servizio comporta non solo la non applicabilità dei privilegi assicurati al regime delle professioni (come limitazione della responsabilità al dolo o alla colpa grave in caso di risoluzione di casi di particolare difficoltà, ai sensi dell'art. 2236 c.c.), ma anche la possibilità che si possa pervenire ad una responsabilità senza colpa, tenuto conto che si esclude che le società di revisione possano incontrare, nell'esecuzione della loro prestazione, problemi di particolare difficoltà¹⁵⁸.

Da tenere presente, altresì, che i concetti di correttezza (art. 1175 c.c.) e di buona fede (art. 1375 c.c.) esulano dalle fattispecie di diligenza, la cui mancata osservanza comporta ipotesi di responsabilità di diversa natura: disciplinare (decadenza dalla carica, ammessa solo in presenza dell'inadempienza da accertare con garantito procedimento...); civile; penale; "patrimoniale" (amministrativo-contabile).

8.1. Parametri di diligenza nell'esercizio dell'attività: i principi di revisione

Il riferimento ex art. 2407 c.c. alla natura dell'attività esercitata comportava un preciso e stretto riferimento ai principi di revisione contabile elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e raccomandati dalla Consob quali parametri per il corretto assolvimento dell'incarico di revisione¹⁵⁹. L'attività di revisione consiste nello svolgere procedure di verifica stabilite dai principi di

¹⁵⁸ In questi termini v. G. ALPA, *Nuovi profili di responsabilità delle società di revisione*, in *Econ.dir. terziario*, 2007, 3, 685.

¹⁵⁹ Cfr. R. CALDARONE e G. TUCCI, *La responsabilità nell'esercizio dell'attività di revisione e certificazione del bilancio: prime pronunce della giurisprudenza e tendenze evolutive*, cit., 298. Anche la violazione delle disposizioni contenute nel regolamento Consob n.11971/1999 (c.d. "regolamento emittenti") rileva come mancanza di diligenza e può portare all'affermazione della responsabilità della società di revisione.

revisione allo scopo di esprimere un giudizio professionale in merito alla sostanziale conformità del bilancio alle norme di legge, interpretate ed integrate dai principi contabili di generale accettazione¹⁶⁰.

Il diverso oggetto dei due ordini di principi ne definisce la diversa funzione nell'ambito della suddetta attività: <<mentre infatti i principi contabili attengono alle modalità e alle tecniche, standardizzate a livello internazionale, di redazione del bilancio e costituiscono quindi per i revisori parametri di riferimento nella formulazione del proprio giudizio, i principi di revisione costituiscono regole (anch'esse standardizzate) di comportamento dell'attività di revisione. In termini giuridici esse perciò individuano il contenuto della perizia e della diligenza del revisore, costituendo quel complesso di "regole d'arte" al quale va parametrata la prestazione professionale del revisore>>¹⁶¹.

In linea teorica, ciò può significare che il revisore è inadempiente se non ha applicato o ha applicato erroneamente i principi di revisione e se tale circostanza ha avuto conseguenze rilevanti sulla correttezza del giudizio espresso. La qual cosa parrebbe suggerire che i principi di revisione costituiscano il limite minimo inderogabile di diligenza: nel senso che la loro applicazione, in ultimo grado, può risultare sufficiente per giudicare come diligente la condotta del revisore.

Una precisazione sul punto va però fatta. L'osservanza dei principi di revisione può costituire solo un indizio che la società di revisione ha assolto al suo incarico con la diligenza dovuta, ma non può fondare una prova dell'esatto adempimento, dovendosi verificare in concreto la loro adeguata applicazione in relazione alle condizioni di fatto¹⁶². In quanto regole di natura prasseologica, infatti, anche tali

¹⁶⁰ Trib. Milano 25-07-2008, n.9892, cit.

¹⁶¹ Così A. BENEDETTI, *Certezza pubblica e <<certezze private>>. Poteri pubblici e certificazioni di mercato*, cit., 2011, 54; conf. App. Torino 30-05-1995, cit.

¹⁶² In tal senso v. P. VALENSISE, *Commento sub artt. 161-164*, cit., 892; P. BALZARINI, *Commento sub art. 164*, cit., 1934 e 1937; S. FORTUNATO, *La certificazione del bilancio: profili giuridici*, cit., 174. Sul punto A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, cit., 180, tiene a precisare che <<l'osservanza dei criteri di revisione raccomandati, specie se non rispondenti alle esigenze volute dal legislatore, non può in nessun caso far considerare assolto compiutamente l'incarico del revisore, il quale deve tenere sempre conto della realtà concreta da esaminare>>. Tesi questa peraltro ribadita anche dalla giurisprudenza (App. Milano 07-7-1998, cit.; conf. Trib. Torino, 18-09-1993, in *Giur. comm.*, 1994, 1, II, 284), secondo la quale <<la codificazione dei principi di revisione non esaurisce l'ambito dei parametri in base ai quali deve effettuarsi la revisione: in un senso, perché

principi richiedono di essere sì applicati, ma soltanto dopo che il revisore ne abbia valutata e constatata l'adeguatezza: qualora fosse evidente che tale adeguatezza non ricorre è dovere del revisore, tenendo presente l'interesse della società revisionata, svolgere ulteriori indagini, compiere gli accertamenti e porre in essere tutte le procedure dettate dall'esigenza della fattispecie in esame, con la conseguente valutazione del suo comportamento alla stregua della *diligentia quam in concreto*.

Risulta allora preferibile aderire alla tesi per cui questi principi non dettano né soglie minime né soglie massime, ma indicano e suggeriscono criteri tecnico-professionali che possono essere liberamente apprezzati dal giudice, e contribuire alla formazione del suo convincimento: essi pertanto dovrebbero avere solamente valore di mero indizio dell'esatto adempimento dell'incarico¹⁶³.

Se ne deve quindi concludere che il mero rispetto, ancorché scrupoloso, dei canoni di comportamento dettati dai suddetti principi non è per nulla sufficiente a dispensare il revisore da responsabilità per negligente certificazione¹⁶⁴.

Le considerazioni testé formulate non sembrano mutare neppure allorché si consideri l'obbligo per il revisore di conformarsi nell'espletamento della sua attività ai principi di revisione internazionale adottati dalla Commissione europea con la procedura <<di comitato>>¹⁶⁵. Nello scenario dei riferimenti normativi, i nuovi

l'adozione di diversi principi di revisione può ugualmente integrare la diligenza dovuta, e in senso contrario perché il rispetto dei criteri codificati può non essere sufficiente, in vista della realizzazione dell'interesse concreto del cliente>>.

¹⁶³ Tale accertamento potrebbe, infatti, richiedere prove e ricognizioni ulteriori, tenendo anche conto del fatto che i principi contabili di revisione, di matrice internazionale, non sono perfettamente sovrapponibili al modello di revisione definito nel diritto interno (in cui il controllo ha carattere di continuità). Per maggiori spunti di riflessione cfr. A. ROSSI, *Revisione contabile e certificazione obbligatoria*, cit., 183 ss.; F. BONELLI, *Responsabilità delle società di revisione nella certificazione obbligatoria e volontaria dei bilanci*, cit., 992 ss.; M. CONTE, *Responsabilità della società di revisione in caso di revisione volontaria nell'ambito di una due diligence*, cit., 450; V. SALAFIA, *Alcune questioni in materia di revisione contabile istituita volontariamente, nello stesso senso*, cit., 1175:

¹⁶⁴ Cfr. F. PATINI, *La responsabilità della società di revisione*, cit., 116. Sulla funzione integratrice ascrivibile a tali principi si veda pure il commento di M. DE NADAI, *La «nuova» responsabilità dei revisori legali dei conti: criticità e disarmonie normative*, cit., 402 ss.

¹⁶⁵ La direttiva 2006/43/CE, ha identificato un corpo unico di regole di controllo, comuni a tutti i revisori legali dei conti all'interno dell'Unione europea. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, n.11, per principi internazionali di revisione si intendono gli *International standards on auditing* (Isa), le dichiarazioni e le relative procedure. La direttiva impone dunque l'osservanza di "regole professionali" che, nate in un contesto sovranazionale e frutto del contemperamento tra le diverse esigenze dei sistemi di

principi devono essere necessariamente osservati in quanto dotati di efficacia normativa, con la conseguenza che la loro violazione può, già di per sé, dare luogo ad un illecito imputabile al revisore¹⁶⁶.

Viene pertanto meno, rispetto alla precedente disciplina, la “discrezionalità” del singolo revisore di applicare i principi emessi da uno degli organismi deputati alla loro emanazione. Ma si ripropone inevitabilmente l’annosa questione se l’applicazione di detti principi liberi il revisore dall’insorgere di eventuali profili di responsabilità.

Ebbene, in base ad una prima tesi, si sostiene che l’abbandono del regime facoltativo non comporti un mutamento della natura delle *best practices* contabili riguardo al profilo della diligenza professionale. Ne consegue, pertanto, che il revisore, sebbene abbia rispettato i predetti principi, non vada esente da colpa, data l’esigenza di valutare eventuali profili di responsabilità della sua condotta anche alla luce dei parametri noti della negligenza e/o imprudenza.

Secondo un diverso orientamento, proprio in virtù della loro efficacia normativa *erga omnes*, l’osservanza puntuale dei principi internazionali comporterebbe l’esclusione del revisore da qualsiasi responsabilità.

revisione adottati negli Stati membri dell’Unione europea, necessitano di essere declinate in procedure e modalità operative, attraverso la loro contestualizzazione nell’ambito dell’ordinamento normativo e regolamentare vigente a livello nazionale. Per un primo commento si veda ASSONIME, *Circolare 3 maggio 2010, n. 16*, par. 10.

¹⁶⁶ Tra questi spicca, in particolare, la previsione del criterio dello “scetticismo professionale” che, in sede di emanazione del D.Lgs. n.135/2016, ha ricevuto una precisa definizione normativa. Tale criterio introduce una ancor più robusta e inderogabile posizione di distacco e terzietà del revisore dal suo stesso committente, fino a fare del dubbio critico verso il suo operato un elemento costitutivo della qualità dell’espletamento dell’incarico professionale. Lo scetticismo professionale è, infatti, definito come «un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione». Secondo la nuova normativa «il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale dei conti esercita nel corso dell’intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale esercita lo scetticismo professionale in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti: il *fair value* (valore equo), la riduzione di valore delle attività, gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la capacità dell’impresa di continuare come un’entità in funzionamento». Sul tema si rimanda a S. BALSAMO TAGNANI, *La riforma della revisione legale dei conti nell’Unione europea: l’adozione della direttiva 2014/56/UE e del regolamento UE n.537/2014*, cit., 384 ss.

Tra le due, sia consentito esprimere una preferenza per quella impostazione che tende a riconoscere ai principi internazionali di revisione, indipendentemente dalla loro connotazione di obbligatorietà, «una funzione meramente integratrice del parametro di diligenza», non essendo, dunque, sufficiente una loro applicazione per «limitare la responsabilità del revisore, né tantomeno escluderla»¹⁶⁷.

9. Il nesso di causalità tra condotta non negligente del revisore e danno prodotto

In sede civile la condotta negligente del revisore è sanzionata con la condanna al risarcimento nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato come precisato in passato dall'art. 2407 c.c. e ora specificato dall'art. 15, comma 2, D.Lgs. n.39/2010¹⁶⁸, che prevede la responsabilità, oltre che nei confronti della società committente, anche verso i terzi danneggiati¹⁶⁹. Diverse, infatti, sono le situazioni che possono presentarsi, a seconda che venga danneggiato il patrimonio sociale¹⁷⁰ ovvero il patrimonio del singolo socio o del terzo¹⁷¹.

¹⁶⁷ In questo senso M. DE NADAI, *La «nuova» responsabilità dei revisori legali dei conti: criticità e disarmonie normative*, cit., 405 s.

¹⁶⁸ Cfr. A. CAVALIERE, *La nuova revisione legale dei conti*, cit., 68; cui adde E. BARCELLONA, *Responsabilità proporzionale dei gatekeepers e "regime di produzione" del bene "informazione"*, in *Responsabilità societarie e assicurazione*, Milano, 2010, 35. Valgono comunque, anche in questo caso, le considerazioni suesposte in ordine alla vigenza di un sistema di responsabilità proporzionale, con determinazione del grado di responsabilità del revisore affidata al giudice civile, *ex post*, e con ammissibilità di preventive pattuizioni in ordine al riparto della stessa (salvi i limiti del dolo, della colpa grave e delle norme di ordine pubblico).

¹⁶⁹ Come precisa E. TONELLI, *La responsabilità nell'esercizio dell'attività di revisione legale*, cit., 169, la tutela *ivi* accordata altro non è se non una specificazione del principio aquiliano di cui all'art. 2043 c.c. che gli orientamenti giurisprudenziali avevano inteso espressamente fissare in materia di responsabilità extracontrattuale del revisore.

¹⁷⁰ Interessante, a tal proposito, quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., ez. U., 24-12-2009, n.27346, in *Giur. it.*, 2010, 1080): «Qualora una società di capitali subisca, per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché esso possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non anche a ciascuno dei soci, in quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio, obbligando il responsabile al relativo risarcimento, mentre l'incidenza negativa sui diritti del socio, nascenti dalla partecipazione sociale, costituisce soltanto un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito».

¹⁷¹ Cfr. M.G. BUTA, *La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, cit., 304. Come sottolineato da G. FACCI, *Il danno da informazione inesatta nell'attività di revisione contabile*, cit., 2034, «il revisore inadempiente non può essere responsabile nei confronti di tutti i potenziali beneficiari dei controlli e/o destinatari del bilancio revisionato, ma piuttosto solo nei riguardi dei soggetti che abbiano effettivamente subito un pregiudizio che sia "conseguenza immediata e diretta" dell'inadempimento; in caso contrario si rischia che la condotta negligente del revisore

L'imputazione di una responsabilità civile si collega all'individuazione di un danno logicamente e direttamente connesso alla condotta negligente accertata. Le inadempienze o errori del revisore, che emergono da un suo comportamento doloso o colposo (negligenza professionale), sono pertanto di una gravità tale da esercitare un significativo riflesso sul giudizio espresso e conseguentemente arrecare ad altri un danno.

Anche per la revisione legale vale dunque il principio per cui la non corretta esecuzione dei compiti assegnati dalla legge e l'inosservanza delle regole della professione configurano inadempimento¹⁷². In cosa consista l'inadempimento della società di revisione dipende, ovviamente, dalle caratteristiche del singolo caso. Errori ed inadempienze devono essere di dimensioni e gravità tali da compromettere la validità del giudizio emesso e devono arrecare danno sia alla società revisionata (si pensi solo al danno di immagine in caso di giudizio di tipo negativo) sia ai terzi che utilizzano il bilancio per le proprie valutazioni di investimento¹⁷³.

La configurazione quale responsabilità contrattuale, permette di risolvere agevolmente il problema circa la sussistenza della causalità materiale, in quanto il soggetto che deve rispondere delle conseguenze di un determinato fatto dannoso è già individuato attraverso l'obbligazione inadempita. Risulta invece più problematica la dimostrazione della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., cruciale nella quantificazione del danno risarcibile stante il limite costituito dalle

diventi un pretesto per ottenere il risarcimento di danni che non si collegano casualmente ad essa, ma sono il frutto di decisioni assunte senza alcun riguardo all'informazione erronea o all'omissione di controlli>>.

¹⁷² Riguardo alle ipotesi più frequenti di danno nei confronti della società revisionata G. CIERVO, *La responsabilità civile del revisore legale alla luce del D.Lgs. n.39/2010*, cit., 87, menziona <<i> casi di omessa rilevazione di irregolarità contabili a causa di verifiche meramente formali che non siano state estese alla valutazione della concreta situazione contabile, ovvero i casi di espressione di un giudizio negativo in presenza di un bilancio regolare o, viceversa, di espressione di un giudizio positivo su un bilancio irregolare; se tali comportamenti provocano danni alla società in revisione (quali ad esempio compensi agli amministratori e distribuzione di dividendi che non sarebbero stati disposti, ovvero maggiori tasse dovute dalla società relative ad utili mai conseguiti), è certamente esperibile l'azione di responsabilità sociale nei confronti del soggetto incaricato della revisione>>.

¹⁷³ In questo senso cfr. G. FACCI, *Il danno da informazione inesatta nell'attività di revisione contabile*, cit., 2027 s.; F. GALGANO, *Il nuovo diritto societario*, cit., 429; *Contra*, tra gli altri, V. SALAFIA, *Revisione obbligatoria e responsabilità*, cit., 84.

“conseguenze immediate e dirette” dell’inadempimento.

Orbene, nelle categorie di danni da prendersi in considerazione, la determinazione della causalità giuridica non presenta, in linea di principio, particolari problemi, in quanto si ritiene che, in base all’art. 1223 c.c., siano risarcibili i soli danni immediati e diretti conseguenti al comportamento inadempiente della società di revisione, nel caso in cui l’agire illegittimo dei soggetti revisori causi le cosiddette *trading losses* (ossia le ulteriori perdite accumulate a causa della prosecuzione dell’attività)¹⁷⁴. Negligenze della società di revisione possono contribuire alla prosecuzione ed alla ripetizione delle irregolarità con la conseguenza che le situazioni non correttamente rilevate dai revisori si possano tradurre in un gravissimo pregiudizio per la società revisionata¹⁷⁵. Si pensi pure alle situazioni in cui i creditori che, proprio a seguito della formulazione di un giudizio di revisione migliore rispetto alla reale situazione aziendale, abbiano perso la possibilità di esercitare azioni o subito un danno dal ritardo dell’apertura della procedura fallimentare¹⁷⁶.

¹⁷⁴ La sottrazione di risorse della società da parte, soprattutto, di amministratori avviene, di prassi, attraverso la sottovalutazione del patrimonio sociale ad opera di questi ultimi, finalizzato a consentire la creazione di disponibilità extrabilancio, di cui questi possano disporre per scopi extrasociali o, comunque, al di fuori di vincoli di ogni sorta. La mancata rilevazione da parte dell’organo deputato al controllo contabile delle menzionate sottrazioni, conduce al perpetrarsi delle stesse, il che determina il moltiplicarsi del danno nei confronti della società, la quale avrebbe titolo per lamentare che l’omessa segnalazione tempestiva da parte della società di revisione ha impedito ad esse di prendere gli opportuni provvedimenti. In giurisprudenza, *ex multis*, Cass. 02-06-1992, n.6676, in *Giur. it.*, 1993, I, I, 1308; Cass. 09-05-2000, n.5913, in *Dir. eco. ass.*, 2000, 1226; Cass. 10-05-2000, n.5962, *Arch. giur. circ. sin. strad.*, 2000, 840; Cass. 01-07-2002, n.9556, in *Foro it.*, 2002, I, 3060; Trib. Roma 26-04-1999, in *Società*, 1999, 1232; Trib. Milano 30-04-2001, in *Banca borsa tit. cred.*, 2003, I, II, 320, il quale ha negato il risarcimento delle c.d. *trading losses* della società controllata che la società *holding* era intervenuta a ripianare. In dottrina cfr. P. TRIMARCHI, *Causalità e danno*, Milano, 1967, 19 ss.; G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, 2 ed., Padova, 1999, 218.

¹⁷⁵ Si veda Trib. Milano 26-04-1999, in *Società*, 1999, 1232.

¹⁷⁶ Cfr. Trib. Milano 21-10-1999, in *Giur. it.*, 2000, 554; in dottrina D. CASADEI, La responsabilità della società di revisione, cit., 132. Si pensi al rilascio di un giudizio che non sia totalmente positivo, in merito ad un bilancio che, invece, non meriterebbe censure di alcun tipo, può ingenerare conseguenze negative in termini di perdite di finanziamenti o di contratti vantaggiosi, ovvero vendita di azioni da parte di soci attuali allarmati dalla (inveritiera) situazione loro prospettata dalla relazione di revisione, ovvero l’impossibilità di procedere ad aumenti di capitale attraverso l’emissione di obbligazioni (le quali non verrebbero sottoscritte da alcun investitore a causa della relazione di revisione non totalmente positiva), ovvero flessione negativa che tale giudizio può comportare sulle quotazioni delle azioni della società nei mercati regolamentati. In questi casi, la società in revisione che dimostri di aver subito un danno immediato e diretto derivante da un giudizio negativo o non pienamente positivo da parte dei soggetti incaricati della revisione nonostante l’assenza di dati tali

Secondo un diffuso convincimento l'art. 1223 c.c. esprimerebbe la regola causale della condizione necessaria (*condicio sine qua non* o teoria dell'equivalenza delle condizioni), assolvendo così all'importante funzione di escludere la risarcibilità delle perdite derivanti da cause estranee alla condotta del revisore. Ai sensi di tale norma, il debitore inadempiente è tenuto a risarcire la perdita subita dal creditore, come il mancato guadagno, in quanto essa sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (c.d. "principio di riparazione integrale del danno"); e tale consequenzialità diretta, sempre per giurisprudenza consolidata, dev'essere accertata anche prima della concreta determinazione del danno provocato¹⁷⁷.

Possono, a ragione, considerarsi "conseguenza immediata e diretta" della scorretta informazione sul bilancio¹⁷⁸: a) sia tutti i danni conseguenti ad atti di investimento/disinvestimento che gli investitori non avrebbero compiuto se correttamente informati; b) sia tutti i danni conseguenti ad omessi atti di investimento/disinvestimento che gli investitori avrebbero compiuto se correttamente informati¹⁷⁹.

Cionondimeno parte della giurisprudenza e della dottrina ammettono che il *quantum* del risarcimento richiesto possa estendersi fino a considerare i danni mediati ed indiretti, purché non eccezionali o di gravità sproporzionata rispetto all'inadempimento¹⁸⁰. Tale orientamento comporta l'imputabilità al revisore di tutti

da meritarlo, può ottenere il risarcimento di tali danni dalla società di revisione della quale venga dimostrata la negligenza.

¹⁷⁷ Sul punto v. F. DI MAIO, *Quale responsabilità per i revisori contabili?*, in *Società*, 1994, 1, 89.

¹⁷⁸ Secondo G. FACCI, *Il danno da informazione finanziaria inesatta*, cit., 343, <<in particolare, attraverso l'art. 1223 c.c., il legislatore ha voluto escludere il risarcimento delle conseguenze che si presentano come anormali nella loro connessione con quel determinato fatto e quindi espressione di un rischio che non è necessariamente insito nella mancata o nell'inesatta esecuzione della prestazione, poiché poteva manifestarsi in altro modo o in altro momento>>. Come sottolinea E. ROPPO, *La responsabilità civile, e l'anima*, in *Dir. resp. civ.*, 2002, 102, <<certo c'è spazio per l'operare della responsabilità civile di fronte a molte vicende del mercato finanziario. Ma per identificare correttamente questo spazio, bisogna non adagiarsi meccanicamente su un pregiudizio: il pregiudizio per cui se un risparmiatore-investitore perde denaro perché i suoi investimenti vanno male, egli abbia sempre e comunque, per indiscutibile automatismo, il diritto di recuperarne il valore; e che l'unico problema sia individuare contro chi può agire per recuperarlo>>.

¹⁷⁹ Cfr. E. BARCELLONA, *Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti*, cit., 318.

¹⁸⁰ Cfr. M.G. BUTA, *La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, cit., 266 ss.

i danni che non si sarebbero verificati nel caso in cui questi avesse svolto con diligenza l'attività richiestagli, senza tuttavia che sia possibile addossare al revisore l'intero *deficit* accumulato dalla società; si esclude in tal guisa la distinzione tra il caso in cui l'inadempimento del revisore rappresenti la causa della perdita da quello in cui l'inadempimento non sia nient'altro che <<una fase in una sequenza di eventi che conducono alla perdita>>¹⁸¹.

Procedendo a ritroso, la dottrina formula al riguardo delle ipotesi e delle diagnosi plausibili concernenti l'antecedente causale, verificabili attraverso il ricorso al metodo deduttivo¹⁸². L'utilizzazione di tale criterio in chiave di nesso causale conduce, tuttavia, ad un indiscriminato ampliamento dell'area della responsabilità: tutti gli antecedenti che hanno astrattamente concorso a produrre un determinato evento dannoso sarebbero condizioni necessarie di quell'evento. Ne consegue che, qualora il fatto commissivo od omissivo, pur non arrecando di per sé – in via diretta ed immediata – determinate conseguenze pregiudizievoli, abbia ciò nonostante prodotto una situazione senza la quale il danno non si sarebbe verificato, dovrebbe ritenersi dovuto anche il risarcimento di quest'ultimo, secondo il noto principio *causa causae est causa causati*¹⁸³.

¹⁸¹ È questo il punto forse maggiormente opinabile delle pronunce che hanno affermato la responsabilità aquiliana della società di revisione verso terzi. Oltre a Cass., sez. III, 18-07-2002, n.10403, cit., si veda anche App. Milano 07-07-1998, cit., e Trib. Torino 18-09-1993, cit.

¹⁸² Per G. VALCAVI, *Sulla causalità giuridica nella responsabilità civile da inadempimento e da illecito*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, 2, II, 409 ss., <<la congruenza dei loro risultati ci confermerà o escluderà l'ipotesi iniziale. La causalità, così intesa come modello mentale, si applicherà pertanto alle successioni in genere dei fenomeni più diversi, naturali, economici, sociali, giuridici e così via (...). La confusione tra causalità giuridica e quella materiale e delle rispettive regole è alla base del recente dibattito nelle aule di giustizia, se occorre fare riferimento per entrambe alle leggi scientifiche o a quelle probabilistiche. La teoria della *condicio sine qua* non o della equivalenza delle condizioni, come espressione del metodo scientifico, è applicabile alla causalità materiale, ma non lo è altrettanto per quella giuridica, dove amplierebbe a dismisura il numero dei fattori causali. A quest'ultima potrebbe in teoria apparire più corrispondente il criterio della adeguatezza o della normalità, che poggia sulle regole probabilistiche e previsionali e tuttavia ad un esame approfondito, si rivela pure non immune da critiche>>.

¹⁸³ Sul punto il Trib. Milano 06-10-2008, in *Dir. fall.*, 2011, 53 (con nota di M. FATIGATO, *Sulla responsabilità della società di revisione: spunti minimi dal "caso" Parmalat*, ivi, 55 ss.), ha precisato che l'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento del revisore e i danni patiti dai terzi deve fondarsi su un giudizio ipotetico avente ad oggetto la comparazione tra il comportamento effettivamente tenuto dall'investitore e quello che lo stesso investitore avrebbe posto in essere qualora fosse stato correttamente informato.

Per uscire “incolumi” da questa *empasse*, è possibile rifarsi a quella tesi dottrinale che attribuisce all’art. 1223 c.c. valenza generale, <<nel senso che la causalità giuridica *ivi* prevista (conseguenza immediata e diretta) viene estesa a tutto il processo dei fatti, azioni e conseguenze, a cominciare dallo stesso fatto dell’uomo (azione od omissione): la questione di determinare il fatto fonte di responsabilità e la diversa questione di determinare il contenuto dell’obbligo risarcitorio (di quali danni si debba rispondere) vengono ad essere la medesima questione>>¹⁸⁴.

Quale che sia l’angolo visuale che si intende privilegiare, le tradizionali teorie sul rapporto causale presentano tutte profili non soddisfacenti. L’art. 1223 c.c., infatti, non detta regole volte a risolvere il problema pratico dell’individuazione dell’autore dell’illecito, né delle concause cagionanti la produzione del danno; al contrario, esso concerne la determinazione del danno risarcibile e la sua concreta quantificazione¹⁸⁵.

L’impostazione da ultimo riportata sembra confermare quell’orientamento che, constatata la diffusione nel sistema di norme disciplinanti fattispecie di responsabilità civile contenenti formulazioni generiche sulla causalità, *ex sé* inidonee a fornire un preciso criterio di giudizio sull’esistenza in concreto del rapporto intercorrente tra conseguenze pregiudizievoli per il danneggiato e condotta del danneggiante, ritiene che tale giudizio implichi necessariamente una

¹⁸⁴ Come osserva A. VIOLANTE, *Responsabilità oggettiva e causalità flessibile*, Napoli, 1999, 59 ss., <<[n]ella responsabilità la valutazione del nesso di causalità rientra nello stesso giudizio di colpevolezza che tende ad accertare il livello di diligenza adottato, e il giudizio di responsabilità presuppone la sussistenza di un nesso di causalità tra condotta e danno, qualificato dal dolo o dalla colpa>>. Per D. CASADEI, *La responsabilità della società di revisione*, cit., 136, si tratterebbe di operazioni intellettuali diverse, dato che <<l’art. 1223 c.c. presuppone già risolto il problema della verifica della sussistenza del nesso di causalità, cioè presuppone che si sia già accertato, in base a regole diverse da quelle poste dalla norma, che un soggetto debba rispondere delle conseguenze di un determinato fatto (fonte di danno); l’art. 1223 c.c. serve per selezionare, limitandoli, i risultati della causalità, così da non porre a carico del responsabile tutte le conseguenze che, altrimenti, potrebbero andare all’infinito. Dunque fatto e conseguenze vanno tenuti distinti>>.

¹⁸⁵ Senza tralasciare, tuttavia, di osservare – sempre secondo D. CASADEI, *Ibidem*, che, <<ove si consideri che, di frequente, è l’insolvenza della società a condurre ad azioni di danni, allora si riconoscerà che imputare l’intera perdita derivante dal fallimento al revisore, senza distinguere la parte causalmente legata al suo inadempimento e la parte che si sarebbe comunque verificata, significherebbe far ricadere il rischio di impresa su quest’ultimo. Sotto tale profilo, quindi, l’art. 1223 c.c. assolve all’importante funzione di escludere la risarcibilità delle perdite derivanti da cause estranee alla condotta del revisore>>.

valutazione di tipo probabilistico del fatto dannoso, alla stregua degli *standards* più adeguati al contesto sociale ed al concreto momento storico in cui il soggetto ha subito il danno¹⁸⁶.

Come si è dianzi illustrato, principi e procedure cui è improntata l'attività di revisione rappresentano, per l'appunto, una sorta di <<soglia minima>> del comportamento dovuto. Per alcuni la mancata osservanza determina un difetto di diligenza, senza possibilità di prova contraria; per altri essi hanno un mero valore di indizio ai fini della formazione del convincimento giudiziale (v. *supra* § 8.1).

Il rispetto di tali *standards* sarebbe idoneo ad esimere la società di revisione da responsabilità pur in presenza di una sequenza causale tra condotta e danno¹⁸⁷, dal momento che le aspettative irrealistiche avanzate dal committente o dai terzi fruitori del bilancio sull'infalibilità della valutazione espressa dal revisore non debbono essere inserite all'interno del giudizio c.d. controfattuale¹⁸⁸. Ne consegue che i comportamenti posti in essere dal revisore dovrebbero risultare determinabili secondo parametri antecedenti al verificarsi dell'evento dannoso, alla stregua dei

¹⁸⁶ La giurisprudenza, nell'applicazione del criterio probabilistico, ha oscillato fra i seguenti modelli: a) statistico (Cass. 03-06-1980, n.3622, in *Rep. Foro it.*, 1980, Responsabilità civile, n.53); b) regole di esperienza (Cass. 03-03-1987, n.1228, in *Mass. Foro it.*, 1987, 365); c) probabilità verosimile (Cass. 16-11-1993, n.11287, in *Mass. Giust. civ.*, 1993, 2052). Quest'ultimo criterio, peraltro, è stato successivamente ripreso da Cass., sez. U., 11-01-2008, n.581, in *Resp. civ. prev.*, 2008, 827 ss..

¹⁸⁷ Come ipotizza M.V. Cozzi, *Tutela dei mercati finanziari e responsabilità della società di revisione*, cit., 67, nt. 30, <<potrebbe ritenersi che, qualora la società di revisione non provveda ad esempio a pianificare il lavoro tenendo conto del tipo particolare di attività svolta dalla società cliente o del peculiare settore in cui la stessa svolge la sua attività, il danno prodotto dall'omissione dell'operazione di pianificazione del lavoro potrebbe esser ricollegato causalmente al comportamento della società di revisione, poiché sarebbe conseguenza dell'inosservanza degli *standards* valutativi considerati ottimali nella realtà sociale per prevenire l'altrui danno, *standards* che appunto prescrivono il compimento dell'operazione di pianificazione>>. Secondo quanto sostenuto da M. FRANZONI, *Responsabilità delle società di revisione*, cit. 111, <<queste valutazioni sono correttamente svolte, quando trovino adeguata motivazione tecnica: la vicenda non è concettualmente diversa dalla motivazione alla quale è tenuto il giudice quando impiega l'equità o quando applica una clausola generale per decidere una controversia. Quando il *dictum* sia sorretto da idonea motivazione, l'impiego dell'equità, di una clausola generale o lo stesso giudizio equitativo divengono incensurabili>>. Questo ragionamento pare, pertanto, estendibile anche all'attività del revisore, <<una volta che questi abbia espresso un parere che sia sufficientemente motivato sul piano tecnico riesce difficile ravvisare un inadempimento o un fatto illecito>>.

¹⁸⁸ Al riguardo R. BAUER, *Expectation gap e controllo legale dei conti*, in *Il controllo nelle società e negli enti*, 1997, 1, 51 ss., sottolinea in quale misura possano ritenersi infondate ed irrealistiche alcune delle attese che i fruitori del bilancio avanzano circa i risultati dell'attività di revisione.

comportamenti che di regola appartengono alla professionalità ed alla diligenza richieste dalla natura dell'incarico¹⁸⁹.

Soltanto la dimostrazione dell'assoluta inevitabilità del danno per l'impossibilità e/o l'inutilità di adottare qualsiasi misura precauzionale costituirebbe, quindi, fatto idoneo ad interrompere il relativo nesso causale e, conseguentemente, come tale risulterebbe suscettivo di esonerare la società di revisione nei confronti del committente e dei terzi.

9.1. Informazione non corretta e risarcibilità del danno sofferto dai terzi

Nell'azione aquiliana i danni risarcibili sono eziologicamente collegati, secondo un criterio di ragionevolezza, alla condotta che ha causato l'evento lesivo ingiusto e, in questo caso, ogni valutazione in termini di indennizzo si deve confrontare con la lesione del diritto (o legittima aspettativa) dell'investitore a orientare le proprie scelte negoziali sulla base di corrette informazioni¹⁹⁰.

Avuto riguardo all'elemento soggettivo, l'illecito deve, pertanto, essere connotato da dolo oppure da colpa, come richiede espressamente l'art. 2043 c.c.¹⁹¹. Sebbene,

¹⁸⁹ Così A. MAZZONI, *Osservazioni in tema di responsabilità civile degli analisti finanziari*, cit., 246.

¹⁹⁰ In applicazione di un consolidato indirizzo della Suprema Corte concernente la responsabilità per prestazione d'opera intellettuale (cfr., *ex multis*, Cass. 30-05-2001, n.7387, in *Studium iuris*, 2001, 1377; Cass. 28-04-1994, n.4044, in *Resp. civ. prev.*, 1994, 635; Cass. 08-05-1993, n.5325, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1994, I, 266), spetta a chi voglia far valere la responsabilità del professionista l'onere di provare non solo la specifica negligenza di questo e la sussistenza di un eventuale danno, ma anche che tale danno è riconducibile, in virtù di un nesso di causalità immediato e diretto, all'insufficiente o inadeguata attività del professionista medesimo in relazione all'incarico affidatogli ovvero alla sua difettosa prestazione professionale. In dottrina, in senso conforme, si vedano E.E. BONAVERA, *Questioni in tema di adempimento dell'incarico affidato alla società di revisione*, cit., 319; P. DE ANGELIS, *Il contratto d'opera intellettuale*, in AA.VV., *Le professioni intellettuali*, nella collana *Giur. sist. dir. civ. comm.* fondata da W. Bigiavi, Torino, 1987, 152; E. BARCELLONA, *Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti*, cit., 318, a detta del quale: «<poiché il debitore inadempiente, ai sensi dell'art. 1223 c.c. è tenuto a risarcire così la perdita subita dal creditore, come il mancato guadagno, in quanto essi siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (c.d. "principio di riparazione integrale del danno"), del tutto analogamente il revisore sarà tenuto a risarcire i terzi per tutti quei danni che siano "conseguenza immediata e diretta" della scorretta informazione sul bilancio (...) e che potranno quindi considerarsi conseguenza immediata e diretta della negligente revisione: a) sia tutti i danni conseguenti ad atti di investimento/disinvestimento che gli investitori non avrebbero compiuto se correttamente informati (...); b) sia tutti i danni conseguenti ad omessi atti di investimento/disinvestimento che gli investitori avrebbero compiuto se correttamente informati>>».

¹⁹¹ Come osserva V. SANGIOVANNI, *La responsabilità della società di revisione*, cit., 704 s. «<rispetto alla responsabilità contrattuale (sussistente nei confronti della società oggetto di revisione), la situazione risulta più articolata nel caso di responsabilità extracontrattuale (sussistente nei

infatti, nella prassi la contestazione generalmente mossa alla società di revisione sia quella di avere agito con colpa, cioè senza rispettare i canoni di diligenza professionale imposti dalla legge, non può scartarsi aprioristicamente l'eventualità che la condotta della società di revisione sia caratterizzata da dolo, cioè dal proposito di "manipolare" il contenuto delle proprie relazioni di revisione con l'obiettivo di trarre in inganno i terzi¹⁹².

Si tratta, invero, di aspetti di non facile determinazione, dato che è necessario, innanzitutto, valutare la significatività dell'errore, sarebbe a dire <<l'ampiezza dell'omissione o dell'errore contenuto nelle informazioni contabili>>¹⁹³.

Le norme sulle caratteristiche dell'informazione che deve essere prodotta (veridicità, completezza, attendibilità...) ¹⁹⁴ costituirebbero dunque i parametri per

confronti dei terzi). Affinché possa essere affermata tale tipologia di responsabilità civile, bisogna che ricorrano i seguenti presupposti, indicati dall'art. 2043 c.c.: 1) un fatto; 2) l'elemento soggettivo, consistente nel dolo o nella colpa; 3) un danno conseguente al comportamento della società di revisione; 4) la sussistenza di un legame di causalità fra condotta e danno. Con riferimento alla condotta (il "fatto" di cui parla l'art. 2043 c.c.), si tratterà di volta in volta di individuare quali siano i fatti posti in essere dalla società di revisione. Essi possono consistere in azioni oppure anche in omissioni; anzi nell'attività di controllo, quale è quella tipicamente svolta dai revisori, la contestazione che può essere loro di norma mossa è proprio quella di avere omesso i dovuti controlli. Ovviamente la condotta della società di revisione generatrice di responsabilità può variare molto da caso a caso>>. Così, ad esempio, con riferimento all'ipotesi in cui venga contestato alla società di revisione il compimento di varie "irregolarità" nell'attività svolta che hanno concorso a determinare il danno in capo agli investitori, il Trib. Milano 04-11-2008, cit., 532 ss., ha identificato quattro categorie: i) falsità materiali, ii) irregolarità formali, iii) carenza d'informazioni, iv) informativa fuorviante.

¹⁹² Così ancora V. SANGIOVANNI, *La responsabilità della società di revisione*, cit., 705.

¹⁹³ Come precisa V. SANGIOVANNI, *ibidem*, l'errore deve essere tale che <<il giudizio di una persona ragionevole che si fosse affidata sulla validità delle informazioni fornite cambierebbe se le informazioni reali fossero differenti>>. Può essere opportuno, sul piano dei risvolti probatori, rivolgere un breve accenno alla prassi, particolarmente diffusa, consistente nel farsi rilasciare, da parte degli amministratori della società revisionata, un documento attestante che la situazione patrimoniale è stata esposta in modo esauriente al revisore e che, in sostanza, non è stata effettuata alcuna operazione illecita durante la gestione sociale; si tratta delle c.d. "lettere di rappresentazione", che hanno il precipuo scopo di asserire l'estraneità del revisore rispetto ad eventuali comportamenti dolosi, sebbene la valenza di tali dichiarazioni sia suscettibile di prova contraria, laddove si riesca a dimostrare che il revisore non ha adeguatamente svolto il proprio dovere.

¹⁹⁴ Nell'analizzare gli elementi dell'illecito extracontrattuale, quando compiuto dalla società di revisione, si è già chiarito che <<le attestazioni di cui la società di revisione garantisce la corrispondenza al vero sono, anzitutto, quelle contenute nella relazione del revisore che accompagna il bilancio d'esercizio della società revisionata, dal momento che il giudizio di revisione ha la finalità precipua (...) di garantire l'affidabilità dei dati contenuti nel bilancio, e contiene quindi attestazioni che sono espressamente ed istituzionalmente dirette a creare affidamento nei terzi>> (così A. LOLLI, *Commento all'art. 164 T.U.F.*, in A. Maffei e A. Alberti (a cura di), *Commentario sulla disciplina delle società con azioni quotate*, Padova, 2001, 419; sul punto cfr. pure P. VALENSISE,

valutare, se violate, l'illiceità della condotta e, al contempo, tipizzerebbero anche il profilo soggettivo della colpa (c.d. "colpa oggettiva")¹⁹⁵.

Quanto, invece, all'elemento oggettivo l'attore dovrà provare, da un lato, una condotta "ingiusta" in quanto erronea, il che può non essere facile in considerazione dell'esistenza di diversi ed ermetici metodi valutativi e di revisione¹⁹⁶; dall'altro lato, che l'erroneità abbia procurato la lesione di un suo diritto patrimoniale; dovrà infine provare il nesso di causalità tra il comportamento colpevole della società di revisione e il danno subito¹⁹⁷.

Nonostante la affermata natura ipotetica della causalità, il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno deve ritenersi limitato esclusivamente ai soci e ai terzi che provino che le informazioni rivolte al pubblico da parte dei revisori hanno concretamente influenzato la loro decisione di investire o disinvestire; l'effettiva prova dell'affidamento sulla valutazione espressa dalla società di revisione, sommata alla idoneità della stessa a trarre in inganno, costituisce lo schema

Commento sub artt. 161-164 D.Lgs. n.58/1998, cit., 898 ss.).

¹⁹⁵ Come si è già sopra ricordato, <<in tali ipotesi la constatata non conformità delle informazioni prodotte rispetto ai parametri normativi sarebbe sufficiente a suffragare la mancanza di diligenza>>; così A. BENEDETTI, *Certezza pubblica e <<certezze private>>. Poteri pubblici e certificazioni di mercato*, cit.

¹⁹⁶ In tal senso v. F. BONELLI, *Responsabilità della società di revisione per errori nella valutazione di azienda*, cit., 225. Trib. Milano 25-07-2008, n.9892, cit., secondo il quale <<semplicemente non pertinente al *thema probandum* (e certamente estranea ai più elementari principi di necessaria garanzia della generalità dei consociati su cui si fonda l'intero sistema di redazione e controllo dei bilanci) appare la pretesa di contrapporre al giudizio negativo dei revisori in tema di continuità aziendale la constatazione in fatto del mancato fallimento della società revisionata (...) secondo uno schema logico che evidentemente presupporrebbe la possibilità di giustificare *ex post* qualunque azzardo purché coronato da successo>>.

¹⁹⁷ E, come nota M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., 363, quello appena descritto è uno scenario non facilmente realizzabile <<poiché il terzo non sarebbe mai nelle condizioni di provare una negligenza nello svolgimento delle procedure di revisione, dal momento che non ha assistito al loro svolgimento né, del resto, avrebbe potuto assistervi; egli d'altra parte non ha neppure il potere di accedere ai libri di revisione>>. Per la Suprema Corte (Cass., sez. III, 10-09-1999, n.9617), qualora la funzione di controllo legale dei conti fosse interpretata quale obbligazione di mezzi, da parte del revisore si richiederebbe la dimostrazione solamente della diligente osservanza del comportamento pattuito a prescindere <<dalla sua fruttuosità rispetto allo scopo perseguito dal creditore>>. Il principio generale in tema di onere della prova trova, allora, una deroga: il terzo che si ritenesse danneggiato dall'esecuzione inadempiente (negligente) del revisore contabile dovrebbe così dimostrare non solo di aver subito un danno a seguito del comportamento del revisore stesso, ma altresì il comportamento dolosamente o colposamente (negligentemente) scorretto.

causale necessario per l'esperimento con successo dell'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti deputati alla revisione legale¹⁹⁸.

Il giudizio di revisione, anche se non può generare "certezze pubbliche", tuttavia produce informazioni qualificate e per principio affidabili, che esonerano i destinatari dal compiere indagini e verifiche autonome. Da questo angolo visuale, il rapporto causale <<deve essere riconosciuto pure quando l'interesse perseguito con il contratto, in caso di inadempimento, si sarebbe realizzato non necessariamente in modo certo, ma anche solo ragionevolmente probabile non essendo dato esprimere, in relazione ad un evento esterno già verificatosi, oppure ormai non più suscettibile di verificarsi "certezza di sorta", nemmeno di segno morale, ma solo semplici probabilità di una eventuale diversa evoluzione della situazione stessa>>¹⁹⁹.

Ciononostante il principio della *condicio sine qua non* – relativo al fatto che i soggetti danneggiati non avrebbero investito o disinvestito a quelle condizioni se avessero conosciuto le circostanze che sono state taciute o rappresentate in modo inveritiero dagli amministratori prima e dai revisori legali poi – non è qui sufficiente per dimostrare il nesso di causalità, dovendo essere accompagnato dalla prova del fatto che tale informazione è stata causa efficiente del danno, e non un semplice elemento che ha contribuito a determinare la decisione²⁰⁰.

¹⁹⁸ In tema di nesso di causalità, A. BENEDETTI, *Certezza pubblica e <<certezze private>>. Poteri pubblici e certificazioni di mercato*, cit., 66, sottolinea che <<la prova della sussistenza (...) va desunta in relazione al prezzo di mercato che registra le variazioni connesse alla diffusione di informazioni inesatte, a prescindere dalla dimostrazione della conoscenza diretta delle informazioni stesse nel senso cioè che si può presumere che la diffusione di informazioni corrette avrebbe comportato la formazione di un prezzo di mercato e l'investitore non avrebbe subito un danno dalle operazioni di acquisto o di vendita>>.

¹⁹⁹ Cass. 13-12-2001, n.15759, in *Dir. resp. civ.*, 2002, 393.

²⁰⁰ A detta di M.G. BUTA, *La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, cit., 299, <<i>i terzi dovrebbero dimostrare di aver letto l'opinione del revisore e di aver basato solo su di essa la propria decisione di investimento/disinvestimento (o mancato investimento/disinvestimento). Quest'ultima allegazione, peraltro, comporterebbe un onere della prova di difficile praticabilità, che, solo di rado, potrà essere raggiunto con successo dall'attore: si pensi, per esempio, a chi ha acquistato azioni della società revisionata, ovvero a chi ha finanziato la medesima, e che subisce un danno perché la società è in condizioni economiche diverse da quelle risultanti dal bilancio revisionato>>. Nello specifico – sottolinea l'A. – occorre dimostrare, <<da un lato, l'idoneità delle circostanze taciute o non correttamente riportate ad influenzare (sensibilmente) la decisione di investimento/disinvestimento (c.d. *materiality*); dall'altro, (si) dovrebbe[ro] fornire la prova che la pregiudizievole scelta sia ragionevolmente dipesa dalla omessa, non tempestiva o non corretta

Ben nota, tuttavia, è la difficoltà di fornire la prova del nesso di causalità, difficoltà che comporta spesso il ricorso – al fine di porre in essere una tutela concreta nei confronti dei soggetti in questione – a presunzioni, che assistano il soggetto agente nella dimostrazione del nesso eziologico²⁰¹. D'altra parte, la finalità stessa sottesa alla disciplina della revisione, volta a consentire ai terzi scelte maggiormente consapevoli, agevola il ricorso a tale strumento, consentendo di fondare una presunzione semplice di causalità efficiente e di ipotizzare la sussistenza di un nesso causale "tipizzato" tra il fatto del revisore ed il pregiudizio subito dal terzo, il quale dovrà semplicemente allegare di aver fatto affidamento sulle informazioni provenienti dal revisore, sempre facilmente disponibili, mentre incomberà su quest'ultimo l'onere di provare l'interruzione del nesso tra la propria condotta ed il pregiudizio subito dal terzo²⁰².

Se, tuttavia, si ricorresse a tale soluzione, utile ad ipotizzare in ogni caso la sussistenza del nesso eziologico a prescindere dalla prova circa l'esame dell'effettivo utilizzo della certificazione erronea da parte del terzo danneggiato, quest'ultimo dovrebbe semplicemente allegare di aver fatto affidamento sul dato rappresentato dalla certificazione, mentre spetterebbe al revisore dimostrare che, in concreto, non è ravvisabile alcun collegamento tra l'affidamento del terzo ed il

informazione (c.d. *reliance*)>>.

²⁰¹ Nel senso di una presunzione del nesso di causalità, Trib. Torino 18-09-1993, cit. Di parere opposto P. MONTALENTI, *La società quotata*, cit., 317, per il quale non è condivisibile l'idea che «<il rapporto eziologico sia sostanzialmente presunto, dovendosi al più ritenere che, secondo l'*id quod plerumque accidit*, è ragionevole ipotizzare, ma in via di mero indizio, che la mancata certificazione avrebbe sconsigliato l'investimento, ma senza che ciò esima dal ricercare un nesso tra il giudizio positivo sul bilancio e l'opzione dell'investitore. È possibile infatti che uno speculatore spregiudicato ispiri le proprie scelte alla valutazione di elementi del tutto indipendenti dai dati di bilancio, ma utili per speculazioni a breve termine, quali *rumors* o informazioni, positive o negative relative all'area di attività (si pensi agli effetti sistemici di eventi verificatisi, ad esempio, nel settore delle telecomunicazioni, che, pur riguardando singole società, si estendono in qualche misura al settore). In conclusione: il nesso causale non può ritenersi presunto>>.

²⁰² Cfr. G. FACCI, *Il danno da informazione inesatta nell'attività di revisione contabile*, cit., 2032; M. BUSSOLETTI, *Le società di revisione*, cit., 348; in giurisprudenza ancora Trib. Torino 18-9-1993, cit. Così, ad esempio, si può ritenere che la sussistenza del rapporto causale sia facilmente presumibile allorché emerga un "collegamento diretto" tra le informazioni derivanti dal giudizio dei revisori e la decisione del danneggiato, come nell'ipotesi in cui si accerti che il terzo, prima di acquistare partecipazioni di una società chiusa, oppure la banca prima di concedere un finanziamento alla società revisionata, abbiano consultato o fatto consultare il giudizio dei revisori.

danno da questi lamentato, e, di conseguenza, non può dirsi sussistente il nesso causale²⁰³.

Si rischierebbe in tal modo di estendere in misura sproporzionata <<la responsabilità del revisore rispetto ai suoi adempimenti, comportando la conseguenza di far rispondere i revisori per tutte le irregolarità compiute dagli amministratori, assimilandoli ad una sorta di “*deep pocket* di riserva”. Proprio per il fatto che il revisore inadempiente non può essere giudicato responsabile nei confronti di ogni beneficiario del controllo all’interno o all’esterno della società che sia stato destinatario dell’informativa di bilancio, ma piuttosto solo nei confronti dei soggetti che siano stati danneggiati dall’aver fatto affidamento su tale relazione, deve escludersi l’idea di una presunzione del nesso di causalità attraverso l’inversione dell’onere della prova che sia focalizzato sulla diffusione dell’informativa sul bilancio da parte dei soggetti revisori>>²⁰⁴.

La revisione insomma non deve e non può garantire che il bilancio esaminato sia completamente privo di errori o imperfezioni. Come è noto, infatti, l’attività di revisione è finalizzata ad individuare gli “errori significativi”, mancanze di informativa o rappresentazioni non precise che potrebbero modificare in modo rilevante i valori delle poste di bilancio. Di tal che, il mero riscontro di errori contabili non significa che gli stessi debbano essere comunicati o che di essi si debba tenere conto nel rilascio del parere. Onere che invece emerge in presenza di significative anomalie ove occorre che i revisori pongano in essere ulteriori controlli.

²⁰³ Così, ad esempio, per il Trib. Milano 25-07-2008, n.9892, cit., <<semplicemente non pertinente al *thema probandum* (e certamente estranea ai più elementari principi di necessaria garanzia della generalità dei consociati su cui si fonda l’intero sistema di redazione e controllo dei bilanci) appare la pretesa di contrapporre al giudizio negativo dei revisori in tema di continuità aziendale la constatazione in fatto del mancato fallimento della società revisionata (...) secondo uno schema logico che evidentemente presupporrebbe la possibilità di giustificare *ex post* qualunque azzardo purché coronato da successo>>.

²⁰⁴ Così G. CIERVO, *La responsabilità civile del revisore legale alla luce del D.Lgs. n.39/2010*, cit., 94; conf. P. MONTALENTI, *La società quotata*, cit., 2004, 317; M.G. BUTA, *La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a.*, cit., 304 ss.; G. FERRARINI, *Sollecitazione del risparmio e quotazione in borsa*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 10 ed, Torino, 1993, 312; A. MAZZONI, *Osservazioni in tema di responsabilità civile degli analisti finanziari*, cit., 248; M. VENTORUZZO, *La responsabilità da prospetto negli Stati Uniti d’America tra regole del mercato e mercato delle regole*, Milano, 2003, 239 s.; A. VICARI, *Gli azionisti nella fusione di società*, Milano, 2004, 330.

Quindi, non è possibile limitarsi a contestare la semplice mancata scoperta di errori presenti nel bilancio²⁰⁵. Occorre infatti provare la significatività dei vizi lamentati e la condotta negligente derivante dal parere espresso dal revisore²⁰⁶.

Proprio in questa prospettiva, <<vale a dire in rapporto alla funzionalità dell'istituto all'assunzione di scelte "razionali" in assenza di un'attività personale di verifica (del resto in gran parte inaccessibile agli investitori), vanno quindi individuati i criteri atti a qualificare le posizioni giuridiche protette e a delimitare l'area dei danni risarcibili>>²⁰⁷.

Sulla scorta di quanto sinora affermato, pare più corretto ritenere che spetti all'attore: i) dare dimostrazione che il comportamento tenuto dal revisore non poteva essere considerato accettabile nelle circostanze del caso; ii) provare quindi, in base a ragioni motivate, quale scelta valutativa sarebbe stato ragionevole compiere in simili circostanze; iii) quantificare le differenze sul risultato finale, e iv) supportare il fatto che tali differenze non risultano collocabili all'interno dei limiti di discrezionalità tollerabile.

²⁰⁵ Come ricorda, infatti, M. VACCARI, *Gli errori in bilancio non bastano per fondare la responsabilità della società di revisione (nota a Tribunale di Melfi 13 maggio 2011, n.210)*, in *Società*, 2011, 12, 1393, <<un principio basilare dell'attività di revisione legale, ben conosciuto e studiato nell'esperienza anglosassone, è il cosiddetto "principio di materialità", considerato un corollario della regola per cui il bilancio deve dare un quadro sostanzialmente veritiero e corretto, nel suo complesso, delle condizioni economiche della società. Tale regola ammette che vi possano essere imperfezioni ed errori nel bilancio, purché non incidano in modo significativo sulla possibilità di fornire tale quadro ai destinatari del documento contabile>>. Questo principio – spiega l'A. – <<si traduce nell'obbligo per il *team* di individuare, al momento della pianificazione dell'*audit* e nel corso del processo, soglie di significatività delle poste di bilancio al di sopra delle quali un eventuale errore potrebbe avere un effetto rilevante sul bilancio nel suo complesso>>. Ne consegue che, anche in presenza di errori significativi, non vi sarà colpa della società di revisione <<laddove il bilancio revisionato contenga sì degli errori o delle imperfezioni, ma questi si collochino sotto la soglia di materialità>> (ivi, 1394).

²⁰⁶ Secondo quanto affermato dal Tribunale Melfi 13.5.2011, n.210, in *Società*, 2011, 12, 1393, per configurare una responsabilità del revisore per danni subiti da terzi, occorre produrre la prova della "significatività" dei vizi di bilancio eventualmente non rilevati (intendendosi per "errori significativi" le carenze di informativa o le rappresentazioni non precise che potrebbero modificare in modo rilevante i valori di bilancio), così come occorre che il "parere" rilasciato dal revisore sia inficiato da errori derivanti da un suo contegno negligente. I giudici stabiliscono che la società di revisione non risponde per ogni tipologia di errore non rilevato o per qualsiasi inadempienza. E ancora, che la responsabilità deve essere parametrata con le mansioni svolte. L'attività di revisione è un "giudizio", derivante da una valutazione condotta professionalmente; non si tratta di un attestato in grado di garantire l'esattezza dei dati di bilancio. Sulla base dell'attività svolta e dei controlli operati si è di fronte ad una ponderata e motivata opinione dei professionisti sull'attendibilità dei conti societari.

²⁰⁷ Così A. BENEDETTI, *Certezza pubblica e <<certezze private>>. Poteri pubblici e certificazioni di mercato*, cit., 67.

10. La legittimazione ad agire in giudizio. Cenni

Nel regime previgente l'entrata in vigore del D.Lgs. n.39/2010, i legittimati attivi potevano desumersi dalla lettera dell'art. 164, comma 2, T.u.f., ove venivano menzioni sia la società che aveva conferito l'incarico e sia i terzi che si ritenevano danneggiati. La legittimazione ad agire in giudizio poteva ricavarsi, seppure solo per via indiretta, anche dall'art. 2407 c.c. che, tuttavia, non dice espressamente nei confronti di quali soggetti i sindaci (nel nostro caso la società di revisione) rispondano.

Nel nuovo articolato la responsabilità nei confronti dei terzi (art. 15, comma 1, D.Lgs. n.39/2010) è chiaramente improntata al modello di cui all'art. 2395 c.c., che sancisce la responsabilità degli amministratori per i danni che possono aver procurato ai soggetti interessati ad entrare in rapporti con la società (i terzi appunto) o che lo sono già (i soci)²⁰⁸.

Escludendosi che ci si possa trovare dinnanzi ad una mera "dimenticanza" da parte del legislatore, si è sostenuto che l'omesso richiamo ai soci nel secondo comma dell'art. 15, risponda alla *ratio* di convogliare tutte le pretese dei soci nell'azione sociale di responsabilità, lasciando autonoma azione solo in capo ai soggetti che siano terzi rispetto alla stessa²⁰⁹. In questo caso viene spontaneo domandarsi il motivo dell'adozione di tale scelta limitatamente al secondo comma, in luogo di una opportuna generalizzazione del principio ora richiamato.

Per quanto attiene, poi, al regime procedurale, la prima osservazione da farsi discende dall'eliminazione dei richiami alle norme del codice civile e del T.u.f., quale

²⁰⁸ Secondo la lettura data da G. CIERVO, *La responsabilità civile del revisore legale alla luce del D.Lgs. n.39/2010*, cit., 84, <<[s]ebbene l'art. 15, comma 1, D.Lgs. n.39/2010 preveda che il soggetto già diventato socio, così come il soggetto ancora terzo rispetto alla società, che abbia fatto affidamento sulle informazioni contabili, diffuse dalla società ed illegittimamente avallate dal revisore, possa esercitare l'azione di responsabilità nei confronti del revisore stesso, non è chiara la ragione per cui il responsabile della revisione o i dipendenti della società di revisione o del revisore siano sottratti a tale responsabilità; la formulazione in commento, se dovesse sopravvivere ad un eventuale vaglio di costituzionalità, porterebbe al paradosso di negare a colui che è stato spinto a diventare socio dalle certificazioni inesatte della società di revisione, il titolo ad esperire l'azione di responsabilità nei confronti del responsabile della revisione o dei dipendenti che hanno materialmente svolto la revisione, a differenza del soggetto terzo che abbia subito un danno ma che non sia ancora entrato nella compagine societaria, il quale è invece legittimato a tale azione>>.

²⁰⁹ Cfr. P. GIUDICI, *La nuova disciplina della revisione legale*, cit., 540.

conseguenza dell'abrogazione degli artt. 2409-*sexies* c.c. e 164 T.u.f.; non sono infatti più presenti nell'art. 15 del D.Lgs. n.39/2010 i rinvii alle azioni di responsabilità contro gli amministratori di società, cui l'art. 2407 c.c. (a sua volta richiamato da entrambi gli articoli succitati) rimandava.

La scomparsa di tale *relatio* non è priva di conseguenze, sia di ordine sistematico che di ordine pratico, a meno di non ritenere che a tale lacuna si possa sopperire operando sul piano interpretativo attraverso l'applicazione delle suddette norme per analogia.

In secondo luogo, si aggiunga che l'abrogazione dell'art. 2409-*sexies* sottrae l'azione di responsabilità nei confronti del revisore legale alle condizioni previste dagli artt. 2393, 2393-*bis*, 2394 e 2394-*bis* c.c. in tema di azione nei confronti dei sindaci.

Se, per un verso, il mancato richiamo agli artt. 2393, 2393-*bis* e 2394 c.c. semplifica l'esercizio dell'azione da parte della società e dei creditori sociali, dall'altro, quello all'art. 2394-*bis* c.c. (che stabilisce che «In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario») genera invece un problema più serio, giacché né l'art. 15 del D.Lgs. n.39/2010 né altre disposizioni chiariscono se, in caso di fallimento, l'azione dei creditori sia attratta dalla procedura fallimentare o permanga in capo ai medesimi.

Nella selva delle procedure concorsuali, i riflessi più rilevanti si producono, pertanto, con riguardo alla legittimazione all'azione del curatore fallimentare, del commissario liquidatore e del commissario straordinario, considerato che sono questi i soggetti che più comunemente esercitano le azioni di responsabilità.

Ulteriori contrasti potrebbero sollevarsi in relazione all'azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., sebbene quest'ultima si cumuli generalmente con quella prevista dall'art. 2393 c.c., facendo ipotizzare che tale perdita non sia particolarmente significativa nella pratica. Risulterebbe paradossale, difatti, ritenere che i soggetti succitati siano legittimati ad agire contro coloro i quali hanno svolto l'attività di

revisione quando esercitano la funzione di sindaci, e non lo siano invece allorché la medesima attività sia stata svolta da revisori esterni alla società stessa.

Sempre con riguardo ai profili di carattere procedurale, l'art. 15, comma 3, precisa che l'azione risarcitoria si prescrive nel termine di cinque anni <<dalla data della relazione di revisione emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento>>. Si tratta di una rilevante innovazione rispetto al regime previgente che faceva decorrere tale termine dalla cessazione dell'incarico (art. 2409-sexies, comma 3, c.c.). Nel nuovo assetto, così configurato, la permanenza dell'incarico non sospende il termine di decorrenza della prescrizione, contrariamente a quanto previsto per gli amministratori ex art. 2941, n.7, c.c., e a quanto esteso, ad opera della dottrina, ai sindaci²¹⁰. È solo il caso di ricordare che la soluzione adottata nell'art. 2409-sexies, c.c. in materia di prescrizione (per quanto anch'essa ritenuta all'epoca rivoluzionaria) fu accolta come indiretta estensione del principio sottostante all'art. 2941, n.4, c.c., che disciplina la sospensione della prescrizione tra la società ed i suoi amministratori; <<scelta tutt'altro che scontata, se si considera che il revisore, a differenza degli organi societari, non entra a far parte della struttura societaria>>²¹¹.

11. Conclusioni

Sulla base delle riflessioni sin qui svolte, è possibile formulare alcune considerazioni conclusive in merito ai temi di maggiore interesse che si sono esaminati nel corso della trattazione.

Di fronte a un contratto i cui effetti si esplicano oltre il perimetro delle parti che lo hanno concluso, il revisore è sì obbligato nei confronti della società ma risponde, in caso di inadempimento, anche nei confronti di soggetti esterni al contratto. Sebbene tale estensione della sfera di responsabilità del revisore venga

²¹⁰ È evidente per E. TONELLI, *La responsabilità nell'esercizio dell'attività di revisione legale*, cit., 181 il favor che il legislatore ha inteso riservare, sotto tale profilo, ai revisori, rispetto al circuito delle responsabilità degli altri esponenti societari. In senso conf. v., pure, P. GIUDICI, *La responsabilità civile del revisore legale*, cit., 39.

²¹¹ Così P. BOSTICCO, *La responsabilità dei revisori*, in S. Ambrosini (a cura di), *La responsabilità di amministratori, sindaci e revisori contabili*, Milano, 2007, 211; ID., *La responsabilità degli organi di controllo nelle società di capitali*, Milano, 2004, 182 ss.

riconosciuta in Italia da quando la materia è stata oggetto di disciplina con il DPR 136/1975, oggi è di nuovo la legge a stabilire espressamente che questo contratto ha effetti nei confronti dei terzi (art. 15 D.Lgs. n.39/2010).

Eppure, secondo quanto si è cercato di dimostrare l'ammissibilità di un approccio unitario rileva anche quando l'inadempimento sia idoneo ad arrecare un danno al patrimonio del socio e del terzo: la responsabilità del revisore è contrattuale e – sia nel caso di quella obbligatoria che di quella volontaria – è generata anche dall'inadempimento di preesistenti obblighi legali connessi allo svolgimento di un'attività di controllo prevista dall'ordinamento nell'interesse precipuo dei terzi.

Rispetto alla riedificazione di un modello unitario di responsabilità dei revisori, sembra ormai prevalere, non solo sotto il profilo della previsione normativa ma anche sul piano degli effetti, un'impostazione favorevole alla *reductio ad unum*, in considerazione della comune riconducibilità delle diverse fattispecie analizzate all'inadempimento dei doveri stabiliti dalla legge.

L'elenco dei casi in cui la responsabilità contrattuale invade l'area che prima era extracontrattuale deve essere considerato un elenco aperto, che in futuro si accrescerà di sempre nuove ipotesi, riconducibili, in sostanza, a tutti quei rapporti in cui il danno viene effettuato da un soggetto dell'ordinamento che era obbligato, in virtù di una disposizione di legge, a proteggere e tutelare i terzi.

Sorge quindi spontaneo domandarsi che senso abbia continuare ancor oggi a proporre un regime differenziato per i due tipi di responsabilità (verso la società, da un lato, e verso i soci e i terzi dall'altro), quanto meno in questo settore di disciplina, e se non vi sia spazio per la costruzione di un modello uniforme di responsabilità (contrattuale?), applicabile allo stesso modo e con gli stessi effetti in tutti i casi in cui sia ravvisabile una doverosità specifica del comportamento del revisore in relazione alle circostanze soggettive e oggettive in cui è collocato il suo *agere*²¹².

²¹² Per D. CASADEI, La responsabilità della società di revisione, cit., 112, <<i>i nodi dei modelli della responsabilità sono, a questo punto, l'individuazione delle fonti cui è lecito riferirsi al fine di estrapolare criteri generali obiettivi di imputazione e la graduazione dell'oggettività dei criteri, cioè il tipo di rischio che va accollato all'agente in funzione dell'attività svolta; tale rischio può essere assoluto, nel senso che non è ammessa prova della non imputabilità, o relativo, nel senso che è

Fonte di ognuna delle fattispecie considerate è la violazione di specifici doveri inerenti al rapporto di revisione: con il risultato che tutte possono ricondursi allo schema della responsabilità “contrattuale”, la quale, in effetti, proprio su questo piano si caratterizza.

Orbene, in ognuna delle situazioni configurabili, un elemento unificante è costituito dalla violazione di obblighi di legge strettamente inerenti all’attività di controllo esercitata e da un unico criterio, oggettivo, di accertamento dell’inadempienza fonte di responsabilità. Tanto da poter affermare che quando i singoli soci e i terzi sono legittimati, il tipo di inadempimento imputabile ai revisori, e quindi il carattere della loro responsabilità, sono del tutto equivalenti a quelli rilevanti nei rapporti con la società.

Permane, tuttavia, una differenziazione della responsabilità del revisore in funzione della diversa area di incidenza del danno. Il *discrimen* tra le ipotesi di responsabilità esaminate va ricercato, allora, non nel presupposto o nella disciplina in concreto applicabile, ma nelle conseguenze che la condotta negligente determina; pertanto: se a subire nocimento è il patrimonio sociale, l’azione potrà essere esperita solo dalla società; se invece il revisore, nel violare gli obblighi stabiliti dalla legge, provoca al singolo socio o al terzo un danno che incide direttamente sul patrimonio di questi, allora vi sarà spazio per un’azione individuale di risarcibilità.

Sia consentito in chiusura dedicare alcune brevi riflessioni anche ad un altro tema trattato nel corso di questa indagine, e cioè quello del cumulo dei danni in caso di atti ed omissioni con una potenzialità dannosa pluri-offensiva. Pur escludendo il principio della responsabilità in caso di omessa vigilanza dei revisori sui fatti e sulle omissioni degli amministratori contenuta nella disciplina previgente, l’art. 15 del D.Lgs. n.39/2010 non risolve, come visto, tale questione, incidendo su un diverso profilo attinente alla definizione dell’ambito di applicazione della responsabilità solidale dei revisori e degli amministratori²¹³.

possibile fornire la prova liberatoria, a sua volta specifica del fortuito oppure più elastica, come quella di aver adottato tutte le misure che la tecnica conosce>>.

²¹³ Per M. DE NADAI, *La «nuova» responsabilità dei revisori legali dei conti: criticità e disarmonie*

Vi sono fondati motivi per sostenere che, ancora una volta, il legislatore sia stato influenzato dalla necessità di contemperar interessi contrapposti: da un alto, assillato, forse eccessivamente, dal timore di disincentivare comportamenti virtuosi dei revisori; e, dall'altro, preoccupato del rischio di "addebitare" ai danneggiati gli effetti potenzialmente negativi della limitazione di responsabilità²¹⁴. Cosicché, piuttosto che rifarsi a soluzioni offerte da altri ordinamenti, ha preferito riconfermare il principio di solidarietà passiva. L'incoerenza che si produce sul piano sistematico, peraltro, non sembra attenuarsi con la precisazione della limitazione nei rapporti interni della responsabilità al danno effettivamente cagionato.

Occorre prendere atto che la soluzione di compromesso cui si è addivenuti nel 2010, oltre a <<presentare difficoltà interpretative forse insuperabili>>²¹⁵, è contestabile almeno per due ordini di motivi. In primo luogo, poiché equipara la responsabilità di amministratori e revisori, i cui compiti e funzioni sono molto diversi. La scelta di assimilare chi effettua delle *malpractice* contabili con chi è deputato a controllarle è incomprensibile, appurato che lo scopo ultimo di chi pone in essere delle condotte dolose è proprio quello di nasconderle ai controllori. Come si è emerso nel corso dell'indagine svolta, sembra invece più corretto ritenere che la responsabilità dei revisori, anche se solidale, non è automatica proiezione di quella degli amministratori, ma deve scaturire esclusivamente da fatti imputabili ai revisori. In secondo luogo, perché il meccanismo solidaristico, così concepito,

normative, cit., 414, a ben intendere <<lo scopo di tale intervento riformatore sembra essere stato soltanto quello di affermare la responsabilità per fatto proprio e quindi di limitare i casi di responsabilità oggettiva o per fatto altrui. Anche sotto tale profilo, pertanto, la nuova disciplina non presenta caratteri di innovatività, oltre a non affrontare questioni di grande rilevanza come quella del cumulo dei danni in caso di atti ed omissioni con una potenzialità dannosa pluri-offensiva>>.

²¹⁴ La disciplina della revisione ha subito notevoli interventi legislativi, in un primo momento tesi a tutelare il mercato, fino a prevedere una vera e propria certificazione della bontà del bilancio da parte del revisore, per trovarsi poi a dover fare marcia indietro, sotto le pressioni delle società di revisione, che si vedevano eccessivamente esposte ai rischi derivanti dallo svolgimento della loro attività. Dunque, da un lato gli interessi degli operatori all'affidabilità delle scritture contabili, dall'altro gli interessi delle società di revisione che non vogliono finire per divenire una sorta di "patrimonio separato" della società revisionata.

²¹⁵ Così C. AMATUCCI, *La limitazione della responsabilità del revisore legale e la scadente tecnica legislativa italiana*, cit., 871.

risulta incompatibile con l'affermazione di un regime di responsabilità fondato sull'imputazione colposa e non oggettiva.

Le esigenze evidenziate dalla dottrina e le distonie applicative emerse nella casistica giurisprudenziale non sembrano, dunque, avere indotto il legislatore italiano a incidere in maniera significativa sul regime di responsabilità del revisore. Ben noti i punti deboli dell'impianto disciplinare pre-riforma del 2010, si sarebbe potuto perseguire un'altra via, sfruttando le aree non di dettaglio delle direttive comunitarie e cercando, piuttosto che stravolgerla, di sagomare la regolamentazione interna sulla scia di quanto già previsto dagli altri ordinamenti.